Della pena di quelli che non uengano al Conseglio 9

Cap.° 9

Quello il quale sarrà chiamato dal balio ò uero nuntio di detto Comune acciò uengha al conseglio è non uerrà nel termine assegniatoli dal Vicario ò sua corte ò suoi nuntij paghi di pena per ciascheduna uolta cinquanta soldi è si stij delle cose predette al detto nuntio della corte, è possa il Vicario di detto commune riscuotere detta pena de fatto è senza solennità di raggione

Cap.° 10

Che le spese del commune non si faccino se non nel modo et ordine infrascritto

Alcune spese ò uero dispensa di spese non si deuano fare dal commune di detto Castello ad alcuna speciale persona in alcuna tauerna ò altro loco è nessuna persona aringhi ò dica in conseglio ò parlamento di detto castello che le dette spese si faccino de beni di detto commune, et quello che contrauerrà è contrafarrà paghi di pena cento soldi reseruando però che li consiglieri di detto castello è tutti li congregati nel conseglio cioè per tutto il suo tempo di sei mesi possino donare è far donatione à chi parerà à detti consiglieri quattro lib. è non più, è niente di meno se bisogniasse per il meglio di detto commune far qualche donatione che detti consiglieri possino con tutti li Massari, è quanti fossero li consiglieri congregati come si è detto come à detti Massari è consiglieri parerà di conuenire, è se altrimenti si farrà donatione de beni del commune non uaglia ne tengha è quello che consiglierà ò dirrà ò aringherà contra le cose predette paghi di pena la sopradetta pena, è si agiunge à questo capitolo, che in caso di necessità è per utile di detto

9v

commune il sindico di detto commune ò cammeriero possa far spese che li parerà à quella persona, è quando farrà dette spese, nessuno di detto castello ò suo distretto possa ne deua andare à mangiare con quello ò quelli alli quali siano fatte dette spese, se non fosse chiamato et inuitato dal sindico, ò cammerario sopradetto sotto pena di dieci soldi è si scomputi dal sindico ò cammerario con quel Tauerniero, nella raggione delle spese è sia obbligato il Tauerniero cacciarlo ò cacciarli se però non sarrà andato inuitato dal sindico ò cammerario ò uero si sarrà fatto sodisfare di dieci soldi per pasto, altrimenti habbia il danno per se è paghi del suo

Di quelli lauoratori de beni che non uoghiono paghare li datij delle sue possessioni

Cap. ij

Chi hauerrà terra Vignia ò altra possessione nelle cose appartenenti ò uero distretto di detto castello è delle sue cose non uorrà paghare il datio impostoli dal commune di detto castello, il lauoratore di dette terre è cose sia obligato di consegniare il frutto et terratico che riceuerrà da dette terre al camerario di detto commune per il detto commune per il datio di à quello imposto, dal commune predetto, et il cammerario di detto commune sia obligato pighare è riceuere detti frutti è terratici per paghare detto datio, è se li predetti lauoratori, non paghassero le predette cose è frutti, è non li consegniavanno il datio di detti patroni delle cose predette al cammerario di detto commune, siano obligati

Quello che dovrà rimettere qualche cosa al commune lo debba rimettere nel termine dello statuto 17

Cap.° 40

Se alcuno di detto castello ò suo distretto sarrà obligato ò dovrà rimettere ò dare qualche cosa al commune di detto castello per qualsivoglia causa cioe da quaranta soldi in sù sia obligato rimetterlo nel termino che contiene lo statuto sotto la pena dello statuto che tratta di questa materia, è nienti di meno non possa tra tanto esser eletto ad altro offitio di detto commune, è se alcuno fosse eletto non vaglia ne tengha à nessuna raggione

Cap.° 41

Che tutti li pesi si paghino come alla libra

Ogni peso prestanza aggravio pecuniario, che si imponesse nel commune predetto per qualsivoglia causa ò dalli hommini di detto castello ò Santa Romana chiere, si paghi è deva pagare dalli hommini di detto castello di monte Leone per la libra ò allibrato di detto commune salvo però non si intenda di pena ò bandi per le speciali persone

Che li partiti si mettino al bossolo è pallotte in qualsivoglia conseglio ò parlamento

Cap.° 42

Niuna partita uaglia se non per li bossoli e pallotte, et ogni=consegliero metta ambi le mano, nelli bossoli sotto la pena di cinque soldi per uolta

43

Che si faccia un portico á spese del commune auanti la chiesa di S.S. Pietro é Paolo Cap.° 43

Si faccia un Portico á spese del commune auanti la chiesa de S.S. Pietro é Paolo, et il cammerario di detto commune, sia obligato pagare le dette spese per tutto il mese di agosto pros=simo á uenire

44

Della elettione di doi massari, sopra la custodia del comune Cap.° 44

Doi boni é sufficienti Massari, siano eletti dalli conseglieri di detto commune, ogni anno, li quali deuano essere sopra la custodia del commune di detto castello, nel tempo della pace ò guerra ò sospetto et che elli deuano ogni anno del mese di Maggio far rimunire é cauare il fosso commune un piede sotto é che essi possano é deuano far fare le capo uentine é se le capouentine, non obedirero á detti Massari paghino di pena per ciascheduno di loro cinque soldi la ametá della qual pena sia del commune et l'altra ametà sia de detti Massari, é se non farranno li detti Massari le

cose predette paghino di pena uenti soldi per ciascheduno di loro, et ogni uolta, è niente di meno siano obligati far nettare detto fosso cioè nella porta sugeirore, è dalla strada che ua al fonte uerso la Porta Ponzetti che ua uerso la vigna del piano di pistolla et Vignia di Boccolo

Che il Vicario possa far acconciare che strada li piacerà come anche li mali passi

Cap.° 45

Vicario di detto commune possa è li sia lecito quando uorrà non ostante qualsiuoglia Statuto far acconciare le strade è mali passi per detto castello di Monte Leone, è tutto il suo distretto et ogniuno sia obligato piacerli sotto la pena di cinque soldi

Che li ordini fatti dalli consegheri uecchi non possano dalli nuoui reuocarsi

Cap.° 46

Habiamo ordinato che quello sarrà fatto et ordinato dalli consiglieri di detto commune dalli altri consigli: eri sequenti non possano reuocarsi, se non sarranno insiemi li noui et li uecchi

18v

Del salario delli ambasciatori del commune

Capo 47

Medesimamente habiamo ordinato che ciaschedunno che andarà ad Orvieto per fatti del commune, del mese di Giugno Luglio et Agosto, et habia dal predetto commune per suo salario è fatigha ogni giorno che starrà per fatti della communita dodici soldi è mezzo è non più, et per li altri tempi habià dal detto commune ogni giorno dieci soldi è non più eccetto il Vicario quale ogni uolta è tempo per suo salario quando andarà per li fatti del commune predetto dieci soldi è quello che sarrà eletto ambasciatore di detto commune è detta ambasciata rinuntiarà facciasi pagare da detto commune al detto commune subito è de fatto uenti soldi et alhora sià eletto per ambasciatore, è qualsiuoglia sarrà mandato da parte del commune, per qualche ambasciata, al castello del Piegaro è Monte gabione habià per suo salario cinque soldi se poi sarrà mandato per parte del commune al castello di Monte Giouino Parrano Ficulle et altre terre circum circa uicine ò starrà per tutto il dì in seruitio del commune in detto castello di Monte Leone è suo territorio habià di suo salario dal detto commune ogni uolta che starrà et ogni giorno otto soldi è non più

Del libro da farsi delli ambasciatori del commune. 19

Cap.° 48

Medesimamente habiamo ordinato che dal detto Vicario di detto castello che sarrà pro tempore si faccia un libro nel quale si scrivano tutti quelli che vanno per fatti del commune è la causa per la quale si andarà, è quanti giorni haverra servito al commune, è tutti quelli che haverranno da ricevere dal commune predetto per qualsivoglia causa, è se alcuno domandasse qualche cosa dal detto commune è non si trovasse scritto in detto libro, non sià inteso ne gli si dia niente, et se gli si desse, quello che gli lo desse si intenda darlo del suo proprio è non di quello del commune, è qualsivoglia che sarrà cammerario tutto il tempo del suo offitio tenga il detto libro apresso di se et in fine del suo offitio lo assegni al altro cammerario sotto la pena di quaranta soldi

Cap.° 49

Della pena di chi piglia denaro del commune

Acciò che il denaro del commune non sià defraudato ordiniamo che il Vicario di detto castello tutti li denari che apparterranno al commune in alcuna maniera ò causa non li faccià pigliare ne pigli se non dal cammerario del commune sotto pena di cinquanta libre per uolta è per qualsivoglià contra faciente

è nessuna persona ardisca dare il denaro appartenente al detto commune à nessuno sotto la pena di cento soldi, sè non il cammerario del commune, è siano per non pagati se lo darranno altri

Capº 50

Che ogni anno si faccia un cerio nella festa delli SS. apostoli Pietro è Paolo

A d'honore è reverentia delli Beati Apostoli SS. Pietro è Paolo habbiamo ordinato, che ogni anno nella sua festa dal cammerario di detto commune si compra un cerio di cera di peso di cinque libre et il Vicario è consigheri di detto comune lo offerisca al altare con li luminarij in mano, qual cerio mentre durarà, si consumi ogni mattina quando si alza il corpo di Xpto

Il finè del Primo libro de statuti

Incipit & comincia il secondo libro del ordine delli Giuditij è cause civili

Cap 1°

Che il Vicario di detto Castello ogni giorno di mattina sia obligato render raggione à quelli che domandaranno raggionè

Capº Pº

HABBIAMO stabilito et ordinato che il Vicario di detto Castello ogni giorno non feriato la mattina fino à terza sia obligato di stare al bancho di giustitia delle cause civili et rendere raggione, è ministrar giustitia à tutti à presso di lui che la domandaranno, è commettere le citationi è bandi come li pare di convenire è procedere nelle cause civili è terminarle secondo la forma delli statuti di detto castello, è fare tutte le cose circa le cose predette che si appartengano al offitio delle cause civili di raggione è secondo la forma delli statuti è bona consuetuddine di detta terra

Delle citationi è pronuntie Cap.° 2

Il debitore citato dal Balio del commune personalmente una volta ò doi in casa della solita habitatione è diversi giorni un giorno per l'altro seguente à richiesta del suo creditore quel che à lui di raggione sarrà risposto sopra la domanda ò libello, se la mattina non comparirà il reo, sino all hora di terza che sona alla chiesa de S.S. Pietro è Paolo di detto castello alhora sonata la detta hora sia chiamato il citato ad alta voce dal balio che lo citò si è alla fenestra del palazzo di detto comune

La qual chiamata fatta che sarà se non compariva alhora à richiesta del creditore si pronuntij dal primo decreto la tenuta nelli beni del debitore prima de mobili secondo delli immobili è terzo delli nomi de debitori per la quantità del debito ò cosa domandata ò della stima del istessa cosa da farsi alhora con il giuramento del creditore è per le spese legitime accusata prima la contumacia del debitore dal suo creditore è giurato corporalmente che la cosa domandata non sia domandata con animo di calumnia è pagato il primo salario di sei denari per libra della quantità della cosa domandata del terzo saluo iure è delli altri et assenti et à dare essa tenuta il Vicario ne faccia esecutore uno de Balij quale tengha detta tenuta se sarà di uenti soldi è da quello in giù ò uero di stima del istessa quantità se sarà di cosa ~~im~~mobile otto giorni da uenti soldi in sù ò uero di stima di quella quantità quindeci giorni mà se sarà cosa immobile un mese li quali termini passati che sarranno si citi il reo che uengha à repighiare la tenuta la quale se non repigliarà frà doi giorni doppo la citatione et accusa di contumacia si bandisca alla porta del palazzo di detto castello dal preconio ò Balio di detto commune se sarà de uenti soldi è da quello in sù ò uero di ualuta di detta quantità è sarà cosa mobile con doi bandi, mà da quello in giù con un bando mà se sarà cosa immobile con tre bandi è di uersi giorni acciò che

chi vol comprare la cosa presa da quello nella tenuta de beni di quello suo debitore vengha da lui, perche venderà al più offe= rente per raggione del creditore mà se si vendesse più della quantità dovuta et spese legitime quel più si restituisca al reo et tuttavia sia lecito à tal debitore ò vero reo raccogliere detta tenuta nel modo sopradetto venduta in termine di un mese doppo detta ven= dita fatta per raggione del creditore dal predetto attore per l'istessa quantità, che si vendesse al offerente la predetta tenuta ma se quella tenuta tanto il compratore quanto il venditore detta consegnare concedere à quel reo che vorrà raccoglierla per il prezzo sopradetto è non più avanti mà se non si vendesse sià obligato l'attore far stimare essa tenuta et apropriarsela dalli stimatori del commune alla quale apropriatione sià obligato il vicario interporre auttorità contro tal processo così ordinatamente fatto è niente da alcuno possa opporsi, è tal tenuta sià libera del cre= ditore, è di quella si vengha vero Sig.re et possessore, salvo però quelli che ci havessero raggioni possessori, mà se compariva il reo nel termine di rispondervi detta tenuta è domandava che si revochi la tenuta, si revochi satisfatte però prima da esso le spese legitime è data sicurtà di stare al giudicio et pagare il giudicato, mà nelli pegni si osservi tal modo cioè, che l'attore faccia citare il reo qualmente in termine di cinque giorni l'istesso reo vengha è deba venire è comparire à levare tal pegnio, è se non verrà in

quando non si vedeva de data sicurtà di giu[illegible]

21v

in quel termine ò non comparirà il reo à levare il pegnio

predetto si proceda alli bandi stima adiudicatione appropriatione di

tal pegnio, come si contiene nel sopradetto, è capitolo presente, del dare

della tenuta ma se il citato comparira in termine preso si interro-

ghi con il giuramento se le cose domandateli dal attore sia obligato

farlo in tutto ò in parte, è di tutto quello che haurà confessato si

condanni che lo paghi in cinque giorni dia faccia et osservi al attore

se la quantità della cosa domandata fosse di venti soldi è da quello

in giù ma da quello in sù frà dieci giorni, è se non haurà sodisfatto

nel termine come si è detto, si proceda al dar della tenuta è t à tutte

le cose che si contiene come di sopra contra esso reo, ò alla cattura di esso

se la tenuta de beni del reo non si ritrouasse. tutta via prima fatta et

auanti detta pronuntia è stima et adiudicatione della predetta te-

nuta, per fede dal attore del debito domandato ò cosa domandata

per publico istromento ò per legitimo nummero di testimonij degni

di fede apresso detto Vicario. altrimente se non dall'attore sarà prouat

come si è detto nuna tenuta dal secondo decreto si possa dare stimare

adiudicare appropriare per stima è corte à tal attore che domandi

ne procedere alla cattura di alcuno et le cose predette si intendano

et habiano loco da quaranta soldi in sù, ma da quello in giù si stia

al giuramento dell'attore in contumacia del reo mà se il reo

negarà il tutto ò in parte et l'attore haurà domandato tempo à prouare

le cose domandate, si dia il termine di otto giorni è più se parerà

al vicario fatta prima la contestatione della lite et il giurame-

di calunnia dal una è dal altra parte, et al hora commune mente

nò 3. à giorni giorni otto

si paghi il salario dalle parti ma nel far le citationi di alcuni à richiesta d'altri à vedere le produttioni repetitioni excettioni vegliuhe articoli et à rispondere alle positioni et articoli et altri atti simili concorrenti alle cose predette, sia bastante la citatione fatta p[er]sonalmen[te] ò una volta à casa un giorno per l'altro seguente mà le citationi da farsi à richiesta del attore à rispondere al libello ò petitione di qualsisia si faciano e deuano fare come soppra nel principio del presente Capitolo mà se qualcheduno vorrà agitare ò domandar qualchecosa contro li heredi di qualche morto si faccia citare di commissione di detto Vicario detti heredi alla fenestra di detto palazzo et à casa et habitatione doue habitaua tal defonto dal Baliò di detto Comune publicamente et ad alta voce in questa maniera cioe Il tale fà citare è ricercare li heredi del tale morto et per li heredi chi vorrà rispondere ò vero quelli difendere &c che frà cinque giorni prossimi seguenti compariscano in giuditio auanti detto Vicario per rispondere per la tale raggione &c qual citatione si facci doi volte con il detto termine come si è detto quali termini passati si proceda contro loro come contumaci à dar la tenuta et altre cose secondo la forma del predetto statuto è quello che sarà fatto contro la forma del presente capitolo in qualsiuoglia de casi contenuti nel presente Capitolo non vaglia ne tenghas in conto alcuno

Cap.° 3

Della pena di quello che farrà citare alcuno è poi non comparisce in termine

Qualsiuoglia che farrà citare alcuno è non verrà à domandare niente al citato ò vero se verrà è non domandarà paghi al citato

che viene e licentiato che torna se domandava doi soldi per ogni-
volta et le spese delle scritture per le quali il Vicario di detto Castello
si faccia dare il pegnio

Cap.o 4

Della citatione del forastiero

Il forastiero che non ha habitatione in Monte Leone ò suo distretto
debitore di alcuno di Monte Leone, se non si ritrouasse personalmente
sia citato dal Balio del commune quel giorno per quel giorno
al hospitio se si ritroui in detto Castello, se non sia citato dal Balio
del commune alla porta del palazzo, ad alta voce tre volte et
diversi giorni che venga à rispondere al suo creditore è se non
comparirà in termine della citatione fatta fatta fede del debbito
per publico istromento ò nummero de testimonij da pigliarsi som-
mariamente sia forzato il debitore alla domanda del creditore
sommariamente realmente è personalmente per qualsivoglia
debito domandato da Monte Leonese mà se tal debitore di alcuno
Monte Leonese venisse stasse ò passasse per il castello di Monte Leone
ò suo distretto et alcun Monte Leonese attore che havesse da havere
niente da lui è comparisse avanti il Vicario di detto Castello è do-
mandasse che tal forastiero suo debitore fosse personalmente preso per
il suo debito, che subito il detto Vicario lo faccia pigliare personal-
mente preso prima da detto creditore il giuramento di calumnia
che la cosa domandata da lui non sia con animo di calumnia
ma che son vere et che il detto debitore non possiede beni mobili ò
immobili nel castello di Monte Leone ò suo distretto sufficienti alla

quantità del debito predetto et ritenere detto debitore fino alla sodis=
fattione del debito predetto alla domanda di detto creditore et quello
che si è detto della persona del ~~creditore~~ debitore si intenda è che possa
pighiare è condurre bestie è mercanzie et altri beni Mobbili le quali seco
menasse et havesse è se tal Monte Sconese non mostrasse il debbito
il creditore sia tenuto alla restitutione delli danni et interressi al
catturato è le cose predette si faccino contro il forastiero di giorno feriato
non ostante qualsisia vogliamo tuttavia che se tal forastiero negasse
il debito domandatoli che date le sicurtà Idonee apresso detto Vicario
al detto attore di stare à raggione in detta corte è di pagare quello
sarà giudicato quel istesso forastiero sià relassato et le sue bestie
mercanzie è beni al istesso si restituiscano è di nuovo fra loro corra
lite è se altrimente si agitasse contra di loro forastieri non vaglia
in niun modo

Cap.° 5

Del pagho del salario dal condannato che non haurà pagato in termine

Il condannato debitore che non haurà pagato in termine della
condannatione paghi il salario di sei denari per libra et se
pagharà in termine il condannato non paghi alcun salario et di
questo si stia al giuramento del attore ma se sopra la domanda
in scriptis ò senza ò libello dato in scriptis alla parte. si negassero
le cose domandate dal attore al reo ò la lite si contestasse alhora il
salario communemente dalle parti si paghi in tempo della contestatione
della lite ò della risposta predetta il che habbia loco tanto nelle
cause ordinarie quanto nelle sommarie et qualsivoglia altre

altrimente quello che sarrà fatto in causa non vaglia

Capº 6

Del giuramento del attore fino alla quantità di cinque soldi

Si creda al giuramento del attore fino alla somma di cinque soldi se maggiore non sarrà la quantità domandata et l'attore si tengha di buona fama et li litiganti siano Monte Leonesi ma se l'attore ò reo volesse domandare altri cinque soldi nessuno di loro sia inteso fino ad otto giorni se la prova del altro fuori del altro non mostrasse di havere mà della quantità di venti soldi in giù se maggior quantità non si domandasse sia bastante la prova di un testimonio preso sommariàmente

Capº 7

Del fare li sequestri

Il sequestro si faccià à domanda di qualsivoglia che domandi è giurante che il suo debitore sià sospetto è non posseda beni mobili ò immobili in detto castello ò suo distretto è tutte quelle cose che bastinò alla satisfattione del debito è se si ritrovasse che il debitore possedè beni immobili in Monte Leone ò distretto subito il sequestro si revochi et se quello contro il quale è il sequestro volesse dare idonea sicurtà di stare à ragione è pagare quello sarrà giudicato, si revochi il sequestro fatto la sicurtà mà se il sequestro non si revochi frà cinque giorni si metta in tenuta il creditore per la quantità del debito è spese fatta prima la fede del debito per publico istro

ò vero testimonij idonei presi sommariamente è pagato il salario
secondo la forma dello statuto è si proceda come si contiene nel
primo capitolo de datione tenute è niun sequestro si possa fare
contro li monteleonesi à domanda de forastieri, è se si facesse, non vaglia
in niun modo

Cap.° 8

Della elett.e da darsi ò pigliarsi

Quello al quale si dà la elett.e in giuditio giuridica è commune
sia forzato pigliarla et il Vicario secondo la elettione diffinisca som=
mariamente è se non la volesse pigliare si tengha per confesso della
quantità domandata è si condanni come confesso

Cap.° 9

Della oblatione del libello

Il libello si dia dal attore reo se sarà domandato à spese del
attore di domanda di venticinq. libre ò di cosa di valore della detta
quantità è da quello in sù sià che quantità vuole di denaro ò di
cosa. da quell. però in giù non si dia il libello ne domanda se si
domandasse mà si proceda sommariamente et levato il libello
nel quale sisti la quantità di venticinq. libre ò di cosa che vaglia la
detta quantità è da quello in sù come si è detto si dia al reo il
termine di cinque giorni à rispondere al libello et se il reo
non risponde in detto termine al attore si ricerchi il reo alla
domanda del attore, che frà il secondo giorno comparischa à pren

il vicario ad udire è vedere la pronuntia da farsi della tenuta
dal detto Vicario per la quantità che contiene il libello ma-
passato il detto termine al attore si dia la tenuta delli beni della
cosa per la quantità della cosa domandata et spese, prima fatta
fede del debito domandato per publico istro ò vero per testimonij -
idonei presi sommariamente, è pagato il salario secondo la forma dello
statuto è si proceda come sopra nel capitolo de datione tenute, la qual
tenuta non si possa rivocare ne havere alcun ricorso se al creditore
non sarà sodisfatto di tutto quello che nel libello, ouero petitione
si contiene, et in qualsivoglia libello basti di spacificare la -
causa semplicemente, senza aggionta di attione, mà se il reo nel
termine sopradetto dechiarato comparirà et risponderà al libello
ò petitione sià udito dal Vicario, et si ammetta la sua risposta
è si proceda alla causa, come sarà di raggione

Capo 10

Che si convengha prima al principale che alla sicurtà

Il principale si convenga prima della sicurtà se si trouaranno li
beni del principale o lui in persona è sotto il foro del commune
di Monte Leone si possa convenire altrimenti al creditore sia
lecito agitare contro qualsivoglia è quello si tengha p sicurtà
che apparisse nel istro come sicurtà obligata, ò che havesse istro
di recognitione di debito ò istro di conservatione in danno per

ben che apparisse ogniuno obligato in solidum ò vero che prova và che la sicurtà sia ò sia stata almeno per doi testimonij da pigliarsi sommariamente dal vicario di detto castello non ostante che apparisse principalmente et insolidum obligato et à richiesta della sicurtà ò di chi hà l'istro della recognitione del debbito ò vero istro della conserva indemne vel probationis per testimonij come si è detto sommariamente sià preso è sia ritenuto il principale à pagare il debito al creditore et à liberare essa sicurtà dal debito nel quale con quello istro apparisce obligato et le cose predette habino luogho tanto nelle cause civili quanto nelle criminali e danni dati et il Vicario deve tutte le cose predette inviolabilmente osservare sotto pena di cento soldi

17

Cap.° 17

Del non pigliarsi nessun Perrazzano à richiesta di nessun forastiero, e del modo di pigliare il forastiero

Nessun Monte Leonese à richiesta di nessun forastiero per qualsivoglia debito si possa pigliar personalmente ò trattenere se non sarà dal reo confessato il debito ma gli si faccie, e gli si osservi quella raggione in Castello di monte Leone in cause civili che si osservassero à Monte Leonesi, e questo habi loco se il Monte Leonese allegasse le cose predette

25v

et insegnarse per lo Statuto è di raggione che si deue fare al Monte Leonese nel luogho ouero fuoro di detto forastiero che lo conuengha è sia obligato tal forastiero dare à bastanza con idonea sicurtà se si domandasse è dicesse dal Monte Leonese voler quel tal forastiero riconuenire altrimente tal forastiero non sia inteso mà qualsiuoglia Monte Leonese forastiero à richiesta di qualsiuoglia Monte Leonese per ogni debito possa sommariamente esser preso è trattenuto tutta uolta che sia fatta la fede del debito per publico istro ò uero per legitimo nummero di testimonij da pigliarsi sommariamente à presso detto Vicario

Capº 12

Che qualsiuoglia possa esser preso personalmente se non si ritrouasse tenuta de suoi beni

Il Monte Leonese debitore à richiesta di altro Monte Leonese condannato ò uero che non si ritrouasse di lui tenuta de beni si possa personalmente pigliare è trattenere per ogni debito mà qualsiuoglia che fosse trattenuto per qualsiuoglia debito ò qual: siuoglia causa non si possa trattenere per qualsiuoglia altra persona per qualsiuoglia causa mentre sta ritenuto nell'istesso giorno ne il giorno di poi et nessuno per l'istesso ne per qualsi: uoglia debito possa pigliarsi in chiesa ne nella casa della sua

habitatione ne nelli giorni di domenicha ne pasquali, e se fosse preso la cattura non tengha mà subito deva esser relassato

Cap.° 13

Che il minore di venti anni è figlio di famiglia non possa per qualsivoglia causa et occasione obligare

Il minore di venti anni che non habi padre è merte di meno senza consenso del tutore ò curatore ò di doi prossimi consanguinei ne il figlio di famiglia senza consenso del padre possa à nessuno obligarsi in alcun modo ò raggione ò causa è se alcuno di loro si ritrovasse obligato ipso fatto l'obligho sia nullo, non ostante qualsivoglia giuramento ò raggione salvo et eccetto però che se quel tale minore di venti anni senza padre ò vero quel figlio di fameglia fosse maggiore di= seddici anni se fosse artefice ò lavoratore o il figlio dimo= rasse con il padre ò non contrattando ò contraendo ò trafficando di vender mercanzie è comprare è fare ogni altra cosa nel arte sua in qualsivoglia cosa mobile tanto nelli lavori et causa di lavori con conduttori è qualsivoglia altro con il quale mer= cadantasse ò facesse cosa alcuna, per le cause sopradette che nelle cose predette si tenghino come padri di fameglia et come maggiori, è tutte le cose fatte da loro vaglìano et tengano come cose et fatti de maggiori è padri di fameglia senza alcuna pena del presente capitolo ò vero qualsivoglia

raggione non ostante et le cose predette habbiano loco alle cose future et il Vicario con giuramento sia obligato tutti li obblighi è contratti fatti e fatte da qualche minore ò figli di fameglia oltre il modo predetto far cassare à richiesta del padre ò tutore ò curatore ò Madre ò di doi prossimi consanguinei è nessuno ardisca con tali persone contraere se non nel modo sopradetto sotto la pena di venticinque libre, mà di maggior età sia creso al giuramento di doi prossimi consanguinei è tutte le cose predette si faccino sommariàmente senza petitione ò libello giorno feriato, non ostante qual si voglia cosa

Capo 14

Delli animali presi nella tenuta

Li animali presi nella tenuta siano dati è si diano à governarsi per il Vicario di detto Castello à una persona degnia di fede la quale quelli governi alle spese ~~di chi domanda~~ compitenti è diligentemente le custodisca è quelle non siano adoprate sotto la pena di dieci soldi per qualsivoglia volta mà se moriranno appresso di chi li ha non per colpa di quello è non lavorando con quello, sia il danno del padrone di quelli animali quando saranno aiettate, mà se sarà colpa di chi li tiene sia obligato riemendarli, mà il prezzo del governo è custodia se altro non sarà successo rimangha in provisione del Vicario

Capo 15

Siano costretti sommariamente quelli che promettono la cosa ò prezzo

Quelli che promettono la cosa ò prezzo per causa di agiuto o servitio personale sià obligato pagare frà tre giorni à quello che lo agiuta, se quel tale che lo agiuta gli lo domandarà il che se non pagarà sià costretto ad osservare la cosa promessa ancor che per cibo è poto, et le cose predette si faccino sommariamente et espressamente senza strepito et figura di giuditio, non ostante qualsi sià giorno feriato

Cap.° 16

Qualmente li istro.ti publici overo laudi et precetti si mandino in esecutione

Il debitore citato legitimamente tanto presente quanto assente accusata la sua contumacia et visto publicamente l'istro del debito à petitione del debitore personalmente si pigli ò de beni suoi si metta in tenuta per la quantità di detto debito et spese ad eletta del d.to creditore dal Vicario di detto castello ò balio ne sià relassato fin tanto che il detto creditore non sarà sodisfatto del detto debito integramente salvo che detto reo preso possa opporre le infrascritte eccettioni ò altra di quelle contro detto istro le quali frà otto giorni sià obligato provare dal giorno del termine assegniatoli le quali se non provarà paghi à nome di pena quaranta soldi eccetto che se haverà opposto al eccettione di falsità et non haverà

provato in detto termine paghi di pena venticinque libre mà
contro li heredi debitori si osservi questo ordine cioè si citano
li heredi secondo la forma del capitolo di sopra posto de citationibus
pronuntiationibus et mutaris li quali se non verranno nel termine
di detto capitolo ad essi ò alcuni presenti si pronuntij la tenuta contro
loro la forma di detto capitolo, mà se compariranno, et haveranno
confessato il debito contenuto nel istromento si commandi à loro dal
vicario che tra dieci giorni faccino al creditore le cose contenute
in detto istromento mà se negaranno si proceda nella causa se=
condo la forma delli statuti di detto commune, tutta volta
vogliamo che contro li publichi istromenti si possa non opporre
cosa alcuna in contrario se non di prescrittione solutione ò
falzità è patti hauti tra le parti che non si contenessero nello
istromento agiungendo è stabilendo che quelle cose che si sonno
dette delle esecutioni delli publici istromenti l'istesso diciemo delle
sentenze è condanne, precetti, laudi, arbitri liquidi ò liquidati et
anche testamenti et altre ultime volontà, apresso il detto Vicario
in publica forma prodotti

Capº 17

Della domanda del conseglio del sapiente

Se alcuno dirà di essere agravato da qualche sentenza ò con=
danna. ò da qualsivoglia atto ò processo precetto ò da qualsivoglia

in nessun modo
non si includano, ma se la lite ò questione verrerà apresso
il Vicario di detto castello, frà qualsiuoglia altra persona
di qualsiuoglia stato è conditione è siti per qualsiuoglia causa
doue non aparisse publico istro' la, sentenza, laudo, ò precetto
la qual causa non si difinisse ò per sentenza non fosse difinita
frà doi mesi dal giorno della petitione già fatta dall'attore
tanto di proprio suo nome, quanto à nome di alcuno che detto
tempo passato che sarà il Vicario di detto castello in qual-
siuoglia causa ciuile sia obligato con uincolo di giuramento
sotto la predetta pena forzar le parti à compromettere, alli
arbitrj solamente, ò arbitratori come à loro parerà conuenire
se le parti non si concordassero, presto frà di loro, et se le dette
parti ò alcuna di loro ricusasse di fare il compromesso, quel
tale che ricusa non sia inteso et il Vicario subito fatto detto
compromesso sia obligato forzare detti arbitri ò arbitratori
così eletti ad accettare detto compromesso il che se non uorano
accettare paghino di pena quaranta soldi et in oltre non sia
forzato ad accettare mà si elegga l'altro in suo luogho, quali
arbitri ò arbitratori, uno ò uero più siano obligati hauer laudato
frà le parti del contenuto nel compromesso frà trenta giorni doppo
il compromesso fatto sotto la pena di cento soldi per ciascheduno

La qual pena il Vicario levi à detti per li Signori antedetti, et nie nte di meno passato detto termine il compromesso sià nullo salvo pero se il termine si prolongasse per volontà delle parti li quali arbitri ò arbitratori alhora non siano tenuti alla pena salvo anchora che se li arbitri ò arbitratori havessero ordinato alle parti ché deponessero il salario alcuno, per haver il conseglio del savio et per altre cause occorrenti et eminenti nelli arbitranti et cause sopradette é per parte ò alcuna di esse parti si trattenesse che il conseglio del sapiente non si potesse havere, et anchora altre cose occorrenti in causa adessi é nelle cause sopradette per defetto della parte ò delle parti per causa di depositione di salario o alcun difetto di quelle, ò alcuno di quelle, che alhora li arbitri overo arbitratori non siano obligati alla pena, mà piu tosto le dette parti, ò alcuna di quelle per causa della quale si trattenesse ipso fatto incorra nella sopradetta pena et debano stare dette parti al laudo, arbitrio, da darsi é portarsi da loro, ò vero per loro alhora portato é dato, é contro detto arbitrio é laudo possa opporsi cosa alcuna, ma più tosto vaglia é tenga in piena raggione, e non possano dette parti, ò alcuna di loro provocare il laudo ò sentenza ò vero arbitrio ne in conto nessuno appellarsi da quelli ne domandare che si riduchi al arbitrio di buon huomo é si così si farà da

(31)

da alcuna delle parti predette che tal provocatione appellatione ne alcun atto contro le cose predette è laudi, sentenze, arbitri, et diffinitioni, non vaglia ne tengha à raggion nessuna e se detti arbitri ò vero arbitratori circa le cose da arbitrare ò laudare diffinire terminare è decidere et far altre cose, nelle cause à loro commesse non si concordassero, subito possano et li sia lecito eleggere un buono huomo è fedele et se detti arbitri ò arbitratori non si concordassero di detto huomo subito et alhora il Vicario di detto castello sia obligato à detti eleggere il terzo, et habino detti arbitratori che haverranno lodato è guadagnino per suo salario comunemente dalle parti quattro denari per qualsivoglià libra di tutto quello che si contiene nella petitione, mà se detti arbitri ò vero arbitratori andassero fuori di terra per havere il consiglio nelle cose sopra contenute nel compromesso, laudo, habiano dalle parti le spese oltre il salario predetto, et le predette cose tutte è singole si faccino è siano fatte sommariàmente et espressamente et de plano senza strepito et figura di giuditio non ostante qualsivoglià giorno feriato

Cap.° 21

Della prescrittione delle cose mobili et immobili

Sè aluno di bona fede è giusto titolo è suo nome haurà et
terrà et possederà pacificamente è quietamente una cosa immob=
ile p lo spatio di dieci anni computatoci il suo tempo assiemi con
quello de suoi antecessori, nessuna persona possa molestare detto
possessore sotto qualsivoglia titolo raggione ò causa sopra tal cosa
è volendo agitare sopra quella ò tal possessore non sia inteso, mà
se possederà cosa mobile per lo spatio di tre anni computatoci
il suo temp assiemi con quello de suoi attori è precessori pacifi-
camente è con giusto titolo, non gli si possa mouere niuna lite,
è le cose predette non vendichino alli minori di venticinque
anni ne alle donne per la sua dote ò augumento di dote
et li assenti domandino il suo debito ò la cosa che li si deue
ò ad alcuno di loro in qualsivoglia modo raggione, causa ò ti-
tolo in termine di venti anni et se frà tal termine non lo
domandavanno passato che sarà non siano intesi in modo
aluno, mà più tosto ogni attione di giustitia sià estinta
mà se aluno haurà, terrà, ò possederà qualche cosa imobile
per il tempo di venti anni pacificamente è quietamente
che in detto tempo passato che sarà gli si possa da alcuno mu-
overe molestia ne lite alcuna, et se aluno domandasse cosa
aluna da tal possessore, non sià inteso, mà più tosto tale

possessore sia tenuto per vero Padrone é possessore di tal cosa, non ostante che il detto possessore, non provasse ne mostrasse titolo alcuno di quella cosa ne mostrar ne potesse, et le predette cose tutte habino Luogho in ogni caso predetto et ogniuno dell casi predetti é qualsivoglia di loro, nelle cose passate presenti é future, tutta via vogliamo che il presente statuto non habia luogho contro li minori in nessuna maniera mà = secondo la forma del ius commune, in quelle cause si proceda

Della raggione da rendersi á forastieri

Cap.° 22

Alli forastieri si facci et osservi quella raggione nel castello di Monte Leone nelle cause civili é criminali, che si facesse et osservasse alli monteleonesi nel luogho ò presso á quello il qte domandasse che li fosse fatta raggione di qualche Monteleonese, é sia obligato tal forastiero, di dar sadisfattione con idonea sicurtá se si domandasse é dicesse dal monteleonese che volesse tal forastiero riconvenire, altrimente tal forastiero non sia inteso eccetto però che nelli contratti é mercanzie fatte in detto castello dal forastiero, dal Vicario di detto castello si proceda sommariamente, tanto per lui, quanto contro di lui, ne giorni feriati et

è non feriati senza alcuna petitione, solamente vista la=
verità, non ostante le cose sopradette

Come si deve fare la discussione de beni

Cap.o 23

Se alcuno principalmente ò à nome di sicurtà haurà
fatto qualche debito per qual causa sarà necessaria la
discussione de beni, si facci à richiesta del creditore in
questa maniera cioè, fatta che sarà la pronuntia della
tenuta secondo la forma delli statuti, si facci la inqui=
sitione dal balio del commune frà vicini, se si ritro=
vano li beni vacanti del debitore ò nò, et se riportarà il
balio hauer fatta la inquisitione et non hauer trouato beni
vacanti alhora publicamente si bandischa auanti la porta
del palazzo et alla casa del debitore se haurà la habita=
tione altrimenti nella piazza di detto castello per il
balio di detto commune ad alta voce che chi sà beni vacanti
di tal debitore venghà frà tre giorni appresso detto Vicario
ad assegniare quelli beni alla corte, et se in termino
non verrà persona alcuna, si pronuntij dal detto Vicario
che li beni di tal debitore siano stati legitimamente discussi

è sia tenuto il tutto per piena discussione non ostante qual sivoglia solennità di raggione che manchasse, et all'hora sia data dal Vicario al creditore l'attione di agitare contro le sicurtà è possessori de beni et li nomi de debitori del debitore et sicurtà

Cap.° 24

Delli Alimenti da darsi da figlioli alli Parenti, come ancora il contrario anche

Li figlioli et figliole, et li successori di quelli siano forzati sommariamente et espressamente, che alli loro parenti bisogniosi porgano li alimenti convenienti secondo la loro facoltà è se recusaranno di fare le cose predette paghino di pena venti lire et si faccino le cose predette lasciata ogni solennita di raggione non ostante qual si sia giorno feriato è questo anche habbia luogho se un figliolo venisse in povertà che il padre è la madre sia obligato alimentarlo è governarlo sotto la detta pena è niente di meno sia obigato far le cose predette

Cap.° 25

Che il Vicario sia obligato far espressa raggione alli putti in fascie ò piccoli

Alli piccioli ò nelle fascie, sia obligato il Vicario con giur=
amento fare ò tenere espressa raggione mentre che ò pure che
procurino di non riuocare per l'auenire, quelle cose che fossero
state fatte, à raggione di minorità mà se alcuno contro di
loro opponesse escettione alcuna doppoi, non sia inteso, et le cose
fatte di loro uaglino come cose fatte de maggiori

Cap.° 26

Del bando da farsi di quello, che spregha li suoi beni

A richiesta del padre madre, fretto carnale, sorella padr=
ino nonno ò alcuno di loro, ò di doi più prossimi parenti,
per qualche prodigho à spregar li suoi beni sia obligato il
Vicario di far bandire, per detto castello, che nessuno stabilisca
ò contrai con simile persona quando malamente si serui delle
sue sostanze è se tal prodigho non hauesse doi parenti, che
il Vicario sia obligato, à petitione di un consanguineo ò parente
farlo bandire et se non hauesse alcun parente sia obligato
farlo bandire à richiesta di qualsiuoglia che lo domandi et
se alcuno controhaesse doppo il bando non uaglia, il contratto
et sia obligato il Vicario tal contratto far cassare, à richiesta

di qualsivoglia de sopradetti che lo domandasse cioè del detto prodigho ò di altri che lo domandasse

Cap.° 27

Del precetto da farsi ò vero del ritegnio da farsi al condannato, à richiesta del creditore

Il condannato à richiesta del suo creditore dal Vicario del detto commune, sia obligato venire al ritegnio, nel palazzo di detto commune per lo spatio di cinque giorni doppo il precetto fattoli dal Balio del commune per ordine del Vicario à richiesta del attore et il Vicario sia tenuto à richiesta dello attore, commandare detto ritegnio, ad ogni debitore condannato, è se non verrà in detto termine paghi per ciaschedun giorno che starà ò che stesse, cinque soldi et mente di meno, sia forzato personalmente, è sia ritenuto ne ceppi, à volontà del creditore

Cap.° 28

Della prescrittione delle cose

Sè alcuno haverà taciuto per lo spatio di venti anni è non haverà domandato il debito, non sia inteso, et la

attione di domandare passato detto tempo sia estinta mà alli minori di venti cinque anni et alle donne per le sue doti, et augumenti di dote, non giudichi la sopradetta prescrittione

Capº 29

Che si costringano li heredi à pagare li legati

Li heredi, fidei commissarij debitori, lavoratori, pensionarij, et possessori de beni del defonto, realmente è personalmente è senza strepito, è figura di giuditio, non ostante qualsivoglia giorno feriato, siano costretti, à richiesta de legatarij, à paghare li legati, et massime per cause pie fra dieci meri, doppo fatto il precetto dal Vicario in quanto che alcun termine non fosse stato instituito dal defonto

Capº 30

Come l'istro sia inteso per simolato

Vogliamo che si intenda simulato l'istro fatto surettitiamente fra le parti è che non contengha la mera verità secondo la forma la raggione del commune al quale istro

non si presti alcuna fede, ne sia inteso colui che lo produce dal Vicario di detto castello, statuendo che se alcuno havesse venduto permutato concesso, qualche cosa ò possessione mobbile ò immobile, posta nel castello di Monte Leone ò suo distretto ò nevamente vendere ò alienare permutasse concedesse, ò in qualsivoglia altra maniera trasferire, ad alcuna persona in alcun modo raggione ò causa l'alienatore ò datore havesse fatto qualchedun altro istro di Vendita permuta ò alienatione à qualcheduno, ò lui medemo ò altra persona à suo nome, in qualsivoglia altro modo in qualsivoglia luogho ad alcun altra persona, la qual persona in vigore del suo istro non fosse in tenuta ò possesso di quella cosa ò cose à lui vendute permutate date et à lui sotto qualsivoglia titolo modo raggione ò causa traslate et alienate vogliamo che d'adesso per all'hora et all'hora per adesso tale istro di quel primo compratore premutatore datore et alienatore in qualsivoglia titolo modo raggione ò causa nome e forma sia tal istro finito ò celebrato in qualsivoglia forma di parole ò concetto di quelle cose ò una ò più non possesse ò divenute da esso primo compratore per modo di possesso è tenuta come si è detto di sopra; niente di meno che

quelle cose et possessioni havesse havuto tenuto è posseduto dal

detto tempo adietro et per detto tempo sia detto istro in questa guisa

prima fatto con ogni raggione nullo è di niuna efficacia ò sost:

anza ò valore mà di adesso sia detto istro simulato et si habia

in tutto et per tutto p. simulato et le cose predette habino luogho et

si intendano nelle cose passate presenti e future, et quello il quale

volesse agitare con simile istro detto di sopra non sia inteso salvo

però et eccettuato che le cose predette non habino luogho nelle cose

ò possessione violentemente ditenute ò vero che si detenessero et

le cose predette non tenghino alli pupilli in tutto il tempo di

minorità ne assenti in tempo di venti anni

Capo 31

Che quello il quale starà communemente sia obligato

accommunare con li fratelli et altri che stanno communemente

Se alcuno che haverà fratello ò nepote et mentre che in:

siem: et communemente habitano hagustarà alcuna cosa sia

obligato communicare detta cosa al fratello ò nepote se però detto

agquistante non provarse haverla agquistata con li suoi proprij

beni, ò per qualch'altra legitima causa, mà se li fretti sorelle nepoti ò nero marritate con altri fretti sorelle ò nepoti et qual si uoglia altra persona maschie ò femmine, in qualunque grado esistenti habitassero disgionte è separatamente da se, et hauessero ò hauessero hauto beni communi paterni ò materni, ò per qual: siuoglia altra causa ò raggione per lo spatio di cinque anni non possano ne debano in alcun modo ò titolo ò causa uenire à diuisione de alcun bene ò domandare diuisione ò parte de beni passato detto tempo et se alcuno poi detto tempo di cinque anni domandasse dicesse ò allegasse alcuna diuisione da farseli ò parte da darseli, ne anche sia inteso, et le cose predette ha: bino luogho nelle cose passate presenti è future, salvo però che le cose predette non habino luogho nelli assenti ò lontani ò minori

Cap.° 32

Vedi à fogli 157. faccia 2.ª il modo di dividere. tra li fratelli

Delle Bestie date in soccita

Se alcuno dasse ò pigliasse alcuna bestia in soccita per alcun tempo quel tale che desse ò pigliasse, non possa tal soccita rompere, ne tampoco leuare le bestie date ò prese in soccita

avanti il tempo della soccita da finirsi, se non è per parte ò, vero volontà delle parti sotto la pena di venti cinque libre l'ametà della qual pena sià delli sig.ri et l'altra ametà di quelli ò quello che sarà osservante

Cap.o 33

Delle bestie prese ò condotte à Vettura

Li statutarij sopradetti hanno ordinato et stabilito che ogni=uno che piglierà ò condurrà sotto gratitudine à vettura da qualsivoglia persona alcuna bestia, sià obligato conseg=nare detta bestia al suo prone libera, e senza difetto conforme ha hauto quella dal prone di tal bestia et se tal bestia morisse apresso di chi la havesse presa ò condotta, sià obligato detta bestia di rifare secondo la stima da farsi, al'hora dalli esti=matori del commune

Cap.o 34

Della pena di quello che levasse alcuno di tenuta ò possessione

Se alcuno levasse di tenuta ò possessione di cosa immobili alcun altro ò quello turbasse ò molestasse paghi di pena venti

cinque libre, et di cosa mobile paghi cento soldi et venda la tenuta mà se alcuno haurà molestato ò molestarà alcuno nella tenuta datali dalla corte paghi per ciascheduna volta, da quaranta soldi, et venda la cosa

Cap.° 35

Della pena di quello che domandi un debito pagato

Se alcuno domandarà un debito pagato ò cessarà di fare la refutatione del debito pagato paghi di pena il doppio della quantità del predetto debito, niente di meno à domanda del pagatore l'istesso vicario sia obligato forzare detto domandante ò suoi heredi dell detta pagha à farne la quietanza finche l'haurà fatta

Cap.° 36

Non si deve pigliar pegnio da uno che habia padre

Che niuno possa ò deva à raggione di pegnio, ò titolo di di alcuna alienatione pigliare pegnio alcuno da ogniuno che havesse il padre, ò che familiarmente habitasse con il padre mentre che il padre viverà in pacifico e buon senso senza volontà ò consenso di detto suo padre, et quello che

contra farrà paghi di pena dieci libre per ciascheduna volta et venda il pegnio ò cosa alienata ò pegniorata salvo però quando il pegnio fosse preso per fatto del comune

Cap.° 37

Che le vendite et alienationi fatte legitimamente, siano da osservarsi inviolabilmente

Se alcuna vendita ò alienatione fosse fatta, ò si facesse per lo avvenire ad alcun castellano ò del distretto di detto castello, dà alcuno di detto castello, d'alcuna cosa mobile ò immobile, il venditore ò alienatore sia obligato è debba osservar pienamente detta vendita ò alienatione, et di vi=fare ogni spesa al istesso contrahente ò compratore, che detto contrahente ò compratore ò altro per lui havesse fatto se la predetta vendita ò alienatione sarà fatta legitimamente, et sia aggionto à questo capitolo che il Vicario di detto com=une sia obligato con giuramento ricercare et ritrovare tutte le compre fatte ò da farsi delle cose immobili ad

38

alcuno castellano ò del distretto di detto castello da alcuna persona non sottoposta al predetto commune, et quelle compre fache mettere nel catasto di detto compratore et questo si intenda di quelli che in detto catasto non fossero posti

Cap.° 38

Delle cose communi da dividersi ò chiudersi

Qual si voglia che havesse una casa commune, con qualche suo compagnio in detto castello ò suo distretto, et il compagnio la volesse chiudere ò tramezzare, sia tenuto il compagno è deva chiudcola ò tramezare secondo il suo potere, et se del chiuderla ò chiusura non fossero d'accordo alhora li terminatori del commune devano dechiarare detta divisione et quello sarà fatto da loro si deva osservare dalle parti sotto la pena di venti soldi

Cap.° 39

Di quello il quale pigliarà denaro in presto per causa di dar agiuto

Qual si voglia che pigliarà in presto denaro per causa di agiuto sia obligato, il promesso agiuto di dare al conduttor suo

nel tempo promesso, à requisitione di esso conduttore il che
se non farà per causa di malatia ò altro giusto impedim=
ento non si scusasse, il Vicario di detto castello, lo sforzi
personalmente senza dilatione nel palazzo di detto com=
une à richiesta del conduttore à fare una delle doi cose
il Locatore del opere sue, cioè, ò à prestare opera o agiuto come
promise ò vero à restituire il denaro al condottore preso in
presto dal detto per quella causa al doppio, mà se alcuno
haverà promesso di mattino p quel giorno, ò quello seguente ad
alcuno di andare ad opera ò agiuto per prezzo è non anderà
sià obligato refare al detto Locatore il suo danno et interesse
sotto la pena di cinque soldi

Capo 40

Della pena del lauoratore che estraesse le biade dal campo
senza licenza del Prone

Il lauoratore della terra di alcuno Monteleonese ò vero
habitante in Monteleone non estraa biade dal campo senza
licenza del padrone del campo sotto la pena di cento soldi
è sià obligato il lauoratore di cercare il prone che vada

per la parte sua della biada, la qual cerrha si faccia almeno alla presenza di doi testimonij è se non andasse non possa in oltre partire le biade da se stesso, mà sia obligato aspettare il prone per doi giorni ne quali se non andasse alhora sia lecito al lauoratore passati detti doi giorni partire le biade alla presenza di doi testimonij e pigliare là parte sua et là parte del Prone lasciare è non si possa partire la biada senza la presenza delli doi testimonij sotto la predetta pena, è sia obligato il lauoratore di lauorare fedelmente senza fraude, et à tempo debito il che se non farrà sia obligato è mendare il danno secondo la stima di doi Vicini del luogho et quando la terra sarà maese sia obligato il lauoratore darli almeno cinque solchi, auanti il seme mà se trouerà recoltare la terrà è lauorare il lauorato sia obligato detta terra radere et abrugiare la stoppià et detta terra àrare almeno doi uolte auanti il seme, è non possa il lauoratore dare il colto ad alcuno à seminare senza licenza del Prone sotto la pena di cento soldi et in ogniuno de casi predetti alla restitutione del danno et in terresse al Prone, è niente di meno il lauoratore del colto sia obligato

recoltare è lauorare come si è detto di sopra, mà il Padrone non possa leuare il colto ad alcun lauoratore, se non li darà dieci soldi p staro, et all'hora gli sia lecito torre il colto et tenerlo è lauorarlo per se et darlo ad altri senza pena et altrimenti lo togliesse paghi la pena predetta mà se il lauoratore non vorrà recoltare la terra sia obligato di renuntiare detto colto al Padrone quindeci giorni auanti il finè del mese di Agosto è se non lo renuntiarà sia obligato farlo et lauorarlo conforme si è detto di sopra, è se renuntiarà il colto al Padrone si intenda il colto renuntiato con tutto il frutto delli arbori che fossero in detta terra, se non fossero altri patti tra di loro li quali inuiolabilmente si debano osseruare, mà se il lauoratore vorrà recoltare la terra sia obligato totalmente detta terra ricoltare, et anchora, se lauorasse più pezze di terra et vorrà recoltare che sia obligato recoltare tutte le terre, et in detti casi non possa recoltare per parte è non per la parte, et altrimenti detti colti totalmente lasciare al Padrone, è siano obligati li Venditori compratori permutatori et alienatori di alcuna cosa ò più, in qualsiuoglia cosa ò alienatione di cosa

40

reseruata al lauoratore per raggione di lauore penzione ò
fitto ~~che~~ non si possino à lui leuare con raggione alcuna, è se il
detto uenditore, per mutatore ò alienatore di alcuna cosa data
à lauoro ò pentione, ò fitto non reserbava le raggioni al lauoratore
della penzione ò fitto nel tempo della uendita, è la permutatione
ò alienatione di qualsi uoglia cosa uogliamo che da adesso tal
uenditore ò alienatore di quella cosa locata sia obligato al
conduttore al danno et interesse solamente del suo proprio, et
non possa il lauoratore pensionario ò fittuario per alcuna
raggione cacciarsi dalla possessione per alcuno contro la sua
uolunta, sin che haurà compito il suo tempo, et nessuno possa
ò habbia ardire di leuare il frutto che toccavà al lauoratore
senza sua licenza sotto la pena di venticinque libre, et
tutti li lauoratori che haueuranno hauto alcun podere ò terra à
lauorare, non possa in alcun tempo del lauore renuntiarla
mà più tosto siano obligati à lauorarla sotto la pena di cento
soldi è niente di meno sia obligato lauorare detta terra

Cap.° 41

Che le doti delle Donne siano salue

Le doti delle donne siano salve è non possano ne debano da nessuno esser molestate con occasione di alcun Malefitio commesso ò da commettersi dà alcuno delle loro fameglie mà ad esse si assegnino de beni di quelli le quantità delle doti sue secondo la forma della raggione, et le cose predette non vagliano ne habbino luogho nelle donne che commettessero alcuno malefitio ò delitto, alla pena de quali sia forzato il marito per la moglie cioè per là dote della moglie

Capo. 42

Che se alcuno vorrà vendere ò permutare de suoi beni sia obligato ricercarne prima il suo consorte

Se alcuno di detto castello ò suo distretto, havesse alcuna sua possessione la quale volesse ò vendere ò permutare sia obligato ricercare il suo consorte ò più vicino di tal vendita da farsi et se quel consorte ò più vicino volesse comprarla sia obligato venderla à lui, è se non si potranno concordare del prezzo siano obligati di eleggere doi buoni huommini, et quello che da loro sarrà fatto ò detto tengha è vaglia è non si possa da alcuno delle parti revocare et se alcuno altrimenti venderà

ò vero permutarà paghi di pena 20 soldi, e detta uendita ò permutatione non uaglia ne tengha in alcun modo mentre che detti siano obligati di fare la dechiaratione delle cose predette in termine di un mese dal giorno della elettione fatta di quelle, altrimenti il detto possa uendere ò permutare à chi uorrà senza pena, e uaglia e tengha con ogni raggione, non ostante le cose sopra dette

Cap.° 43

Che in caso di dote alimenti cibo, è bere, mercanzie et altre cause, à quali non sia necessario si proceda sommariamente

In tutte è singole cause di dote tanto nel domandare quanto nel repeterle, anchor che di alimenti cibi mercanzie, che si facessero da terra Nano a ferr:ᵃʳᶻᵃⁿ nel castello di Monte Leone ò altroue ò uero da forastiero à forastiero è dove fossero fatte ò uero che si facessero dà forastiero à forastiero in detto castello è suo distretto et in altre piccole cause quali non ricercassero altro bisognio secondo la forma della Giustitia ò ius commune il Vicario di detto Castello possa procedere sommariamente et de plano senza strepito et

figura di giuditio et senza domanda ò petitione alcuna in scriptis dà porgerseli mentre che si servia simile petitione simplicemente in actis di detta Corte et di abreuiare li termini occorrenti et diffinire le dette cause solamente uista la uerità conforme à esso parerà non ostante qualsiuoglia tempo ò giorno feriato

Libro Terzo

Capo p.o

Che il Vicario sia obligato di vender raggione à chiunque là domandara, sopra le question Criminali

Habbiamo statuito et ordiniamo che il Vicario di detto Castello sia obligato et debba rendere raggione tanto sopra il Ciuile quanto sopra il Criminale à qualsiuoglia che lo domandarà nel palazzo Commune, et iui dare le sentenze criminali assolutorie, et condannatorie nel conseglio de conseglieri di detto castello et deua far citar le parti à uedere le sentenze personali ò uero alle case delle loro habitationi ò uero doue sono soliti di retornare, et se altrimenti si farrà di quello che si è detto tal condanna ò sentenza non uaglia in raggion nessuna

Cap.° 2 42

Del ordine di procedere nelle citation, ne misfatti

Quello il quale sarà accusato ò inquisito dalla corte di Monte Leone per causa di misfatto, ò quasi di delitto, ò quasi di colpa ò vero ingiuria dal che si impone la pena dalla forma della raggione ò capitoli del presente statuto ò ordine di detto Castello Di ordine di detto Vicario sia citato dal Balio di detto commune, et all'istesso incontinentemente frà tre giorni sia obligato il Vicario mandare per il Balio del commune la cedola della Citatione scritta, quale contengha tutto quello del quale è stato accusato ò vero sia inquisito ò trovato contro di esso con il termine di doi giorni da assegniarsili nel termine de quali sia obligato venire è comparire avanti di lui al suo Palazzo à cassare dette accuse, ò inquisition che contiene detta cedola et scusarsi da quelle et defendersi et quando in questo termine non sarà comparso personalmente, et non si sarà scusato ò risposto passato detto tempo dal Balio di detto commune con publica et alta voce avanti la porta del Palazzo et casa del citato sia citato, nella qual citatione si assegni al citato il termine di tre giorni, à venire è rispondere avanti la corte nel termine del quale se non verrà è non responderà et idoneamente non

prouvervà di pagare la pena, sia tenuto per confessato et
per conuinto di tutte le cose contenute nella accusa ò inquisitione
Mà se l'accusato ò inquisito non hauesse habitatione in detto
castello ò suo distretto sia citato in piazza et auanti la porta
del palazzo di detto Castello con publica et alta uoce dal
Balio del commune nel modo sopra detto, et nelle predette
citationi si esprima dal Balio il maleficio ò delitto del quale
è accusato ò inquisito, et al'istesso si assegni il termine di
cinque giorni nel quale debba comparire personalmente et
scusarsi dal misfatto et se non uerrà in questo termine
è non si scusarà sia tenuto per confessato è conuinto del
misfatto, ò delitto del quale è accusato ò inquisito. Mà se
l'accusato ò inquisito comparirà doppo passato il termine auanti
che sia data la sentenza è uorrà rispondere et alla corte et al
cammerario del commune paghare 20 soldi, alhora la sua
risposta è difesa si pigli et non sia tenuto per contumace, et in
qualsiuoglia risposta fatta si assegni al accusato ò inquisito il
termine di otto giorni alla defesa, quale se non farà nel d.to
termine sia condannato alla pena douuta Mà nell altri misfatti
da qual seguitasse la pena di uenti soldi da quello in giù se li
assegni il termine della difesa ad arbitrio del Vicario, Ma il
Vicario sia obligato auanti che dia la sentenza contra alcuno delin=

quente debba un dì auanti la publicatione delle sentenze farli citare dal Balio del commune personalmente, ò uero alla casa delli delinquenti, habitatione propria ò allocata et tutti quelli quali uorrà condannare per quel giorno che darà la sentenza ad effetto che venghino à uederla ò sentirla et perentoriamente, la qual citatione se non si farrà à ciaschedune dà se come si è detto, la sentenza da farsi non uaglia anzi con ogni piena raggione sià nulla. Mà se alcuno producesse articoli ò testimonij per la proua ò difesa è scusa sià obligato detto Vicario di ammettere detti articoli ò testimonij et contro tali testimonij dal detto uicario non si faccia nouità alcuna ò impedimento per il quale si cessasse di dire la uerità, et se farrà il contrario, il processo non uaglia in conto nessuno

Cap.° 3

Che qualsiuoglia maggiore di 12 anni possa accusare delle ingiurie fatteli dall'altri

Li Pupilli che non hauessero padre, et figli di fameglia, et qualsiuoglià altra persona maggiore di 12 anni possano accusare qualsiuoglià tanto maschij quanto femmine di tutte è singole ingiurie fatteli tanto real quanto personali, et in Giu:

ditio et interesse senza consenso de Tutori ò curatori d'altri et altri che fossero à loro sopra ò dopo à qual havessero potestà et di agitare e causare in cause criminali, et quello che sarà fatto da loro vaglia ò tenghi à pena raggione, non ostante che il consenso delli predetti non fosse prestato Saluo però il Cap.° che parla del Gastigho de Minori sotto la rubrica, di quello che Gastigha il Minore di 14 anni non sia obligato alla pena: Quale statuto in tutti li capitoli in esso espressi, si debba inviolabilmente osservare

Cap.° 4

Della Pena di quello che non provava l'accusa che haurà fatta nelli misfatti

Se alcuno accusarà ò qualche altro ò vero lo infamarà di qualche malefitio ò criminalità ò accesso ò accusa, et non la provera ~~[illegible]~~ sia tenuto alla pena del taglione cioè che sia obligato pagare quella istessa pena che toccarebbe allo accusato ma se l'accusato denuntiato ò infamato havesse commesso il delitto del quale fosse accusato & il Vicario di detto Castello (sotto pena di venticinque 25 libre: passato detto tempo) lo debba promulgare in general' conseglio ordinando che il Vicario di detto Castello

mentre gli si porgerà l'accusa ò denuntia di qualche misfatto ò eccesso liuatone però li danni dati sia obligato pigliare da quel tale accusatore ò denunciatore idonee sicurtà di pagare la pena predetta se non prouasse l'accusa nel termine stabilito

LIVAToer

Cap.° 5.

Che il Vicario sia obligato di finire tutti li processi in un mese saluo però legitimo impedimento

Che in termine di un mese deua il Vicario di detto Castello da quando sarà data l'accusa ò inquisitione terminare è diffinire tutte è singole le cause ciuili ò criminali et di tutte le accuse ò inquisitioni dar le sententie assolutorie ò condannatorie tra detto termine sotto pena di dieci lire quando però la pena del delitto esceda la quantità di quaranta soldi dà quello poi in giù possa è vaglia gastigare li delinquenti senza alcuna scrittura mentre che costi il maleficio ò delitto per confessione del accusato ò viceversa ò vero per legitima attestatione di testimonij degni di fede le quali sentenze si deuano fare nel consiglio di detto Castello agiongendo che se sopra le accuse ò vero inquisitioni si douero testimonij à difesa et il Vicario di

detto commune fosse occupato in negotio di detto Commune ò sarà impedito da qualche giusta causa debba preferire ogni volta frà dui mesi sotto la predetta pena

Capo 6

Che il Vicario sia obligato di dar le copie, alli accusati ò vero inquisiti

Li processi et tutti li atti fatti ne maleficij nella corte sia obligato il Vicario di detto Castello, scrivere nel libro del commune di detto Castello, à richiesta ò volontà dell' accusato ò inquisito è doppo che l'accusato ò inquisito haverà risposto alla accusa ò inquisitione et haverà dato le sicurtà et haverà preso il termine alle difese, et doppo che li testimonij prodotti ò indotti sopra la inquisitione ò accusa haveranno giurato et haveranno testificato publicati et aperti mostrarli al notario che sarà con l'accusato ò inquisito, et con le sue proprie mano dar le copie à detti accusati ò inquisiti di tutti li atti attitati nelle cause predette alle spese di detti accusati ò inquisiti sotto pena di cento 100 soldi è niente di meno se farà altrimente et non vorrà esibire detta copia quello che poi sarà fatto non vaglia ne tengha con raggione alcuna

Cap.° 7.- 45

Che si proceda di nuovo contro li assoluti per difetto dell'atti

Possa è sià obligato il Vicario di detto Castello contro li assoluti di qualche maleficio per difetto di atti non à pieno composti di nuovo procedere è supplire il difetto per la assolutione di simil sorte non ostante la pena che pagasse lo assoluto se legitimamente fosse condannato et ciaschedun futuro Vicario ò successore sià obligato far le cose predette sotto la detta pena se dal suo precedente non fossero state fatta

Cap.° 8.-

Non sià obligato alla pena quello che castigavà un minore di quattordici anni

Non sià obligato à pena nessuna, quello il quale riceuerà alcuna ingiuria da un Minore di quattordici anni èche con la mano uacua senza sangue, una uolta, ò doi, tanto il maestro della scuola quanto qualsiuoglia arteggiano con correggiate, con la correggia ò scapezzate, ò per tirar capelli sotto bona fede è senza fraude; eccetto pero con il sangue che sià obligato omninamente.

se quel tale che gastigava non sarà in parentato al gastigato sotto al quarto grado secondo la forma et ius Canonicho

Capo 9 –

Della Pena delli Bestemiatori di Iddio è de Santi

Se alcuno Bestemierà Iddio ò la Vergine Sant.ma sua Madre ò vero niuno di loro maledirrà paghi venti 20 libre et la istessa pena sia di quelli che percotessero ò con qualsivoglia sorte d'armi ò altra cosa la Immagine di Iddio ò Vergine Maria la qual pena se tale delinquente non pagasse fra dieci giorni dal giorno della condanna da farsi di lui paghi la predetta pena con il quarto di più mà se dirrà alla presenza di Iddio ò sua Madre è contra di loro adonta et al dispetto ò vero dicesse [redacted] della Vergine Maria ò sia Iddio ò vero altre parole ingiuriose et vituperose paghi quaranta 40 soldi per qualsivoglia parola et qualsivoglia volta mà se alcuno poi maledicesse qualche Santo ò Santa di Iddio ò a qualcheduno di detti Santi ò Sante dicesse parole ingiuriose è brutte ò facesse le fiche verso il cielo ò pittura ò figura di qualche Santa ò Santo percotesse paghi ogni volta quindeci 15 libre mà se dirrà contra qualche

Santa ò Santo adonta è dispetto ò per la potta & paghi ogni volta venti 20 soldi, ma se giurarà per il sangue ò corpo di Christo, Iddio ò Vergine Maria ò per qualsivoglia membro ò intestino ò simili parole brutte che dicesse, di Iddio ò della Vergine Maria ò Sante ò Santi paghi per ciascheduna volta cinque 5 soldi

Cap.° 10

Della Pena di quello che farra ingiuria contro li Priori ò commune di detto Castello

Nessuno ardischa di fare ingiuria ò cospiratione contro li Priori ò commune di detto castello ne vada al palazzo del comune ne à casa del Vicario di detto Castello armata mano ne leui à rumore la terra sotto pena di cinquecento 500 libre è se non paghara detta pena in termine di dieci giorni dal giorno della condanna fatta di dette cose sia menato al loco della Giustitia et ivi li sia tagliata la testa, afinche totalmente mora et nessuno ardische di levare al Vicario di detto Castello nessuno catturato ne vi si apponga ò dia impedimento ad effetto che non sia menato alla Corte ò dia impedimento all'offitiale che non faccia l'offitio suo contro qualsivoglia sotto pena di venti cinque 25 libre, et sia obligato pagare quello che toccan

di pagare al catturaro ò che fuggirà, al Vicario di detto Castello per quel impedimento predetto

Capo 11

Delle Parole Ingiuriose

Se alcuno dirà parole ingiuriose ad alcuna Donnà cioè porcha, sozza, somara, scompisciata, ò altre simili presente il vicario di detto commune ò nella corte ò nel palazzo del commune, ò in piazza del Castello ò in qualche Chiesa paghi quaranta 40 soldi per ciascheduna parola, et per qualsivoglia volta, et in altri Luoghi paghi dieci 10 soldi mà se dirà ad alcuna Donna Puttana Ruffiana et altre cose simili paghi le sopradette pene mà se dirà ad alcuno tu menti, ò qualche simile parola ingiuriosa, paghi nelli lochi sopradetti dieci libre et in altri Luoghi cinque 5 libbre mà se alcuno dirà in detti Lochi à qualche altro cornuto, proditore, Ladro, falso, io ci ho messo le corna ò vero il tale ci ha messo le corna, ò dirà al marito, la tua Moglie ti mette le corna et cose simili paghi in ogni caso predetto, et per ogni parola et per ogni volta dieci 10 libre, mà nelli altri Lochi mezza pena

Capo 12

Della Pena di quelli che faranno insulto

47

Se alcuno farà insulto à qualche altro con arme, à Casa, al Molino, Cappanna, Ara, Possessione propria, ò allocata al assaltato in Monte Leone, ò suo distretto, paghi di pena quaranta 40 libre, et la pena della percossa se haverà percosso, mà se sarà senza arme diece 10 libre, mà l'insulto alle case con armi si intende quando insultando intrarà in Casa Molino, Cappanna, Ara, ò possessione propria ò condotta, ò almeno che andarà all'limite, ò sopra il limite della habitatione, Molino, Cappanna, Ara, ò Possessione, l'insulto senza armi si intenda alli lochi predetti quando alcuno con animo irato, et ingiuriosamente si moverà da un Luogho ad un altro per più è più passi et andarà contro alcuno, ò che percotesse ò nò, ò vero andarà alli lochi predetti doue havesse hauto l'ingiuria, alhora paghi la pena tanto del insulto quanto della percossa, mà se alcuno con armi contro alcuno farà insulto in altro Luogho in Monte Leone ò suo distretto paghi diece 10 libre, mà se senza arme paghi cento 100 soldi et in questo caso si confonda l'insulto per la percossa.

47v

se sarrà stata maggiore la pena della persona che l'insulto del predetto et il predetto insulto fatto in altro loco che nelli lochi sopradetti, vogliamo che sia inteso esser fatto senza armi quando alcuno con animo irato et mal modo si moverà de luoghe et venrà in altro luoghe per più passi contro alcuno, mà con armi si intenda quando alcuno con animo irato et mal modo si moverà da un loco ad un altro contro alcuno per più è più passi con le armi et quello il quale sarra assalito con armi si possa difendere et percuotere quello che lo assaltarà con moderatione

Capo 13

Della pena di quello che metterà mano alle armi contro alcuno et percuoterà alcuno con armi ò senza

Se alcuno ingiuriosamente caciarà mano alle armi contro alcuno altro paghi di pena cinque 5 libre, mà se alcuno farra l'homo adosso ingiuriosamente con alcuna sorte di armi di ferrò ò quelle lanciarà ò buttarà è non percuoterà paghi di pena venticinque 25 libre. mà se buttarà ò tirara legni ò bastone ò fanghe è non percuoterà paghi cento 100 soldi, mà se alcuno percuoterà alcun altro con qualche sorte di arme.

di ferro ò ferramento, ò sasso in Gola ò dalla Gola in sù con effusione di sangue paghi per ciascheduna percossa di pena cinquanta 50 libre se da quella percossa fatta in faccia evidentemente non rimaneva cichatrice ò segnio mà se rimarrà cicatrice ò segnio paghi di pena cento 100 libre, se quella cicatrice non sarà troppo brutta; al che si stia à descritione del Vicario di detto Castello con il conseglio di medici esperti, ma se la cichatrice sarà assai brutta paghi di pena doi cento 200 libre, ma se alcuno percotesse altri con detti armi ò alcuno di detti armi in gola ò dalla gola in sù senza effusione di sangue paghi di pena per ciascheduna percossa venticinque 25 libre. mà se alcuno percotesse qualche altro con dette armi dalla gola in giù, con effusione di sangue paghi venticinque 25 libre per qualsivoglia offesa ò dir meglio per ciascheduna percossa; mà se percoterà con dette armi senza efusione di sangue paghi dieci 10 libre per percossa ma se alcuno percotesse con Lancia non ferrata, ò con qualsivoglia sorte di arme senza ferro ò non di ferro ò non ferrate, in gola, ò dalla gola in sù con efusione di sangue paghi per ogni percossa venticinque 25 libre quando però non rimarrà segnio della percossa fatta

in faccia, mà se vi ni averà segnio paghi di pena cinquanta 50 libre, ma se percuoterà con dette arm. dalla gola in sù senza effusione di sangue paghi dièci 10 libre, mà se da quelle percossa si uedrà ò restarà gonfio, ò liuido in faccia paghi dièci 10 libre per percossa, mà se alcuno con qualsiuoglia sorte di arm. percuoterà alcuno altro in testa, ò altra parte del corpo con rompere l'osso paghi cento 100 libre, ma se lo percuoterà in un occhio et lo cauerà ò farà in maniera che non ci ueda paghi doicento 200 libre, mà se percotendolo in faccia et li cauerà denti ò romperà paghi per ciàschedun dente uenti 20 libre, oltre le pene limitate nel presente capitolo circa le percosse con arm. ò senza ma se percuoterà in maniera che ~~offenderà~~ ò leuerà ò taglierà qualche membro ~~paghi~~ di pena doicento 200 libre, et in questo caso nel nummero delli membri non si intendano le dita delli piedi ma se alcuno percotendo leuasse qualche deto di piede paghi per qualsiuoglia deto ò uero percossa dièci 10 libre, mà se alcuno percoterà con qualsiuoglia sorte di arme, et debilitarà membra, paghi per ciàs~~che dun membro~~ debilitato è per ~~quali~~ ciàscheduna percossa cento 100 libre, et della debilitatione del membro si deua stare alla dechiaratione di medici esperto, mà se alcuno offenderà con dette arm.

che non fossero di ferro ne ferrate, dalla gola ingiù senza 49
effusione di sangue paghi di pena per ogni percossa venticinq:
25 libre, mà se senza ~~sangue~~ armi percuoterà ~~sen~~ con la
mano vacua ò con un calcio ò con piedi in faccia con effusione
di sangue paghi di pena cinquanta 50 ~~[illegible]~~ libre per percossa
mà se non oscirà sangue ne paghi per percossa venticinque 25
libbre, mà se alcuno percuoterà senza armi, nella Gola
ò dalla gola in sù fuori che in fronte con sangue paghi per
percossa venticinque 25 libre mà senza sangue dieci 10 libre
mà chi percuoterà senza armi dalla Gola in giù con sangue paghi
per percossa venti 20 libre mà senza sangue 10 dieci libre
mà se spingerà qualcheduno è che non caschasse paghi ff
spinta dieci libre 10 – mà se caderà in terra in quel caso
paghi quindeci 15 libre mà se lo strascinarà paghi quaranta
40 libre, mà se pigliarà qualcheduno per li capelli ò per la
gola ò per qualche membro dalla Gola in sù paghi di pena dieci
10 libre et se lo pigliarà per il naso paghi quindeci 15 libre ma
se lo pigliarà per la persona ò per li panni dalle gola in giù paghi
cinque 5 libre, et se li leverà ò straccerà panni di dosso paghi dieci
10 libre, et sia condannato alle emende di quelli panni et se le

49 v

levava la berretta ò capuccio ingiuriosamente di capo paghi di pena venti 20 libre, è se pigliava qualche donna per la persona fuori che per li capelli si castighi come sopra si contiene in presente capitolo, mà se la pigliava per li capelli paghi dieci 10 libre, et se sputava in faccià à qualcheduno paghi cento 100 soldi, et nell altri lochi dieci 10 soldi, et se perciotevà con fangho sterchо et altre porcharie in faccia paghi venti 20 libre, et in altri luoghi l'ametà della pena et sià tenuto alla emenda de panni se li havesse machiati ò danneficati, Mà le donne di qualsivoglià età anchorche minori di 14 anni et maggiori di 10 anni che tra loro havessero risse, ò comettessero qualche malefitio, siano gastigate per l'ametà della pena de presenti capitoli et in tutti li capitoli del volume dello Statuto, fuori che nelli danni dati, et altri casi espressi nel presente volume commandando, è decretando, che quello che comincerà la rissa sarà di parola, quanto di fatto in tutti li capitoli detti di sopra sia castigato con il doppio della pena qual pena doppià sià intesa per semplice

Pena delle Donne

Capo 14

Della Pena di quello che commetterà omicidio

50

Ogniuno che commetterà omicidio, ò ammazzarà alcuna persona sià castigato delle spetta, in maniera che mora, se sarrà nelle forze del commune, mà se non fosse nelle forze del commune et fosse contumace, sià condannato nella predetta pena, et si bandischa dal Castello, et sia dishretto come omicidiale et tutta la sua robba si publichi et appliche alli Prori di detto Castello, et ogniuno possa per pigliar tal huomo offenderlo et amazzarlo senza pena

Cap.° 15

Della Pena di quello che farra Vendette

Se alcuno havesse riceuto alcuna ingiuria ò vero offesa di qualcheduno et esso ó qualche suo parente facesse la vendetta contro qualche parente del offendente, fino al terzo grado paghi quello che farrà le vendette il doppio della pena del maleficio commesso, la qual pena doppia si intenda per semplice

Cap.° 16

Che quello che commettesse omicidio sparrendo non sià obligato alla pena

Se alcuno senza dulo sparrendo li tirsani percotesse alcun

di loro senza arme di ferro ò ferramenti ò con sasso senza sangue o rottura di ossa non sia tenuto à pena è à sale tramezzo è percossa si deva stare et senza duolo si creda al giuramento di quello che sarà percosso, se non gli si provava il contrario

Cap.° 17

Che li parenti percotendosi dà se stessi ò tra di loro in niuna maniera siano tenuti alla pena

Li parenti da qualsivoglia linea appartenenti, fino al terzo grado, trà di loro, ò vero l'uno con l'altro che si percotessero ò con armi ò senza ò con effusione di sangue ò nò, cometteindo pero criminalità leggiera si gastighino con mezza pena, in tutti e singoli sopradetti Capitoli, mà se frà di loro nascerà gran delitto ò offesa siano gastigati con la pena contenuta nello Statuto conforme si gastigano li altri stranieri mà se il marito percotesse la sua moglie senza armi ò con effusione di Sangue ò nò, et anche con parole ingiuriose et cose simili non sia gastigato, et questo non vogliamo che si intenda in delitti gravi conforme si è detto di sopra Mà se il Padre ò la Madre percotesse il figlio ò figlia con effusione di Sangue ò nò non sia tenuto à Pena nessuna, se pero il percosso ò la percossa non morisse per le percosse ricevute ma

se li figli o figlie percotessero la madre overo il padre, patischino una delle infrasc. pene cioè, o la pena contenuta nello statuto commune imposta del misfatto commesso, ò dimori per doi mesi nelle carceri, ò vero di mori per un anno fuori del castello è suo distretto et curia a pagar queste pene, si stia alla volontà del padre ò madre che haueva riceuta l'offesa, et questo si intende de figli ò figlie che hauessero quattordici età anni et da quello in sù ma da quello in giù si stia all arbitrio del padre ò della madre, il quale ò la quale niente di meno sia tenuto al pagar la pena, li famegliari tanto maschi quanto femine che stessero ad un pane et ad un vino, tra loro ò vero l'uno che percotesse l'altro per qual si voglia causa et facessero pace per publico instro. auanti la sentenza non siano obligati alla pena, se non che del omicidio, et si intendano per famegliari anche quelli che si tenessero in casa per guarda ò gras. o per causa di parentela ò di pertinenza stabelendo tuttavia che il grado di consanguinità si intenda nel presente capitolo et nell altri capitoli in civile ò in criminale secondo il Jus Canonicho et così in detto grado non si includadono li fratelli et in detto

è singoli Capitoli sopradetti non si possa procedere per inqui=
sitione ex off.o senza querela è denuntia del ingiuriato, del
Padre delli Madre è fratello Carnale, et se si procedesse il processo
non vaglia in nessun modo, se non che di detti delitti ò alcuno di
essi non ne succedesse omicidio, in qual caso il Vicario possa
è deva procedere secondo la forma delli capitoli di detta Poena

Capo.o 16

Delli furti

Chi commetterà furto in denaro ò robba alla valuta di
venti 20 soldi da quello in giù paghi di pena cento 100 soldi
et se non pagharse detta pena in termine di dieci giorni dal
giorno della condanna sia messo nelle carceri et iui sia tratte=
nuto fin che con effetto haverà pagato integramente la detta
pena, ma se il furto sarà da venti 20 soldi in sù fino à
cento 100 paghi venti 20 libre, ma se sarà il furto da cento
100 soldi fino à dieci 10 libre, paghi cinquanta 50 libre, et deva
essere condannato, mà se il furto sarà da dieci 10 libre fino
à venti 20 libre, ò cosa ò robba alla valuta di questa quantità
paghi cento 100 libre, et in qualsivoglia di questi casi se non

pagharà intieramente la sua condanna in termine di dieci
giorni dal giorno che sarà stato condannato in pecunia nu=
mmerata sia frustato per tutto detto Castello et niente di meno
sia riposto in le Carcere et non sia relassato fin tanto che
con effetto non haverà intieramente pagata la sua condanna,
Ma se alcuno robbarà alcuna quantità di denaro ò robba
di valore di venticinque 25 libre in sù paghi di pena doicento
200 libre, qual pena se non pagharà in dieci giorni in
pecunia numerata con effetto et intieramente, sia frustato
per tutto il Castello et di nuovo sia menato al loco della
giustitia et iui con un ferro focato et si merchi in faccia
di manierà che in perpetuo si vede detto mercho senza fallo
alcuno, stabelendo di più che in tutti li sopradetti casi sia dal reo
rifatto il danno à chi lo haverà patito, et le cose predette habbino
loco solo nel primo furto, ma nel secondo furto tutte le dette
pene pecuniarie siano radoppiate, ma quello che sarà solito
à robbare, ò vero quello che sarà publico Ladro, è famoso sia
impiccato in manierà che del tutto mora et sia separata
l'anima dal suo Corpo

Capo 19

52 v.

19

Della Pena di quelli che robbava alcuno

Siano impiccati alle forche li publichi è famosi Ladri
et assassini di Strada in maniera che del tutto morano, mà
se alcuno per forza robbava qualche altro in Strada publica
et la robba ò denaro che li levasse, fosse di valore di dieci 10 lib.
paghi di pena cinque cento 500 libre, et se in termine di dieci
10 giorni doppo che sarà pervenuto in forza della Giustitia
non pagasse detta pena sià menato al luogho della giustitia
et ivi sià impichato à finche mora, mà se la robba ò denaro
fosse al valore di dieci 10 libre in giù fino à cento 100 soldi
paghi di pena cento 100 libre, la qual pena se non paghava
in termine di dieci 10 giorni dal giorno della condanna
gli sià taghata la destra orechia in maniera che sià separata
dalla Testa et niente di meno sià merchiato con ferro focato
in faccia in modo che in perpetuo sià veduto detto merchio
Mà se robava più detta quantità in altri luoghi paghi doi cento
200 libre, et se non paghavà detta pena in dieci giorni dal
giorno della condanna gli si tagli la mano destra in
modo che sià separata dal braccio, è niente di meno sià mer-

cato in faccia come sopra, et da cento soldi fino à venti 20 paghi cinquanta 50 libre, et se non pagharà detta pena nel termine predetto sia frustato per tutto il Castello, et di li sia menato al luoco della giustitia et ivi sia segnato con un ferro caldo in tutte due le mascelle, et quello che robbarà da venti soldi in giù nel modo predetto paghi di pena dieci 10 libre et se non pagarà la predetta pena nel modo predetto, sia frustato per tutta la Terra, et tutti della contrada siano obligati correre al romore del robbato et impedire et pigliare il ladro sotto pena à chi farà il contrario di dieci 10 libre et deba emendare il danno al robbato, ma se quelli della contrada non fossero à bastanza alla sodisfattione, si deba emendare dal comune, stabelendo che in tutti è singoli casi sopra detti tale delinquente nel emenda del danno, deba esser condannato al doppio al dannificato

Capº 20

Della pena di chi portarà ò terrà ò comprarà robba robbata

Non ardischa nessuna persona condurre tenere costodire

recettare comprare ne per se ò altra persona sotto alcun
titolo modo raggione ò causa sotto la pena del doppio di
quello che si contiene nel capitolo de furti destinguendo
le cose recettate secondo la distintione delle cose robbate come
stà espresso in detto capitolo tanto in denaro quanto in
pena corporale, li fautori recettatori sensali di quelli che
trasportavanno robberie ò furti li compratori quelli che vatte=
vranno et trattavanno publicamente, ò vero occultamente delle
cose rubbate la pena predetta et niente di meno sià condan=
nato alla emenda del danno à chi l'haverà patito, et se per
le cose predette il Commune di Monte Leone, ò alcuno di
detto Castello patisse danno alcuno, si forzino li delinquenti
in alcuno de casi predetti: et ciascuno di essi in solidum dalla
corte sommariamente alla sadisfattione del patiente et sopra
li predetti capi et ciascheduno di essi il Vicario di detto Commune
possa far inquisitione et castigare li colpabili secondo la
forma del presente capitolo, mà se alcuno retenesse alcuna
bestia ò mercanzia, la quale havesse comprata semplicemente
e sotto bona fede publicamente in alcuna campo publico

et si trouasse doppo esser robbata che à tale compratore ò recettore basti solo restituire la bestia ò bestie ò mercanzia à quello del quale è con satisfattione di quel valore che sarrà comprata al compratore et sià creso all' giuramento di quello che la haurà comprata

Capo.° 21

Della pena di chi romperà la Casa ò Cappanna ò tummolo d'altri

Quello il quale furtivamente intrarà ò guastarà contro la volontà del Pvone la cappanna Casa ò Tummolo di notte paghi di pena cento 100 libre et di giorno cinquanta 50 libre ma se di detti luoghi haurà rubbato paghi la pena del furto et la pena della frattura delli detti Lochi in emenda del danno à chi lo haurà patito et se non pagharà detta pena in dieci 10 giorni dal giorno della condanna sià frustato per tutto detto Castello, et di nuovo sià menato al luogho della Giustitia, et ivi con un ferro forato sià merchiato in faccia di maniera che

in perpetuo il segnio del merchio rimangha

Cap.° 22

Della pena di quello che robarà l'aratro

Quello il quale robbava l'aratro giogh ò gomera et pigliarà et non lo rigortarà nel luogho dove lo haurà preso in termine di doi giorni doppo che lo haurà preso pagh. di pena dieci 10 lib. mà se in detto termine lo consegniarà pagh. di pena cento 20 soldi et niente di meno pagh. il suo interesse à quell che haurà riceuto il danno cioe dieci 10 soldi il giorno per tutti quelli giorni che haurà ritenuta la cosa robbata ò presa mà delle gomera cento cinque 25 libre

Cap.° 23

Della pena di chi robbava reti ò pesce

Quello il quale robarà pesce ucell. rete di altri ò cervo le guasterà ò romperà l'edifitio pagh. ogni volta et per ogni edifitio cento 20 libre et sià creduto con il giuramento il padrone delle cosa fino al doppio della quantità et niente di meno sià obligato di emendare il danno à quello che lo haurà patito et per saper il vero del che si stia al giura-

mento del dannificiato fino alla quantità di centi 20 soldi

Cap.° 24

Della pena di quello che tirarà sassi à casa del altro

Quello ilquale tirarà sassi alla casa ò sopra la casa di un altro di notte paghi di pena dieci 10 libre per sasso et di giorno cento 100 soldi

Cap.° 25

Della pena di quello che forzarà la donna

Quello ilquale forzarà una donna Vergine ò vero alcuna donna di buona fama non maritata ò vero la conoscerà carnalmente è violentemente paghi di pena doicento 200 libre la qual pena se non pagharà in termine di dieci 10 giorni dal giorno della condanna li sià tagliata la testa di maniera che del tutto mora ìalico però se la volesse pigliar per moglie mentre che piacerà alla donna al padre ò alla madre, àlhora non sià tenuto alla pena, mà se alcuno forzarà una donna

maritata et la reconoscerà carnalmente paghi di pena
la predetta et se non la haurà reconosciuta carnalmente
et li haurà fatta qualche ingiuria per cognioscerla carnal=
mente paghi cento 100 libre et chi conoscerà una donna
carnalmente con il consenzo è volontà di detta paghi di
pena la predetta ò vero cinquanta 50 libre salcio che se sarà
publica meretrice conosciuta carnalmente alhora paghi solo
dieci 10 libre et se alcuno commettesse adulterio con alcuna
donna maritata paghi di pena cinquanta 50 libre et se
alcuna donna maritata commettesse adulterio con alcuno
che hauesse moglie paghi l'istessa pena et niente di meno
perda la dote et delle cose predette non possa accusare
se non il marito, padre, Madre, sorelle carnale, e fratelli carnali
et li figlioli di tal donna et il Vicario non possa delle cose
predette inquisire ex officio, o per querela di altri in ne=
sun modo mà solo con querela delli predetti ò alcuno di
loro et se farà altrimente non tenghi in nessun modo
non ostante qualsiuoglia statuto che parlasse della Giuris=
dittione del Vicario di detto Castello.

Cap.° 26 56

Della Pena de falsi et che giuravanno il falzo

Quello il quale farra instro falso ò vero lo produrrà
in giuditio sia condannato in pena di doi cento 200 libre
per qualsivoglia volta è qualsivoglia de casi la qual pena
se non paghava il delinquente nelle cose predetti ò in alcuna
delle cose predette in termine di diec giorni dall giorno della
condanna sia mitriato con una mitra di carta in capo
sia frustato et di nuovo sia menato al luogho della
giustitia et ivi si tagli la mano destra in maniera
che sia separata dal b. raccio et di nuovo sia rimesso
nelle carcere del commune ne da quelle sia rilassato
fin che con effetto et interamente non haverà pagar la
sua condanna et quell che farra ò dirà falso testimonio
in giuditio ò produrà con proprio consenso un testimonio pagh
di pena cento 100 libre la qual pena se non paghiera
nelle cose predette ò in alcuna delle cose predette con
una mitra in capo ad usanza di falsario per mezo dett
castello publicamente sia con bastoni bastonato et di nuovo

sià racchiuso nelle carcere ne sia relassato finchè con effetto et intieramente non haurà pagato la condanne

Mà se alcuno speziale ò altro avveggiano nelle arte sua ò qual si voglia altra persone commettesse qualche altra falsità volontariamente paghi di pena dieci 10 libre mà quello il quale nelle cause civili o altrimenti in giudizio o fuori giurando si reconoscerà in danno di un altro paghi dal iscusatore et giuratore di pena dieci 10 libre

Capo 27

Delle pena di quelli che metteranno fuoco in robbe d'altri studiosamente in Casa Cappanna o Biade

Se alcuno metterà fuoco in alcuna casa ò Cappanna studiosamente la qual casa o cappanna si habitasse, et che si abrugiasse paghi di pena cinquecento 500 libre la qual pena se non pagharà in termine di dieci giorni dal giorno delle condanne sià abrugiato in maniera che mora et l'anima sua sia separata dal corpo et quello il quale studiosamente abrugiarà l'accoltara barcone di grano, lino, ò altro biade paghi di pene cento 100 libre, per qual si voglia

57

Barone Capparuio ò accoltava et se non paghava in termine di dieci giorni dal giorno della condanna gli sia tagliata la mano destra in maniera che sia separata dal Braccio, quello il quale studiosamente abrugiava pagliari di paglia ò fieno paghi di pena cinquanta so libre, et se non paghava detta pena in T.° di dieci giorni dal giorno della condanna in qualsivoglia de casi con un ferro caldo si cocha in tutte dui le mascelle, et sia tenuto di emendare detto danno al patiente salvo pero se non lo haueva abrugiato studiosamente all'hora basti di emendare il danno à quello che ò haueva patito et emendato il danno non sia forzato alla pena della quale emenda si deve stare al patiente con detto di doi gioueni della contrada, et se l'abrugiava studiosamente si paghi come si è detto et non si stia alla dechiaratione ò detto de Vicini ma se alcuno ~~con~~ studiosamente abrugiava ò metteva fuoco in Cappanne di altri quale non si habitasse paghi di pene cinquanta so libre et se l'abrugiava che non sia studiosamente non paghi pena alcuna, et in qualsivoglia de casi predetti quello

metterà fuori deve emendare il danno

Capo 28

Della pena di quello che romperà la pace

Quello il quale romperà la pace di omicidio paghi di pena mille 1000 libre et quello che la romperà di ferire con sangue ducento 200 libre, non si intende però pace ~~fatta~~ rotta, nelli casi sopradetti per parole ingiuriose ne per percosse fatte con mano uota, ma delle altre ingiurie quello che romperà la pace cinquanta 50 libre et in ciascheduno de predetti casi, paghi la pena del misfatto che commettesse, per caso del quale si rompesse la pace, et quello il quale non potesse paghare detta pena di mille 1000 libre, gli sia tagliata la testa in maniera che mora, et quello il quale non potesse pagare detta pena di ducento 200 libre, gli si tagli il piede, in maniera che sia separato dalla gamba

Capo 29

Della pena di quello il quale occidesse bestie Cavalline Bovine et altre Bestie

58

Quello il quale contro volontà del Padrone ammazzasse Bestie Cavalline, asinine Bovine Malenghe, paghi di pena cinque 5 libre ma se le ferirà studiosamente dieci 10 libre et quello il quale occideva bestie porcine pecorine Caprine Canine dieci 10 libre et se le ferirà studiosamente cinque 5 libre et Galli Pollastri ò quello volatile d'altri chi lo ammazzarà dieci 10 libre: ma sia lecito ad ognuno d'ammazzare nelle robbe sue senza pena anchorche nelle robbe che tenesse in affitto ò pegione polli che gli dessero danno et assegniarli alla corte di detto Castello del qual danno se ne sia stato patente ò nò si deve stare al giuramento di quello che domandava il danno et il delinquente in ciaschedun de casi predetti deve emendare il danno al patente

Cap.° 30

Della pena di quello che tagliarà la vegnia al altro

Quello il quale tagliavà ò darrà guasto alcuno nelle vegnie di alcun altro la qual Vignia sia di venticinque 25 viti in sù paghi di pena ogni volta cento 100 libre, la qual pena se

non pagharà in termine di dieci giorni dal giorno della condanna
gli si tagli un Braccio in maniera che sia separato dal corpo, ma
se haurà tagliato da venticinque 25 vite in giù paghi venti 20
soldi per Vite senza alcuna diminutione, et in ciascheduno di
detti casi deva emendare il danno à quello che lo haurà patito
per il doppio quello il quale tagliava qualche pergola ò vite
di alcuna pergholata che stesse avanti qualche casa in detto Cas-
sello ò suo distretto paghi di pena per ciascheduna pergola dieci
10 libre, et deva emendare il danno à quello lo haura patito

Capo 31

Della pena di quello che vinfacciava alcuna ingiuria
Se alcuno fino al terzo grado di parentela, rimproverava la
morte di qualche parente paghi di pena quindeci 15 soldi, mà se
rimproverarà le ferite dieci 10 libre

Capo 32

Della pena di quello il quale darà ricetto alli banditi
ò condannati del Commune
Quello il quale ricettava Banditi ò condannati del Commune

59

di Monte Leone personalmente dalli qual condanne ne seguisse
il castigo della morte paghi di pena quando pero lo sapesse cinqua
50 libre, mà quello il quale ricettasse alcuno Bandito ò vero
condannato criminalmente di qualche misfatto quale per
occasione di detto bando ò condanna fosse partito di detto Castello
et dimorasse altrove ò vero che non si ritrovassero suoi beni
per pagamento della condanna, ò vero che gli desse da bere ò
da mangiare paghi di pena cento 100 soldi et se nel tempo dello
granire ò mangiare ò bere commettesse alcuno misfatto, sia
tenuto quello che lo ricetta alla pena di detto misfatto et sia
anche tenuto detto ricettatore conservare il Commune senza
danno se patisse per quello danno nessuno ma possa pero la
moglie ricettare il marito et il marito la moglie, la Madre il
figlio, il fratello l'altro fratello carnale, il Padre il figlio, il figlio
il padre la sorella l'altra sorella et fratello Carnale, il Zio
il Nepote, il Nepote il Zio banditi ancorche fossero ò condannati
fuori di detto Castello et darli il cibo et bere senza pena
mà se alcun Bandito ò condannato doppo la sua condanna

fosse inquisito ò accusato di nuovo per qualche altro misfatto ò colpa, ò eccesso, et si volesse scusare di quel misfatto et dar sicurtà et fare li commandamenti del Vicario per detto 2° misfatto del quale di nuovo fosse accusato ò inquisito, sia obligato il Vicario darli licenza et sicurezza, et termine competente di venire, comparire, stare, tornare, sicuro, cioè di quel misfatto di che era prima punito

Cap.° 33

Della Pena di quelli il quale porgesse ad alcuno aiuto ò conseglio ò favore in alcun misfatto

Quello il quale prestava ò dava ò concedeva ad alcuno malfattore à qualche maleficio ò comettere alcun misfatto aiuto conseglio, favore, et se sarà al hora presente mentre detto delitto si commettesse si deve condannare alla equal pena con il principale delinquente; ma se poi non sarà stato presente sia sol castigato della metà della pena

Cap.° 34

Della pena di quello che victava il lavorare le proprie terra ò vero quelle d'altri

60

Quell il quale per causa di inimicitia vetarà ad alcun Padrone ò lauoratore di lauorar la sua Terra ò possessione ò che li darà impedimento che non si lauorasse senza licenza della Corte paghi di pena per ciascheduna volta cento 100 libre, et se lo vetasse per altre cause paghi per ciascheduna volta cinquanta 50 libre

Cap.° 35

Della Pena del Offitiale che porrà alcuno nelli Tormenti

Non si ponga dar corda in nessuna maniera ad alcuno per causa di alcun misfatto se prima non si hauerrà un Testimonio de Visu et un altro Testimonio della publica voce e fama et non fossero precedute legitimi inditij et il Vicario che facesse il contrario si deua condannare in cento 100 libre et il processo et fassione ò confessione non sia catato in conto veruno et che quello sia stato tormentato basti la proua di doi testimonij de visu ò vero quattro Testimonij di publica voce e fama

Cap.° 36

Della pena di quell che vetarà alla donna il maritarsi

60v

Se alcuno recetarà ad alcuno altro ò ad altri per lui alcuna
donna che non sia presa per moglie ò che recetasse ad alcuna donna
che non si maritasse ò ad alcuna altra per le paghi di pena
cento 100 libre et se non pagharà detta pena gli sia tagliata
la lingua salvo però et eccettuato però che sia lecito recetare
le cose predette al Padre alla madre et alli fratelli et à qualsi=
vogli congionti alle donne ò vero huom fine al 3.° grado et
il grado si intende secondo il Jus Canonico come anche sia lecito
al Tutore ò curatore in caso che la parentela ad alcuno di loro
non piacesse delle quali persone non si intende pena ma se
alcuno piglierà moglie senza consenso delli più prossimi parenti
della donna ò suo Tutore paghi di pena cento 100 libre et se
alcuno darà moglie à qualche minore ò vero figlio di
fameglia senza consenso del Padre ò Madre ò fratelli Carnali
ò Tutore ò Curatore ò più prossimo parente se alcuna delle
dette persone non paghi di pena cento 100 libre ma la
Madre non possa maritare la figlia ò dar moglie al figlio
di se stessa senza consenso o licenza di doi più prossimi parenti
di detti figli o figlie o marito di detta ò tutore ò curatore con

61

dett dei testimonij o più di meglio pareri sole quali tutti nelle
cose predette siano obligati dar conseglio se li parerà di convenire
per utile è commodo delle persone descritte

Cap.° 37

Della pena di quello che haueva Moglie et ne
pigliava un altra

Se alcuno hauvà moglie et ne pigliava un altra non
vergogniandosi di esser bismogliato ò vero non havendo moglie
pigliare per moglie una donna che havesse altro marito et
non si arrossisse di esser fatto semmerario di altre nozze paghi
di pena di cento 200 libre et se non paghava la pena in
dieci giorni dal giorno della condanna fattali sia menato
al luoco della giustitia et ivi gli sia tagliato la testa in
modo che del tutto mora in qualsivoglia de predetti casi ma
la donna che havesse marito et svergogniatamente havesse
ardire havere altro marito sia abrugiato et sia confiscato
et applicato tutte le sue robbe et beni totalmente alli Baroni
di detto Castello

Cap.° 38

Della pena del marito che non darà il debito coniugale alla sua moglie

Il Marito che negharà alla sua moglie il debito coniugale sia obligato restituire la dote, mentre che la Moglie provi di servare vita casta et honesta et rendere al marito la dote, mentre che lui la vorrà tenerla come si conveniva al debito coniugale

Capo 39

Della Pena di quello che harà commettera peccato di Sodomia

Quello il quale harà commettera peccato di sodomia paghi pero quello che sarà l'agente cento 100 libre, ma il patiente cinquanta libre eccetto pero li minori di quattordici anni li quali non siano tenuti à pena nessuna tanto per agenti, quanto per patienti

Capo 40

Della pena di quello il quale romperà le priggioni ò vero ceppi et uscirà di Palazzo senza licenza del Vicario

Quello il quale romperà et uscirà dalle carcere ò ceppi

del commune per causa di misfatto ò debito ò altra causa paghi di pene cento 100 libre et quello il quale darà agiuto à tale malfattore, ò di legni ò di ferramenti per romperli paghi l'istessa pena ma quello il quale sarà trattenuto in Palazzo per alcuna condanna ò delitto commesso ò per qualsivoglia altra causa dal Vicario di detto Castello senza licenza di detto Vicario presumerà havere ardire di uscire paghi cento 100 di più e meno à descrettione del Vicario ò Consiglieri di detto commune

Cap.° 41

Delle pene di quello che uscirà dal distretto di Monte Leone per offesa ò à difesa di alcuno

Nessuno habbia ardire senza licenza de Signori predetti ò vero del Vicario di detto Castello di andare armata mano fuori del distretto di detto Castello in offesa ò difesa di alcuna Commo ò special persone sotto pena di cinquanta 50 libre per pedone, et per qualsivoglia à Cavallo cento 100 libre

Cap.° 42

42

Che sia lecito al Vicario con proprie man pigliare
li banditi ò condannati del Commune

Il Vicario del Commune di detto Castello ~~qu... sia ...~~ possa et sia obligato et debba con le proprie mani pigliare et far pigliare da altri a chi li parera tutti li singoli banditi et condannati di detto Castello di Monte Leone et tutti quelli che commettessero qualche misfatto ò eccesso in detto Castello et suo distretto et quelli mettere ò farli mettere da qualsivoglia nelli ceppi del commune di d.to Castello, et quelli rattenere fin tanto che haueranno pagato la sua condanna, stabelendo che tutti et singoli homini et persone di detto Castello à requisitione di detto Vicario, accio à questo sia più bastante, siano obligati à esequire le cose predette et quelli trouare à pigliarli et prestare et dare aiuto e fauore ad esequire le cose predette sotto pena di cento 100 soldi per qualsivoglia che contrafarà et meno anche ad arbitrio del Vicario secondo la qualità del delitto et delinquente

Cap.o 43

Della duplicatione delle pene

63

Tutte le pene di qualsivoglia, delitto, misfatto, ò danno dato siano duplicate di notte ^ dal primo sono della campana della Chiesa de S.ti Pietro et Paolo che sona la sera alle laudi. Si radoppino anche le pene de Misfatti è delitti commessi in persona del Vicario ò contro il Vicario di detto commune consiglieri, Sindico, et anche del commune. si radoppiano anche le pene in Piazza et palazzo del Commune, in Chiesa. Si radoppiano anche notte le pene alli forastieri et quelli che non habitano in detto Castello che commetteserro misfatto et eccesso ò delitto personale contro qualche Perazzano ò albergante ò habitatore di detto Castello se non si duplicassero nel capitolo che parla del misfatto commesso dal forastiero, è niuna pena si possa duplicare contro alcun Monteleonese se non una volta eccetto pero con quelli che comincierà la rissa la qual pena si possa duplicare doi volte per il delitto da lui commesso

ù

et con-
fermo
in con-
siglio
16
d'Aprile
1597

Cap.° 74

Della mitigatione delle pene, et benefitio dell pagare in termine

Quello il quale sarà accusato ò inquisito ò denunciato di alcun Misfatto ò eccesso ò delitto è comparirà in giuditio avanti il Vicario di detto Castello avanti la sua condanna, se nella sua prima scusa haurà confessato il misfatto overo delitto del quale si agita et contro di lui si procede, sia diminuita al detto la quarta parte della pena nella quale verrebbe condannato per la forma dell' Statuti di detto Castello di tal misfatto ò delitto se il maleficio o delitto confessato. et se haura hauta la pace con l'offeso in dieci giorni dal giorno della scusa fatta et quella haurà prodotto avanti il Vicario per publico instromento di tal misfatto ò delitto, si diminuischa al detto un altra quarta parte della pena nella quale verrebbe condannato di quel delitto se non havesse la pace; ma ciascheduno che fosse condannato pecuniariamente di alcun misfatto ò delitto et haurà pagato le condanne fatta pecuniaria in pecunia numerata fra dieci giorni dal giorno della condanna cioe le parti di detta condanne, gli si deve rimettere l'altra quarta parte della pena, ne sia obligato pagare detta quarta parte, et le cose predette di

64

pace non habbiano loro ne frutti ne meno ne danni dati ne in altri casi doue lo Statuto espressamente parlasse in contrario

Cap.° 45

Del Procedere ne Misfatti d'un simile al altro

Se alcun Malefitio ò eccesso ò delitto si commettesse da alcuno la pena del quale non si ritrouasse nel presente Volume de Statuti si proceda da quel simile al altro et se non si ritrouasse alla assomiglianza si proceda secondo la discrettione del Vicario con il Conseglio de Sig.ri di detto Castello ma se nelli danni dati non si ritrouasse alla assomiglianza il delinquente sia condannato ad arbitrio del Vicario

Cap.° 46

Che quelli che non sono sotto posti alla giurisdittione di detto Commune deuano assicurare et dar abastanza auanti che la sua domanda sia intesa.

Se alcuno che non sia sogetto alla giurisditione del Commune di Monte Leone et che non sia con li hommini et con il Commune di Monte Leone predetto alli dazi, collette, bandi et altre fattioni da farsi et non si constringeva sotto il Vicario

et Commune del Predetto Castello, et vorrà in detta corte avanti il Vicario accusare ò denuntiare alcuno di alcun danno dato ò misfatto ò eccesso et domandare qualche cosa ad alcun Castellano di detto Castello ò suo distretto et convenirli avanti la corte di detto castello et quel tale che vorrà accusare ò denuntiare ò domandare cosa alcuna sia obligato è deva in detta Corte et avanti detto Vicario di detto Castello prima dare bona et idonea sicurtà di stare à ragione à tutti di detto Castello di risponder alli nostri Castellani in raggione et di tutto quello che il nostro Castellano da esso vorrà chiedere convenire et ricon-venire denuntiare accusare et dare è pagare al istesso Castellano, et commune di detto Castello tutto quello in che sarà condannato de iure dal Vicario di detto Castello ò commune altrimente la sua domanda non sia intesa, et la accusa ò denuntia in niun conto vaglia et di nuovo dati sicurtà gli si faccia la raggione come alli altri nostri Castellani et le cose predette non habbino loco nelli ecclesiastici ne anche nelli forastieri che non habitano in detto Castello li quali siano intesi et gli si facci raggione non ostante le cose sopradette, quando

però il reo domandarà la sicurtà di rioncenirò in detta corte allhora l'istesso forastiero ò ecclesiastico dare al istesso Castellano sicurtà di stare al giudizio et pagare il Giudicato in caso di rioncenzione di quello

Capo 47

Che il Vicario possa inquisire sopra tutti li misfatti e danni dati

Che il Vicario di detto Castello possa et sia obligato ex officio Curie et à richiesta di ciascheduno che domandarà inquisire et procedere per inquisitione sopra tutti li misfatti eccessi, e danni dati et delitti, et sopra tutti li capitoli del presente statuto ne quali sono imposte le pene et sopra tutti li altri et trovati li colpevoli punire e condannare et riscuoter le pene conforme il presente statuto agiungendo à questo capitolo che alla prova del inquisitione et danni dati sia bastante la prova et attestatione di un testimonio idoneo in ciascheduna quantità, et di doi testimonij minori di quattordici anni, ma di età però maggiori di diez anni

Capo 48

Della pena di quelli che non obedivanno alli commandamenti del Vicario

Medecimamente habiamo stablito et ordiniamo che il Vicario di detto castello possa porre la pena à chi non lo obedira fino alla quantità di cinque giulij 5 lib: per qual si voglia precetto fatto di suo ordine, par che in un istesso giorno non possa procedere alle detta pena se non doi volte, et niente di meno sia obligato obedire et questo se sarà commandato per fatto del Commune, et honore di detto Vicario, salua sempre però vera et legitima causa et iscusa, et di meno ad arbitrio di detto Vicario

Capo 49

Della pena di quello che commetterà misfatto et sarà minore di dieci anni

Il minore di dieci anni non capace di dulo che commetterà alcun misfatto reale ò personale paghi di pena dieci soldi mà se sarà capace di dulo paghi la quarta parte di quello che pagasse un maggiore di quattordici anni et meno ad arbitrio del Vicario di detto Castello il quale habia da dechiarare

66

se quel tale minore sia capace di dolo ò nò et in misfatto
reale sia tenuto emendare il danno à quello che lo haverà patito
et della sua età sia creso al giuramento del Padre ò madre
ò di più stretti parenti se non havesse ne madre ne padre, et se detto
minore tutta volta capace di dolo commettesse alcuno omicidio paghi
di pena doicento 200 libre et se non pagharà la pena in ter-
mine di diec giorni dal giorno doppo data la sentenza gli sia ta-
gliata una mano in maniera che sia dal braccio separata; et
de danni dati sia obligato pagar la debita pena

Capo 50

Della pena di quelli che guastavanno li Capelli

Quello il quale guastarà li cupelli con il mele ò quelli pi-
gliarà ò soffocarà le api paghi di pena per qual si voglia
cupelli venti 20 libre et tuttavia à qual si voglia sia
lecito cogliere le sue api dove saranno senza pena mà se
alcuno coglierà ò piglierà esame d'api di alcuno dalla
robba di altri ò in alcun arbore vecchio senza licenza del
padrone della cosa paghi dieci libre et in qual si voglia
de casi predetti quello che darà danno, deva emendarlo à quello

che lo riceverà

Cap.° 51

Della Pena di quello che farrà le fiche à qualche donna

Se alcuno tanto homo quanto donna farrà le fiche presente il Vicario ad alcuno paghi di pena per ciaschedune volta cinque libre et se le farrà altrove paghi la metà della pena. et si creda al giuramento dello accusatore

Cap.° 52

Della pena di quelli che non vorranno che il Balio del commune non li esequische et facci pegnio

Quelli il quale non vorrà che il Balio del commune mandato dal Vicario è corte di detto Castello che gli si facci il pegnio paghi di pena cinque 5 libre et se chiuderà la casa paghi l'istessa pena la qual pena il Vicario di detto Castello faccià pagare senza alcuna accusa ò denuntia et delle cose predette si creda al messo di detta Corte

Cap.° 53

Della pena di quello che ruinarà case in detto Castello

67

Nessuno voglia guasti ò deserti alcuna casa in detto Castello di Monte Leone per causa di vendere il coprime ò legniame di quelle ò per causa di portarli ò estraerli da detto Castello sotto pena di venticinque 25 libre salvo però se guastasse detta Casa per rifare et detta casa rifacesse et accommodasse fra doi mesi in quel caso non sia tenuto alla pena, et se haverà due Case in detto Castello possa guastarne una et delle pietre et coprime di quella riaccommodare l'altra senza pena alcuna

Cap.° 54

Che il commune di detto Castello sia obligato giovare all'assicurati ne confini

Se alcuno sarà assicurato nel distretto del commune di Monte Leone fra li confini dal Comune di Orvieto al commune di detto Castello verso detto Castello, che detta Communità sia obligata et deva giovare al detto assicurato ad ogni possibile eccetto però, à Ladri, homicidiarij, proditori, falzarij, et Banditi

Cap.° 55

Della pena di quello che non correrà al Rumore

Ciascheduno di detto Castello, et suo distretto sià obligato et debba correre al rumore in qualsivoglia loco che sarà il rumore delle contrada di detto Castello et suo distretto et quello che farà il contrario sià obligato pagare di pena venti 20 soldi, et di notte il doppio

Capo. 56

Delle pena di quello che rivelarà li segreti del Commune

Li consiglieri del consiglio di detto commune è di detto Castello siano obligati di non rivellare li segreti imposti li mà tenerli segreti, et non dirli ad alcuno sotto pena di cento 100 libre per volta et per ciascheduno di quelli et ciascheduno possa accusare et si creda al giuramento dello accusatore con un testimonio degnio di fede et il Vicario di detto Commune sià obligato con vinculo di Giuramento et ex officio ogni mese, inquisire sopra le cose predette et condannare li delinquenti

Capo. 57

Delle pena di quello che levarà ò suffogarà li termini

Quello il quale metteva ò levava ò soffoghava il termine fra se et il vicino ò vero compagnio senza licenza di detto Vicino, ò compagnio paghi per qualsivoglia volta doi cento 200 libre per qualsisia termine mà se li boni avanti lo levassero siano obligati subito metterlo et riporlo nell'istesso stato ancora con il suo vicino ò compagnio al quale spetti il termine, sopradetto se fosse presente mà se non fosse presente allhora sia obligato chiamare doi vicini della contrada se ci saranno, ò vero uno almeno di detta contrada in presenza del quale riponghe il detto termine et quello che farà il contrario nelle cose predette paghi di pena dieci 10 libre

Cap.° 58.

Della pena di quello che uscirà per altro luogho che per le porte di detto Castello

Nessuna persona habbia ardire di entrare ò uscire dal Castello di giorno ò di notte di altro luogho fuori che dalle porte di detto Castello, doppo che le porte saranno state aperte, ne quelle di sotto ne di sopra doppo che saranno state serrate

qualsivoglia modo sotto pena di cento 100 libre senza alcuna diminutione mà se sarà forastiero è che non habiti detto Castello paghi di pena ducento 200 libre di notte ma di giorno cento 100 libre et se non pagharà la pena predetta in dieci giorni dal giorno della condanna sia gastigato della festa

Cap.° 59

Della pena di quello che piglierà li colombi d'altri

Quello il quale piglierà ò vero occiderà li colombi d'altri paghi per ciascheduno fino à dieci venti 20 ~~libre~~ dà dieci poi in sù quanti saranno paghi venti 20 libre et questo si intende tanto de colombi domestichi quanto di quelli delle torri et in qualsivoglia de casi sia obligato all'emenda del danno à quello che lo haurà patito et nessuna persona possa uccellare à colombi domestici o di torre sotto pena di venti 20 libre

Cap.° 60

Che il Vicario di detto Castello non possa forzare alcuno à pagare avanti la sentenza sopra à quaranta soldi

Il Vicario di detto Castello non possa costrengere à pagare

alcuna pena per alcun misfatto se prima non dia la sentenza
salvo però ne casi dechiarati nel presente statuto et dove si
impone la pena di quaranta 40 soldi et da quello in giù salvo
ancho à quelli che non fossero à fare l'opra del Commune et
che non venissero alli radunanza mentre fosse stata bandita
dal Nuntio di detto Commune un giorno avanti che si facesse
et altrimenti non sia tenuto alla pena salvo però anche
contro li inobedienti à sè et sua Corte qual possa de fatto
gastigare secondo li Statuti di detto Ceva

Cap.° 61

Della pena di quelli che domandassero che gli fosse dimi=
nuita alcuna pena

Nessuno il quale de jure dalla Corte di detto Castello fosse
condannato per alcun Misfatto ò eccesso ò vero che dovrà
pagare al detto Commune per qualche danno dato possa
domandare al Consiglio ò radunanza di detto Castello che
quella pena nella quale fosse condannato, ò che dovesse pa=

pare à detto Commune gli sia rimesso in tutto ò in parte, ò domandasse che gli fosse fatta credenza di cento 100 soldi in sù, cioè di qualsivoglia pena è per qualsivoglia Causa, et sì la domandasse per se, ò per altro paghi di pena quaranta 40 soldi et nessuno di conseglieri ò massari di detto Castello dica arringhando ne consegli nel parlamento ò consiglio di detto Castello che detta pena si rimetta ò diminuischa, ne dica che gli si facci termine in tutto ne in parte, à quel tale che la domandavà et se alcuno de Conseglieri arringava et dirà nel consiglio è parlamento di detto Castello che detta pena si lasci ò sminuisca, ò di quella si facci credenza ò termine in tutto ò in parte al tale che la domandava, paghi di pena per ciaschedune volta cento 100 soldi et niente di meno quello che sarà fatto oltre ò contra la forma del presente capitolo in nessun modo vaglia, et ciascheduno possa accusare, et si deva stare al giuramento dello accusatore et habia la terza parte del bando, et il Vicario di detto Castello possa inquisire sopra le cose predette et ciascheduna delle cose predette

70

quelli che faranno il contrario come anche condannarli second
la forma del presente Capitolo et habbi l'ametà del Band.°

Che il Vicario sia obligato licentiare dal detto Castello l'homini
di mala conditione et fama

Cap.° 62

Che sia obligato il Vicario di detto Castello con Vincolo di Giur-
amento licentiare è cacciare di detto Castello et suo distretto
tutti è singoli l'homini è persone di mala fama è conditione
et ad ogni potere non far che dimorino ò permanere in detto Castell.
et suo distretto, anzi fatto subito à loro il precetto dal detto Vicario
deuano dipartirsi senza dimora et se non partiranno incon-
tinentemente sia obligato detto Vicario mettere rumore et
chiamare homini che fossero in detto Castelli, à pigliare detti
homini di mala fama, et à menarli al palazzo alla corte di detto
Vicario et quelli che non giouasse al detto Vicario à fare le
cose predette paghi di pena per ciascheduna volta, dieci [illegible]

soldi et niente di meno detto Vicario possa darli la corda per gastigarli per il bon stato di detto Castello et quelli cacciare conforme si è detto

Capo. 63

Della pena del offitiale et balio che commettesse fraude nello offitio

Il Vicario di detto Castello o altro qualsisia offitiale ò serrazzano ò forastiero che commettesse fraude nel suo offitio ò Baratteria ò vendimento di processi furti ò simonia ò che indebitamente ricevesse denaro del Commune, ò di special persone quel tale delinquente paghi di pena cinquanta soldi per qual si voglia volta et quello che havesse hauto sia obligato restituire et della medema pena sia castigato quello a domanda del quale si commettesse fraude di maniera che tutti doi siano castigati con la medema pena la qual pena se non pagharà tal delinquente nelle cose predette ò in ciascheduna delle cose predette in dieci giorni dal giorno della condanna

71

fatta sia rachiuso nelle carceri del commune, et non sia rilasciato fin che non haverà totalmente pagata la sua condanna et con effetto. Mà il Custode ò Balio del commune che commetterà fraude nel suo officio paghi per ciascheduna volta cento soldi et in perpetuo sia escluso dall'officio, et meno ad arbitrio del Vicario di detto Castello secondo la qualità del delinquente et del delitto commesso la qual pena se non pagarà in dieci giorni dal giorno della condanna fatta, sia mitriato con una Mitria in Testa et menato per tutto il Castello così

Cap.° 64

Che il Vicario sia obligato far le esecutioni delle condanne tanto sue quanto delle Vechie

Habiamo stabilito et ordiniamo che il Vicario di detto Castello sia obligato è deva far esecutione di tutte le condanne de Malefitij estraordinarij è danni dati et qualsivoglia altro delitto dati, fatti et publicati tanto in suo tempo, de quali possa farvi essecutione commodamente; le qual cose se non farà

si deuano computare nel suo salario et la Cammera di detto
commune sia obligata computare dette condanne nel suo sa:
lario ne sia obligata pagarli il salario finche non sara fatta
la computatione et se alcuna entre pagharà si intenda hauer
pagato del suo proprio

Capo 65

Dell pace da farsi fra li homini di Monte Leone

Il Sindico di detto Commune et Vicario siano obligati con
vincolo di Giuramento far fare la concordia, et pace frà
tutti li homini del predetto Castello, et ciaschedune persone
che hauesse inimicitia con alcuno, siano obligati astringere quelle
tal persone à fare detta pace, per qualsiuoglia modo, causa ò
conditione à senzo et Volontà di detto Vicario et consiglieri di
detto Castello et come à loro parerà per il buon e pacifico stato
del Commune predetto et special persone del istesso

Capo 66

Dell pena di quelli che venderanno beni immobili ad alcuno
non sottoposto

72

Niuna persona venda ne in mod nessuno permuti ò alien. alcuna possessione immobile ad alcuno non sotto posto al Comune di detto Castello et che non fosse alibrato con li homini di detto Castello sotto pena di cento 100 soldi per ciaschedun che contrafarà et per ciascheduna volta et niente di meno tale vendità o permutatione ò alienatione non vaglia, anzi quelle cose vendute permutate ò alienate si applichi alli Padroni di detto Castello

Cap.° 67

Che il Vicario non possa ritenere in palazzo altra donna che la moglie

Nessun Vicario di detto Commune quale pro tempore sarà possa tenere ad habitare in detto Palazzo del Commune alcuna donna se non sarà sua moglie sotto pena di quaranta 40 soldi

Delle Pene di quelli che accompagniaranno banditi et forastieri che portassero armi

Cap.° 68

Nessuna Persona accompagni ò mangi ò beva con alcun bandito del Commune di Monte Leone, et con alcun forastiero che portasse alcun sorte d'arme in Castello di Monte Leone è quello che contrafarà paghi di pena per ciascheduna volta dieci 10 libre et ciascheduno di detto Castello et suo distretto possa accusare et sia creso al suo Giuramento et tenghisi li in credenza con un testimonio et habbia la quarta parte del Bando et la quarta parte la habbia il Vicario che sarà pro tempore. et sia agionto à questo Cap: che la simile pena paghi quello il quale venderà à quelli carne vino ò altra vettouaglie

Capº 69

Che ciascheduno Castellano sia obligato di giouare à quello che fosse assaltato

Se alcun nostro Castellano ò del distretto fosse mai assaltato ò ingiuriato da alcuna persona non sottoposta alla giurisdittione del Commune di Monte Leone, et quel tale ingiuriato chiamarà alcuna persona di detto Castello che

andare ad agiutare detto tale ingiuriato et non andasse et non giouvarà quelli paghi dieci 10 soldi per ciascheduna uolta et sia creso al giuramento dello accusatore et di quel tale ingiuriato; et questo non si intenda quando fussero chiamati che andassero fuori di territorio di detto Castello

Cap.° 70

Della Pena di quelli che agiutarà à uendemmiare ad alcuno auanti il tempo statuito

Niuno sottoposto alla nostra giurisdittione possa ne deua agiutare à uendemmiare personalmente ne con bestie ad alcuna persona auanti il tempo statuito et ordinato dal detto Commune sotto pena di uenti 20 soldi per ciascheduno che contrauerrà et per ciascheduna uolta

Cap.° 71

Della pena di quelli che lauorasero niuno alle mura Castellane.

Che nessuno possa ne deua lauorare presso le mura del predetto castello ne far edifitio ne prestare

impedimento vicino dette mura Castellane per sei piedi
à ragione de piedi del commune sotto pena di cento 100
soldi per ciascheduno che contra facesse et per ciascheduna
volta et questo non si intenda delle case poste è consuete
quali fossero vicino alle dette mura et sia obligato il Vicario
nel principio del suo off.o con vincolo di giuramento far
bandire et annegnare il termine di quindeci giorni fra
qual termine ogn'uno sia obligato di sgombrare appresso
dette mura conforme si è detto sotto la pena predetta
et sopra le cose predette et ciascheduna delle cose predette
il Vicario che adesso è et che sarà pro tempore possa
è deva ex off.o inquisire et procedere per inquisitione et
condannare è gastigare li delinquenti secondo la forma
del presente capitolo et habia la quarta parte del Bando
di quello che farà venire nel commune.

Cap.o 72

Che nessuna persona possa entrare il palazzo
con armi

Nessuna persona di detto Castello ò suo distretto

habia ardire ò presuma entrare in palazzo di detto 74
Commune con arm: sotto pena di venti 20 libre per cia-
scheduna volta, et per ognuno che farà il contrario

Capo 73

Della renuntia ò abolitione delle accuse et della
mitigatione di quelle

Se alcuno renuntiara al accusa di qualsivoglia con-
ditione nella quale si contenesse delitto del quale dovesse
pagare cento soldi 100 soldi et dà quello in sù paghi per
la renuntia venti 20 soldi da cento soldi poi ingiù fino
à trenta soldi paghi dieci 10 soldi, et da quelli in giù paghi
cinque 5 soldi la qual renuntia si deva fare in termine
di cinque giorni dal giorno dell'accusa prodotta altrimenti
detta renuntia non vaglia mentre che doppo la contestatione
della lite ò accusa ò risposta fatta dal reo non si possa
domandare l'abolitione ne gli si possa in alcun modo ri-
muovere

Capo 74

Qualmente le pene de delitti fra littig.ti et il Commune si
destribuischano

Habiamo stabilito et ordiniamo, che tutte et singole le
pene de publici et de Giuditij et anche di qualsivoglia
priuato delitto, ò danno dato che eccedessero la somma
di cento libre deuano esser diuenute et siano aplicate alla
cammera di detti Sig.ri di detto Castello mà le altre pene che
non eccedessero alla detta somma di cento libre da quella in
giù siano di detto Commune non ostante qualsivoglia statuto
ò vero ordine che parlasse di contrario salui però sempre li
statuti che parlassero della parte che tocca al Vicario di
detto Castello et alli accusatori tanto ne malefitij quanto
ne danni dati et estraordinarij quali vogliamo che
rimanghino nelle sue forze è fermezza

Cap.o 75

Delle Parti che toccano al Vicario di detto Castello

Medesimamente habiamo statuito et ordiniamo, che
il Vicario di detto Castello che sarà pro tempore, che
fosse di qualsivoglia stato ò conditione deua hauere di tutte
ò inquisitioni fatte à suo tempo fatte e date, come anche

75

delle vecchie, et à tempo de suoi antecessori, che appartenessero al commune cioè solamente delle pene non excedenti à cento libre in qual si sia modo si procede ò per inquisitione denuntia ò accusa et deve havere di quelle che sarà venire in Comune l'amettà della parte e non giù ecettuata la pena del Cammerario che refiutane l'off.° del che non deva haver niente, et delle altre pene et condanne excedenti alla quantità di cento libre il Vicario non deba haver niente, in alcun modo, non ostante qualsivoglia statuto ma deva far le essecutioni d'esse condanne senza alcun premio ò mercede

il fine del 3.° lib:

Libro quarto

Delle feste da celebrarsi

Cap.° p.°

Nessuno lavori ne faccia alcun lavoreccio ò arte ne meno charreggi con bestie ò vero con quelle portare some nelle infrascritte feste cioè nelli giorni di domenica ò pasquali, ne in alcuna festa

della beata Vergine e' feste de Ss. cari apostoli Pietro e
Paolo et tutti li altri apostoli S.to Biagio S.to Michele
Archangelo S.to Lorenzo S.to Antonio di Gennaro S.to Cristo:
faro S.ta Maria Madalena S.ta Chatharina S.ta Lucia
S.ta Fortunata et tutti li giorni di Venerdi del mese di
marzo sotto pena di dieci soldi à qualsivoglia che
contrafarà et per ciascheduna volta tuttavia sia
lecito à ciascuno nelle feste predette escetto però li giorni
di domenica è pasquali portare some di qualsivoglia cosa
da ~~detto~~ castello è suo distretto ad altra terra et someggiare
con le predette some è bestie et robbe possa tornare alla
terra di Monte Leone senza pena acqua, strama, erba
di qualsivoglia genere ò frondi, et portar biade, mosto, et
someggiare, pistar uue, pistare imbottare et trainare
legniame et levar canepe da ghorghe far pagliari et
accapucciare biade di raccolte coglier pome, foglie et
frutti, et levarli, è portarli; andare è tornare dal Molino
con some à macinare senza pena et alcun bando
et ciaschedun possa accusare chi contrafarà et habbi

la quarta parte del Bando et non si possa metter selle alle bestie ne giorn. di domenica sotto la predetta pena et nessuno lavori nel giorno di sabbato doppo vespero sotto pena di cinque s soldi et sia obligato il Vicario far bandire dette feste la sera precedente o di mattina ad hora competente, il che se non farà il contrafaciente non sia tenuto à niente salvo che ne giorn. Pasqual. della natività di Xpto et giorn. dominical. niente di meno sia obligato di far Bandire

Cap.° 2

Della pena di quello che non levarà l'edifitio che minacciarà ruina al vicino

Quello il quale haverà edifitio nel Castello di Monte Leone ò suo distretto quale minacciasse ruina al suo vicino sia obligato levarlo in termine di otto giorni à richiesta di esso suo vicino ò vero al commandamento del Vicario di detto Castello ò vero che deba reattarlo in maniera che al suo vicino non faccia danno sotto pena di cento soldi 100 soldi et niente di meno se dasse danni

sia obligato di emendare il danno dato secondo le Rime

Cap.° 3

Delle pena di quelli che ponghano posti vicino alle mura del Commune

Se alcuno havesse alcun arboro ò nero di nuovo ponesse apresso le mura del comune di detto castello per sei piedi alla mesura del commune deua in termine di dieci giorni dal giorno del Bando ò commandamento fatto dal vicario di detto Castello leuarli tagliarli e sbrizzarli et rimouere (sotto pena di cento soldi è rangedeua tagliarli) et se il muro del commune patisse defetto per detti posti ò alberi messi presso detti muri, sia obligato di rifarli à sue spese et niente di meno sia obligato alla detta pena et quelli che havessero horti presso le mura di detto Castello non deua lauorare vicino dette mura per sei piedi sotto la predetta pena

Cap.° 4

Delle Misure et ordine di vender Vino

La soma del vino deua essere di cinquanta quattro

77

giti alle mesura del commune di Monte Leone et ogni
persona sia obligato vendere e comprar con tal soma
sotto pena di venti 20 soldi et il Cammerario di detto
Commune sia obligato sotto pena di cento 100 soldi di
havere per il commune tutte le misure necessarie
di rame con le quali si agiustino le misure di quelli che
vendon il vino à minuto le quali poi agiustate siano
mercate dal Vicario di dentro con il sogillo de' SS.ri di detto
Castello et quello che venderà il vino con le mesure non
agiustate ò sigillate paghi per ciascheduna volta et
qual sivoglia mesura dieci 10 soldi et sia obligato il
predetto vicario sotto pena di cento 100 soldi personalmente
ogni settimana una volta rivedere ogni loco nel quale
si vende vino à minuto et si crede alla sua accuse
et gastigare li ritrovati colpevoli con la predette pene
et habbia la quarta parte del Bando e qual sivoglia
taverniere sia obligato tenere nel Bancho le dette mesure
cioè il Pitico mezzano il Pitico ordinario fogliette
et tenerle remboccate sotto pena di dieci 10 soldi per

ciascheduna mesura et ciaschedun volta che mesurasse et al'hora sia lecito ad essi ritenere ogni altro vaso senza pena et sia obligato di dare le mesure piene à sommo, sotto pena di cinque 5 soldi per ciascheduna volta, et à ciascheduno sia lecito di accusare et habia la quarta parte del Bando, et sia creso alla sua accusa et il suo nome sia tenuto secreto, et qualsivoglia taverneere sia obligato, et deva nel principio di qualsivoglia officiale et Vicario di detto Castello far agiustare tutte le misure sotto la predetta pena et duri per tutto il tempo di esso Vicario il quale sia obligato agiustare dette mesure, et habia per qualsivoglia mesura sei 6 denari de qual l'ametà sia del Commune et l'altra ametà sia del Vicario di detto Castello che sigillarà dette mesure, et nessun taverneere deva tenere le taverne aperte, ne vendere il vino à minuto di notte, doppo che la campana della Custodia sarà sonata sotto pena di cinque 5 soldi et quello che sarà ritrovato in detta taverna doppo detto sono paghi di pena dui 2 soldi

Capº 8

78

Della Pena de Macellari che vendono Carne

Li Macellari et venditori di carne à minuto in detto Castello
non vendano carne ad alcuno cioè una carne per l'altra
ne meno carne granellosa, morticina infetta, puzzolente
ne inferma et quelli che contro farà paghi per ciascheduna
volta cento 100 soldi, et nessuno possa vendere, ne porti
in detto Castello carne morticina per vendere et quelli che
farà il contrario per ciascheduna volta paghi venti
20 soldi mà le dette Carni si vendano et si devano vendere
fuori delle porte di detto Castello et ciascheduno che vende
Carne sia obligato havere le libre et altre misure et bil:
ancie, stadere giuste alla mesura di detto commune di Monte
Leone, con le quali deva vendere le dette carni et nessuno
possa vendere carne da quattro libre in giù se non alle
bilancie et dalle quattro libre in sù alle stadere giuste
et quelli che contra farà paghi di pena per qual si voglia
volta venti 20 soldi et sia obligato di dare il peso giusto
sotto pena di cinque 5 soldi per ciascheduna volta et
ciascheduno possa accusare et sia creso all'sua accusa.

et habia la quarta parte del bando, et il Vicario di detto Castello sia obligato, et deua in ogni settimana mentre si vende carne doi volte è più come li piacerà vedere et ponderare li pesi de venditori di carne, et castigare chi ritrouarà che non habia giusto il peso et che non vendera giusto il peso secondo la forma del presente Capitolo et habia la quarta parte del bando di quelli quali trouarà che haueranno contravenuto contro la forma del presente Capitolo è Statuto, et il Cammerario di detto Commune deua con vincolo di giuramento sotto pena di venti soldi conservare un marchio giusto alle spese del commune, con il quale siano venisti li pesi di detti Macellari et venditori di carne in termine di un mese doppo la publicatione et approuatione di detti Statuti, come anche una Stadera et sopra tutte le cose predette il Vicario di detto Castello possa inquisire et li ritrouati colpeuoli castigare secondo la forma del presente capitolo è Statuto, et habia la quarta parte del Banno et nessuno venda ne tampoco vienghi assieme nel istesso banche ò botteghe carne di pecore con la carne di Troia

79

ne tampoco carne di agnello, pecora, ò capra, con le carne
di castrato sotto pena di venti 20 soldi, li capacci et li
pieducci di porco et di troia si vendano à mezzo prezzo
della libra sotto pena di diece 10 soldi il capo et le ta=
mpe, ò altra parte di quelli con l'altre carne à peso nessu=
uno ardischa di vendere sotto pena di diece 10 soldi
et nessuno occida alcuna bestia se non in strada
publica avanti le sue porti publicamente et di giorno
avanti l'occaso del sole ad effetto benissimo si vedano
et conoschano et non si possa ammazzare nessuna
bestia senza licenza del Vicario et nessuno areg=
giano ò macellaro compri in detto castello ò distretto
per causa di rivendere vellame ò cuoiatico, ne pesce
che venghi di fuori sotto pena di cento 100 soldi et
sia obligato vendere carne, lardo, grascia al prezzo che
si vende al Castello della Pieve et non più sotto pena
di venti 20 soldi stabelendo che ad ogni altro di detto
castello di monte leone sia lecito, et possa far carne
in detto castello senza pena, et li carnefici ò altri

venditori di carne ò di pesce sciano obligati e deviano tenere
largho il bilancio et quella bilancia nella quale mettono
la carne ò pesce tenere alzata oltre l'altra bilancia nella
quale tengono il peso per doi oncie sotto la pena di diec
io soldi per ciascheduno che contrafarà et per ciascheduna
volta et sciano obligati anche di havere le bilancie con linguetta di ferro sotto la predetta pena

Cap.° 6

Della pena di quello che non farà l'opera
del commune quando li sarà comandata

Quelle opere del commune quali saranno ò commandate ò bandite d'ordine del Vicario di detto Comune
quello il quale non le farà ne sarà à farle paghi
di pena dieci io soldi per volta et niente di meno scià
obligato à fare quel opera

Cap.° 7

Della pena di quello che non andava dietro al
morto ò vero morta

Habiamo statuito et ordinato che uno per casa

della essere alla casa del morto ò morta et quel tale morto ò morta accompagnare fino alla chiesa et se alcuno di detto castello ò suo distretto ricercherà o farà ricerchare alcuna persona di detto Castello che vada da qualche morto ò morta per il distretto di detto Castello ò dal distretto et non andarà pagh. di pena al predetto Comune cinque 5 soldi et delle cose predette si della stare al giuramento di quello che lo ricercherà

Cap.° 8

Della pena di quelli che lavavanno panni ò vero altra sozzura faranno nelle fonti

Nessuna persona lavi panni ne tampoco facci alcuna sozzura in alcuna fonte di detto castello et suo distretto, ne accanto à dette fonti per quindici piedi, ne nel cimiterio di alcuna chiesa et quello che contrafarà pagh. di pena venti 20 soldi et ciaschedano possa accusare et sia creso al suo giuramento, et habbia la quarta parte del bando, et si aggionga à questo

capitolo che nessuna persona lavori presso dette fonti di detto Castello et suo distretto dalla parte d'avanti per quindeci piedi mà dalle altre parti non lavori ne facci lavorare per cinque piedi sotto pena di venti 20 soldi per ciascheduno et per ciascheduna volta, et ciascheduno possa accusare con un testimonio di bona fama et anche habbia la quarta parte del bando, et questo si intenda delle fonti solite et che il sopradstante delle strade à richiesta di qual si voglia vicino – deva fare accommodare et rimonire le fonti del mese di Marzo et se detto sopradstante sarà negligente nelle cose predette paghi di pena dieci 10 soldi et à qual si voglia de vicini deva al detto sopradstante obedire et quello che contro farà paghi di pena cinque 5 soldi.

Capº 9

Della pena di quelli che giocaranno al gioco de Dadi.

Nessuno giochi al gioco de dadi, ne à qual si voglia altro gioco, al quale si perda ò giochi denari ò altre cose

81r

81

ò che si vincano in Castello di Monte Leone ò suo distretto in alcun Loco eccetto però nell' infrascritti modi sotto la pena di cento soldi per ciascheduno é ciascheduna volta mà il recettatore del gioco ò vero quello che prestarà denaro all' giocatori ciascheduno di essi paghi di pena dieci lire et niente di meno di quello che vincesse ò perdesse, ò vero imprestasse non si renda alcuna raggione et detto tale non habia attione di domandarlo ò di ridomandarlo et quello sia inteso per recettatore del gioco il quale terrà mano ò vero darà comodità ò vero havesse qualche guadagnio dall' giocatori ò vero quell' recettasse in casa ò taverna, tutta via sia lecito à ciascheduno giocare alle tavole con i tavell' con tutte le tavole et come vorrà giocare, et possa giocare alla morra à sch. ch. binch. et alla conta et qualsivoglia altro gioco di vino per causa di bevere trà essi giocatori et per quella volta solo é non più ne in altra maniera et in maniera tale che detti tali giocatori non possano giocare più di un piccio di vino ò doi al più come fossero di numero l' giocatori, et questo rimanga à discrettione del Vicario

81 v

et anchora possa giocarsi alli quelsia tanto dentro quanto fuori delle Terra senza pena et anchora possa giocarsi al gioco de Piastrelle et à qual si voglia altro gioco senza pene nella Pasqua Natività del Sig.re Nostro Giesù Xpto cioè in Vigilia di Pasqua et Giorno di Pasqua con doi giorni seguenti et contro tali giocatori recettatori, et imprestatori per li casi predetti il Predetto Vicario possa Procedere et quelli di fatto Castigare nelle predette Pene et da quelli riscuotere le pene senza alcuna diminuttione et delli ritrovati da lui ò dalla sua corte habia la quarta parte del Bando et ciascheduno possa accusare et sia creso al suo giuramento con un testimonio di buona fama et à quello sia creso, et si dia la quarta parte del bando

Capo 10

Che li albergatori siano obligati di dire alli forastieri che posino, et lascino le armi

Li albergatori di Monte Leone, et ciascheduno di essi siano obligati è devano dire alli suoi forastieri, che non

portino arme per detto Castello offensiue ne difensiue et che quelle arm: lascino appresso di se et se non le lasciavano non gli dia ne di mangiare ne di bere ne quell retenghi in casa sua et se non lo dirá et terrà in sua casa paghi per ciascheduno é per ciascheduna uolta dieci io soldi et di metta le arm: et ognuno possa accusare et habia l'ametá del band, et sia creso al giuramento del accusatore, et nessun castellano di detto Castello o suo destretto deba far compagnia ad altri che portino arme per detto castello mentre portino quelle sotto pena di dieci io soldi per ciascheduno é per ciascheduna uolta

Capo. ij

Che si faccia guardia in detto castello á uolontá de consiglieri di detto Castello

Il Castello di Monte Leoné sia custodito dall homini di detto castello á uolontá del Vicario é consiglio de consiglieri di detto castello come á loro parerá é piacerá et che ciaschedun homo maggiore di quattordici anni

82 v

habitante in detto castello ò suo distretto sia obligato far la guardia di giorno é di notte et questo non habia luogho ne servi di altri che non habitano familiarmente ad un pane et vino de suoi padroni ma li altri servi che habitino come si è detto con i padroni siano obligati far la guardia di notte è non altro stabelendo che tutti é singoli à quali tocca la guardia siano obligati andare di sera per pigliar la loro guardia al pallazzo di detto Commune ad hora opportuna sotto la pena di diec 10 soldi et quelli che piglia vanno la guardia siano obligati di andare al luogho deputato et far la sua guardia sollecitamente et bene sotto pena di venti 20 soldi per ciaschaduno che contrafarà et li guardiani che non faranno con sollecitudine la guardia ò che non andaranno à quella ad hora congrua possano esser gastigati, et appuntati per cinque 5 soldi, et vogliamo che li guardiani delle porte al tempo delle guerra, et sospetto non permettino che alcun forastiero entri con le armi, ne senza armi senza licenza del Vicario predetto sotto pena di cinque libre 5 libre per ciascheduno

che conversarà, et che qual si voglia di settanta anni sia assente da tutto il peso delle guardia notturna mentre che quel tale habbia figlio ò nepote ò altra persona congionta in casa che facesse la guardia mà se quel tale di settanta anni non havesse alcuna delle persone predette, et havesse li beni allibrati in doi libre al grosso ò de quelli in sù che sia obligato far quella guardia et niente di meno sia assente, mà se havesse li beni allibrati da due libre in giù. alhora quel tale di settant anni non sia forzato a far detta guardia di notte et della età di tal persone si deuà stare al detto, et giuramento di detto tale di settanta anni

Cap.° 12

Della pena delli alberghatori che alloggiavanno forastieri da una notte in sù senza licenza del Vicario

Che li albergatori di detto Castello non possino ne tal... poro deuano albergare alcun forastiero da una notte innanzi senza parola ò licenza del Vicario di detto

castello di Monte Leone se non fosse mercadante che
vendesse alcuna sua mercanzia in detto castello ò
vero arteggiano, che esercitasse la sua arte nel predetto
castello, et quello che contrafarà, paghi di pena per
ciascheduna volta cinque 5. soldi, et ciascheduno possa
accusare quello che contraverrà, et sia creso al suo giur-
amento, et delle cose predette il Vicario possa inquisire
et trovare il colpevole, è castigarlo è condannarlo se-
condo la forma del presente capitolo salvo che le cose
predette tutte è singole sia obligato il Vicario di detto
castello far bandire per detto Castello alli luoghi soliti
è consueti

Capo. 13

Della pena di quelli che levassero li steccon de steccati

Quello il quale levarà legname de steccato ò cancelli
ò di gratiole di detto castello paghi di pena per ciascheduna
volta venti 20 soldi, et quello il quale tagliarà le sbarre
o legniame di sbarre edificate, al tempo di Guerra ò vero

di sospetto in detto castello ò distretto ò guastasse, ò quelle facesse cadere senza licenza di detto Vicario paghi de fatto senza condanna cento 100 soldi, et niente di meno sia obligato di refare quelle à sue spese, et ognuno possa accusare delle cose predette et sia creso al suo giuramento con un testimonio et il Vicario di detto castello sia obligato sopravedere sopra le cose predette per ogni mese ex officio et trovati li colpevoli condannare e gastigare secondo la forma del presente Capitolo, et habbia la quarta parte del bando

Cap.° 14

Della pena di quelli che inciglavanno lino ò canepe se non fuori delle mura castellane

Nessuno metta Macelle per incigliare lino ò canepe nelle strada del commune, ne in alcun loco in detto castello di Monte Leone se non fuori delle Mura castellane et quelli che contrafarà paghi di pena per ciaschaduna volta dieci 10. soldi

Cap.° 15

Della pena di quelli che portaranno fieno fuori del distretto di Monte Leone

Nessun forastiero possa estraere fieno fuori del distretto di Monte Leone sotto pena di quaranta 40 soldi per ciascheduno è per ciascheduna volta, et perda il fieno saluo che con licenza del detto Vicario, che all'hora possa andare impune

Cap.° 16

Della pena di quelli che ingombraranno, ò che metteranno le bestie nel palazo del commune, ò in casa della Misericordia

Nessuna persona ingombri il palazzo del commune ne in Casa della Misericordia, ne in quelle metta bestie ne alcuna massaritia et quelli che contrafarà paghi per ciascheduno è ciascheduna volta dieci 10 soldi et niente di meno sia obligato di sgombrare detto Palazzo et il conseglio di detto castello, ne alcuno offitiale possa

dar licenza ad alcuno delle cose predette sotto la medema
pena, et il Vicario di detto Commune sia obligato con
vincolo di giuramento mandare ad essecutione le cose pre=
dette sotto pena di venti 20 soldi di suo salario.

Cap.° 17

Che nessuno estraha dal distretto di detto castello
legnia da abrugiare.

Nessuna persona porti ne faccia portare alcuna sorte
di legniame, habino che nome voglino fuori del distretto di
detto commune senza licenza del Vicario di detto castello
et quello che contrafarà paghi di pena per ciascheduna
volta per qualsivoglia soma dieci 10 soldi et ciascheduno
possa accusare, et sia creso al suo giuramento con=
un testimonio et habia la quarta parte del bando, et
questo si intenda per il legniame per fuoco.

Cap.° 18

Che nessuno getti pietre ò sassi à casa dello sposo
ò sposa

Nessuna persona in alcun modo getti sassi ò alcuna altra sorte di cosa alle casa di alcun sposo ò maritato ne di giorno ne di notte in quel giorno et notte, nelle quale haverà menato la moglie, et quelli che contrafarà, sia obligato di pagare per ciascheduno è ciascheduna, ciascheduna volta dieci io soldi et il Vicario del commune sia obligato con vincolo di giuramento quando si faranno le nozze in detto Plebeiro in quel mese farne inquisitione et gastigare li delinquenti secondo la forma del presente Capitolo

Capo 19

Del prezzo de Molinari delle olive

Sia obligato il Vicario far giurare il Molinaro delle olive et quelli che haveranno il Molino di quelle di macinare le olive, à tutti quelli che verranno bene et diligentemente, remota ogni fraude, et spremerle doi volte et non ritenere appresso di se nocciole di alcuno ne quelle rimacinare per se senza licenza del padrone delle nocciole et la licenza domandare al padrone se le vogli lasciare ò no, sotto pena di quaranta soldi

in qualsivoglia di detti casi et qualsivoglia volta dell quel
licenza si stia al giuvamento di quell che lo dava la
quale havra che si haura sia lecito à quell volevi fare
et pigliare per ciascheduna molinata unque 5 soldi.
è non più sotto la predetta pena per ciascheduna volta
et di non negare il macinare ad alcuno sotto la pena
di cento 100 soldi per ciascheduno è ciascheduna volta
et sia creso ad ogni accusatore con l'approvatione di
un testimonio et habià quel tale che accusarà la
quarta parte della pena, et il Vicario sia obligato
di ricercare sopra le cose predette et se alcuno volesse
buttare acqua sopra le fiescole possa et gli sia lecito
senza ostacoli di alcun molinaro et siano obligati li
sopradetti molinari cominciare à macinare à richiesta
de consiglieri et Vicario di detto Castello sotto pena di
sopra narrata

Capp.° 20

Di quell che mettevanno carne Caiciatina nel
Castello di Monte Leone

Se alcuno metterà dentro detto Castello Carne Cacciatica ò vero inuersata sia obligato è deua venderla à minuto in detto Castello almeno per l'amita di quella che c'haurà messa sotto pena di venti 20 soldi, salvo che se occorresse che in un giorno venissero più bestie, et fosse di giorno di giouedì, ò altrimenti che non potesse vendere alhora, et in quel caso che possa dette carni estraere, et portare doue vorrà con la licenza del Vicario et due consiglieri, et altrimenti, non con la pene predette

Cap.° 21

Della Pena di quelli che estrhaeno Biade ò farina

Acciò che l'abondanza de Grani nel castello di Monte Leone sia sempre et al commune del istesso et acciò che la charestia manchi li Statutarii preltbati con ogni sua auttorità ordinorno, stabilirno, et deliberorno et espressamente inhibendo che nessuna persona di qualsivoglia stato è condiczione, et ordine si sia, habia ardire

ò presume per alcuna causa portare ò estraere grano
ò formento ò alcuna sorte di Biade ò farina ò legume
fuori del distretto ò tenuta del castello di Monte Leone,
et quelli che contrafarà sia forzato pagare de fatto
di pena venticinque 25 libre et perda la bestia et
soma che conducesse con la biada predetta et ciascheduno
possa accusare quello che contrafarà et sia creso al
suo giuramento se sarà di buona fama et si guadagni
la metà di detta pena le bestie et some predette et tutte
le altre cose siano de Priori di detto Castello et dechia=
rando di più che il trasportare et estraere il Biado
predetto contro la forma del presente ordine si intenda
quando il forastiero uscisse con dette Biade fuori del
castello ò che si ritrovasse fuori di detto castello con
il grano ò biade che fosse cavato da detto castello mà
il Terrazzano si intenda che estraa è trasporti il
Biado predetto quando con il predetto Biado esso ò
altro al quale esso terrazzano darà detto Biado
è fosse trovato per altra strada che quella del Molino

ò che ciscuise ufici di detto castello ò tenuta di detto Castello

reservato nella volta che il terrazzano ò forastiero andando

à macinare il biado predetto et tornando con la farina al

detto Castello et non sià tenuto à pena predetta mentre che il

forastiero prima habia la licenza dal Vicario di detto Castello

di andare à macinare il Biado predetto

Cap.o 22

Della pena di quello che andarà à macinare senza licenza del Vicario

Nessuna persona vada ò porti alcuna sorte di Biade

ò legume da detto Castello di Monte Leone à Macinare

se prima non domanda licenza dal Vicario di detto Castello

et ciaschaduno che andarà à macinare sià obligato di

consegniare la farina delle Biade predette che haurà

macinato al prelibato Vicario, et quello che contrafarà

in alcuno de predetti casi sià castigato de fatto in cinq.

5 soldi per ciaschaduna soma delle Biade et di più et di

meno per rata, et per ciaschaduna volta, con questo però

che questo capitolo sià bandito in ogni semestro nel princi=

pio del Vicario di detto Commune almeno per una volta et di questo il Vicario sia obligato di far bandire quello che sara necessario stabelendo che ciascheduno che andasse à marinare nel distretto di detto Castello senza licenza non sia tenuto à pena

Capo° 23

Della pena di quello che deviarà l'aggua dal suo solito corso

Quello il quale si troverà che havesse estratto ò che estraesse aggua dal suo solito corso et la mettesse nelle strade publica del commune ò la vidocesse per la robba del suo vicino paghi per ciascheduna volta di pena venti 20 soldi et niente di meno sia obligato di rimetterle nel suo corso sotto pena di cinque 5 soldi per giorno che dimorarà et alla emenda del danno à quello che lo haverà patito tutta volta sia lecito di deviare, et estrare l'aggua del suo solito corso per suo utile mentre che al suo loco solito ritorni, et che per quello deviatione non dia danno ad alcuno per

che se li darà, sia obligato quel tale derriatore di emendare detto danno, et niente di meno sia obligato di pagare la detta pena

Cap.° 24

Della pena di quelli che buttarà bestia morte vicino alle mura ò steccato, ò strade publiche

Nessuno butti bestie morte vicino il muro castellano ne vicino alcuna porta di Monte Leone per una balestrata ne dentro per le strade publiche, et fuori di detto castello sotto pena di venti soldi 20 soldi et niente di meno sia obligato levarle subito mà però sia lecito à ciaschun buttare verso la vigna cioè dal Torrione del frontone della porta di sopra fino al Torrione della ficoncella

Cap.° 25

Della pena di quelli che guastarà il Ponte ò selciato

Quello il quale guastarà il ponte totalmente ò particolarmente paghi di pena cento 100 soldi et

quello che guastarà selciata di alcuna strada paghi di pena venti 20 soldi, et in tutti li casi reaccommodi à sue spese la cosa guasta

Cap.° 26

Della pena di quello che la notte non terrà le bestie rinchiuse

Ogn'uno sia obligato rimettere nelle sue case di notte le bestie nel detto castello esistenti, cioè Bove, capre, Boui, Vacche, Pecore, Scrofe, Somare, et Somari ad hora competente, et quelle non tenere nelle strade publiche, cioè dalla porta di sopra per la strada dritta fino al palazzo del commune, et nel cimiterio, et nel letto della cisterna sotto la pena di dodici soldi 12 per qualsivoglia bestia grossa et cinque soldi per qualsivoglia fiocca di bestie minute, et al meno et al più, si deua stare alla discretione de consiglieri di detto Castello

Cap.° 27

Che à ciaschedun sia lecito di tenere il Balconcello, ò Arrone avanti la sua casa

A qualsivoglia artefice sia lecito havere il balconcello et avione avanti à casa sua et quelle cose che saranno di necessità al arte sua senza pena alcuna

Capº 28

Che il pane si deva vendere in Monte Leone secondo l'assertione de Consiglieri

Si deva vendere il pane nel detto Castello di Monte Leone di quel peso et misura che parerà et sarà deliberato da doi Massari di detto Castello qual devano esser eletti dall consiglieri di detto Castello che saranno pro tempore et quello che farà il contrario paghi di pena per qualsivoglia volta dieci 10 soldi et ciascheduno possa accusare et habia la quarta parte del bando et detti Massari devano à richiesta del Vicario farne l'assertione sotto pena di cinque 5 soldi per ciascheduno di Loro et il detto Vicario sia obligato è deva sotto il vincolo di giuramento almeno ogni settimana andare à vedere quell che vendevanno il pane nel predetto

Castello sotto pena di venti 20 soldi et castigare et condannare li delinguenti secondo la forma del presente Capitolo

Cap.° 29

Che quelli per li quali il commune resta obligato siano tenuti in termine di otto mesi cavar detto commune di sicurtà

Se il commune di detto Castello di Monte Leone fosse obligato à alcuno con l'occasione di denari presi in prestito che quel tale per il quale detto Com.e è obligato fra otto mesi futuri dal giorno dell'obligho sia oblighato cavar detto com.e di oblighi sotto pena di cento 100 soldi et ciascheduno possa accusare et sia creso al giuramento del accusatore con doi testimonij di buona fama et habia la quarta parte del bando et se alcun consegliero di detto Castello dicesse ò consultasse che tal pena si sospendesse ò diminuisse paghi l'istessa pena

Capo. 30

Che il Comne non possa obligarsi per alcuno

Il Commune di Monte Leone non possa ne deva obligarsi per alcuna persona per ciascheduna causa eccetto però se alcuno allibrato fosse in pregiuditio della sua persona ò occasione di qualche malefitio da lui commesso et se alcun consegliere di detto Castello dirà ò consultarà nel conseglio ò arengha et andarà al parlatorio con dire che simile obligatione si faccia paghi di pena cento 100 soldi et il Vicario che sarà pro tempore habia sopra tutte le cose predette piena inquisitione et arbitrio di punire secondo la forma del presente capitolo, et habia la quarta parte del bando

Capo. 31

Che nessuno Cavi nelle fosse ò carbonare del come

Nessuna persona habia ardire di cavare ò far cave nelle carbonare di detto Castello, ne tagli ne faccia-

tagliare in quelle et quello che contro farà paghi per ciaschéduno et ciaschéduna volta dieci 10 soldi

Capo. C.L

Della pena de Porci che andavanno per il Castello

Nessun porco vada per il Castello di Monte Leone di giorno ne di notte et se vi andarà paghi il Padrone di quello per ciaschedun Porco dieci 100. soldi quando però sarà di giorno et di notte il doppio, salvo però li porci mentre ché andavanno et tornavanno dalle pasture. al hora non sciano tenuti à pena

Capo. C.LI

Della pena di quello che non accomodarà la strada avanti la sua Casa ò Casalino

Ciascheduno in Monte Leone scia obligato di far accommodare la strada avanti la sua casa ò Casalino fino al mezzo della strada di sue proprie spese infra il termine assegniatoli dal nostro sotto pena di dieci 100. soldi, et il Vicario scia obligato tutte

le cose predette mandare in esecutione sotto la pena di venti 20 soldi

Capº 34

Dell' sciagguatori et Chiauiche, et Primieramente del sciagguatore del Palazzo del Commune fino alla porta Ponzetti

Pietro di Michele Meo Bacci Pietro di Vannutio al^r Dillo Martino di Stefanutio li Heredi di Nucciavello et Angelo Bracha li Heredi di Betto del Hospidale Pranaccio Paccra[?] Nardo Jacobutij Jonta di Meo et fontanella di Sotto: Cias chedunno di loro sia obligato et deua mantenere il sciagguatoro et sciagguatori che sono dal Palazzo del comune di detto Castello fino alla Porta Ponzetta et raccoglier l'aggua in quel modo che viene verso il muro Castellano, frà detti termini et far il netto alle loro spese li sciagguatori doue sarà necessario et siano anche oblighati di accommodarli dentro, et fuori

Cap.° 35

Del Sciacquatore doppo la Casa di Cola Andrea

Cola Andrea Marco di Cola Paulucio di Paolino at il Geloso Jonta di Pacciavello Andrea di Paulino Gio: di Ser Gio: Paolo et Julio di Neruti et Pietro di Fera, et ciascheduno di loro sia obligato, et deva accomodare et mantenere il sciacquatore doppo la casa di Cola Andrea fuori, et dentro detto Castello et raccoghere l'aqqua per il luogho meno dannoso

Cap.° 36

Del Sciacquatore di Porta Ponzetta

Li heredi di Nucciavello Pace et Branaccio di Tritto-Antonio di Pietro Nuto Pietro di Ugolino de Colli siano-obligati, et devano accommodare et mantenere dentro et fuori il Sciacquatoré di porta Ponzetta

Cap.° 37

Del Sciacquatore che scatorisce fra la casa di Matteo

della bona, et la casa di Pietro Ugolini de Colli

Matteo della bona Pietro di Ugolino de Colli Gio: et Cecchò Ghezzarelli Ghirarducio di Meco Giuliano di Ant.o ciascheduno di loro siano obligati di accommodare è mantenere fuori et dentro detto Castello, il sciagguatore che nasce dentro casa di Matteo predetto et casa di Pietro di Ugolino de Colli

Cap.o 38

Del sciagguatore della Porticciola fra la casa di Ant.o Bracha et casa della Chiesa di S.to Pietro

Ant.o di Brācha Jacobucio di Meco Meco Guidones et Dom.co di Nutio et Bartolomeo di ser nicolò della Pieve siano obligati, et deviano accommodare, et mantenere il sciagguatore della Porticciola fra la casa di Ant.o del Bracha et casa della Chiesa di S.to Pietro per quanto mette nella strada come: fino à detta Porticciola fuori, et dentro il muro Castellano

Cap.° 39 93

Del sciaggiatore doppo la casa dell' heredi di Gio: di Gavegliano

Li heredi di Gio: di Gavegliano Gio: di Bartolomeo alias Scassino Vannutio di Cecchavello alias Pacca Meco di Pecciolino Meco di Meco alias Meco sordo Donna Fran.ca di Concellino Bartutio Nardo di Barto et Vannutio di Bonetto siano obligati et deciano di fare il sciaggiatore doppo la casa di detti heredi di Gio: di Gavegliano dentro, et fuori detto Castello

Cap.° 40

Del sciaggiatore della Porta noua di sopra doppo la casa di Lando di Mastro Gio:

Nardo di Mastro Gio: Fran.co di Ventura Meco Sannelle Saluestro di Cola Nardo di Barto Lutio di Agostino Meco di Guidone alias della Rosa Lutio di Baccio Pietro di Ugolino Ghirardino di Meco et Meco di Falzetto siano obligati et deciano mantenere dentro, et fuori detto Castello il sciaggiatore

della Porta Nova di sopra doppo la casa di Lando predetto

Capo 41

Del sciaggatore del Torrone verso l'Angolo

Simonetto di Vitale Benedetto della Sella Angelo della Sella Nuto di Chele Putio di Baccio siano obligati, et devano mantenere et rimunire il sciaggatore del Torrone verso l'angolo

Capo 42

Del sciaggatore verso la Ripa

Avveduto di Bocca Porco Salvestro di Piero Ceno Bartolomeo di Tata Gio: di Costo Paolutio Molinaro Piero di Bernardo Gio: di Caracho siano obligati, et devano mantenere per il Luogho meno dannoso, il sciaggatore verso la Ripa

Capo 43

Del sciaggatore vicino la Ripa apiedi Porta di Buchione

Bucchione Paolo della Bonetta Ant.° di Deo Viale di Vannutio alias Ciombo Vannutio di Rosavello Nardi di Vina Meo di Bottacenio, li heredi di Meco Vannutij Allevij Ciano di Vannutio M.co avello di Pietro, Paolo di Viale siano obligati di mantenere il sciaggiatore vicino la vigna appiedi l'orto del detto Bucchione

Cap.° 44

Dello sciaggiatore dietro casa di nuovo fabricata da Pietro di Cecco di Teo, et l'orto di Ghirarduttio

Pietro di Cecco Teo Ant.° di Tosto Meo della Mirina Pascutio dalla Pieve Ant.° del fattore Andrea di Cecco Bettutio Scalozza Biagio di Varro et Ricciollonone siano obligati di mantenere lo sciaggiatore doppo la casa nouamente fabricata da Pietro di Cecco Theo et l'orto di Ghirarduino di Meco

Cap.° 45

Dello sciaggiatore fra la casa della Ficoncella, et la casa fabricata nouamente da Chese

Chese di Mastro Paolo li heredi di Fran.co di Lutio Berna li heredi di Matteuccio Andrea di Gio: Lorenzo Lenio di Meone Pietro di Picciavelli Ant.o di Naglio, siano obligati di mantenere il sciaggiatore dentro il Torrone della Ficoncella et la casa nouamente edificata da detto Chese

Cap.o 46

Dello sciaggiatore doppo la Casa della Misericordia

Angelo alias Macciaglino li heredi di Costo di Mastro Gio: Matteo di Ugolinetto Matteo di Palinerio siano obligati di mantenere il sciaggiatore doppo la casa della Misericordia

Cap.o 47

Dello sciaggiatore dalla casa di Matteo della Palmeria fino all' cappanello della guardia doppo il palazzo del commune

Vito di Cane Luca di Futio Baccio Vanni di Orlando Jacomo di Matteo, Gio:, et Cecco Ghezzarelli

Cioffolo di Vannutio da Monte Giove siano obligati di mantenere il sciagguatore dalle casa di Matteo della Palmeria fino al cappannelle della guardia doppo il palazzo del commune

Capp.° 48

Dello sciagguatore doppo la casa di Lodovico

Pietro di Michele Pietro di Meco alias Billo Mastino di Stefanutio Nino di Jacobutio Corrado di Gio: Angelo Bracha siano obligati di mantenere l'aqqua che viene verso il palazzo et di metter quella nel sciagguatoro doppo la casa di Lodovico di Blandeto in modo et maniera tale che non si accosti verso la porta di sotto sotto pena di cinque s. soldi per ciascheduno di loro

Capp.° 49

Delle strade et fonti, et primieramente delle strade del commune da terminarsi

95v

Tutte le strade et vie publiche siano, et devano essere grandi di dodici in piedi le strade vicinali che hanno l'esito siano di Larghezza di otto piedi, mà le altre strade vicinali che non hanno esito siano di Larghezza di tre piedi, et se più fossero si conservino, et se saranno meno si slarghino et terminino dalli terminatori del comune, à richiesta di ciascheduno che lo domandarà, et in qual si voglia strada che trovassero difetto alcuno siano obligati il Vicario di detto Comune et li predetti terminatori far accommodare à quelli à quali pare che apparenghi et à quelli i quali sarà commandato secondo la dechiaratione de predetti terminatori la quale strade accommodino et se non l'accommodaranno in termine di quindeci giorni doppo che li sarà commandato ciascheduno paghi, et per ciascheduna volta venti 20 soldi et niente di meno siano obligati di accommodarle, la qual pena la quarta parte sia del Vicario et l'altra quarta parte di detti terminatori et le altre doi

parte sano del predetto Comme 96

Capo. 50

Delle fonti d'accommodarsi

Qual si voglia fonte del comme di detto Castello sia accommodata congruamente dall'homini di detto Castello et quello il quale non sarà à rimunire le fonti predette paghi al detto comme à nome di pena per ciascheduno, et ciascheduna volta dieci 10 soldi

Capo. 51

Della strada di Cacciano fino à Monte Micciale

Li hommini della Villa di Cacciano et li possessori de beni di detta Villa accommodino et devano accommodare la strada del comme bene et diligentemente dal piano di Cacciano fino à Monte Micciale per tutto il mese di marzo prossimo à venire et quelli devano spianare et riempire le fosse et malpassi in maniera che li hommini possano commodamente

passare con bestie è senza et Meo di Betolino sia il soprastante di detta strada, et li homini di dette Ville et possessori de beni di dette ville, siano obligati et devano obedirlo nel accommodare la predetta strada et quello il quale al detto mecho non obedirà paghi di pena per ciascheduna volta dieci soldi et detto soprastante sia obligato con vincolo di giuramento accusare li desobedienti al Vicario di detto Castello sotto pena di venti 20 soldi

Cap.° 82

Della strada dalla Villa di Corciano fino alla Vignia di Paulutio Molinaro

Li homini della Villa di Corciano, et Ormelle et Cacciano et li possessori de beni di dette Ville siano obligati, et devano per tutto il mese di Maggio accommodare la strada dalla Villa di Corciano fino alla Vignia di Paulutio Molinaro et strada di Corciano che entra nella strada di Cacciano et

97

da quello in sù fino al Castello quelli del detto Castello
siano obligati accommodare tutte le strade tanto come
quanto vicinali et dal Buravone è Castelluccio in sù
siano eletti dal conseglio di detto castello doi homini li quali
rivedano tutte le strade communi, et vicinali et doue à
loro parerà d'accommodare lo faccino secondo che a loro
piacerà et il Vicario di detto Castello sia obligato far
accomodare le predette strade in quel modo che sarà
stato prouisto dà detti massari con vincolo di Giurato
quali d'adesso eleggiamo et con ogni potere vogliamo
Antonio di Posto et Ciano di Vannutio et ciascheduno
deua à questi obedire sotto la pena di dieci io soldi

Cap.° 58

Della strada dal fosso Ricolognie, ò vero dalla chiesa
di S.ta Maria Madalena fino à Pieguezzora

Tutte le ville del hospidale de Loti, et Colli accomodino
la strada del commune dalla chiesa di S.ta Maria Mada-

sena fino à Pieggreggora per tutto il mese di Marzo
et spianino et riempino le fosse et mal passi, et
Cola Andrea sia il sopvastante di dette strade, et
ciascheduno di dette Ville et lochi debba in far le cose
predette obedire à detto sopvastante et quello che contra
farà paghi di pena dieci 10 soldi per ciascheduno, et
ciascheduna volta et detto sopvastante sia obligato
et debba sotto pena di venti 20 soldi con vincolo di
giuramento accusare al Vicario di detto Castello tutti
quelli che non lo obediranno

Capᵒ 54

Della strada dà Pieggreggora fino al Butarone

Tutti della Villa di Pineto, et Meano et possessori
de beni di dette Ville accommodino la strada comme
da Pieggreggora in sù fino al Butarone per tutto
il mese di Marzo prossimo à venire et debbano quella
spianare et riempire tutti li mal passi, et Antonio

Peloso et Jacomo Lando siano li sopra stanti et cia=
scheduno di dette ville, et possessori de ben di dette
Ville siano obligati obedivoli nel accommodarle sotto
pena di dieci 10 soldi et detti sopra stanti siano obli=
gati con vincolo di giuramento accusare al Vicario
quelli che non obedivanno sotto pena di venti 20 soldi.

Capo 55.

Della strada dal Butavone di sopra fino al Pratale
et fino al fonte Gonte

GONTE

Li homini di detto Castello et della Villa di Pistolla
et Scutigliano et possessori de ben di dette Ville siano
obligati di accommodare la strada commune dal Butavone
di Pineto in su fino al pratale et fino alla fonte
Gonte fino alla scenta che è sotto il Castelluccio di
garumpetto sopra la casa di Pietro Cecco Phe et
Bartuccio di nardo et Benedetto di Jonta alias Pelle
et Petruccio Chese siano li sopra stanti di dette strade et

quell che à loro non obedirà nel accommodare le
strade predette paghi di pena dieci 10 soldi, et detti sopra
stanti siano obligati con vincolo di giuramento denuntiare
al Vicario di detto Castello tutti quelli che non obediscero
sotto la pena di venti soldi 20 soldi et siano obligati di
accommodare la strada fino all passo di Ceoliano sotto
la pena predetta Capº 56

Della strada che stà sotto il Castelluccio di Laveimpetto
fino alla strada

Li homini della Villa di Laveimpetto et possessori de
beni di detta Villa accommodino la strada del commune
dalla scesa che stà sotto il Castelluccio di Laveimpetto
fino alla strada, et devano quella spianare et
accommodare li mal passi per tutto il mese di Marzo
prossimo à venire, et Theo di Piero di Ceccho Teo et
Lemmo di Meone siano li soprastanti di detta strada

et ciascheduno sia obligato obedire à loro in acco-
modare la predetta Strada sotto la pena di diec' io soldi
et se detti soprastanti fossero negligenti nel fare ò
no detta funtione et nel accusare li desubedienti al
Vicario paghino di pena venti 20 soldi

Cap.° 57

Della Via dal Isola di sopra fino al piede delle
Rupe

Li hommini della Villa di S.ta Fortunata et Vigliano
et li possessori de beni di dette Ville accommodino
la Strada del commune dal isola di sopra fino al
piede delle Rupe di detto Castello per tutto il mese
di marzo prossimo avenire et spianino li mali pa-
ssi et riempino le fosse, et Giò: di Ant.° et Simonetto
di Vitale siano li soprastanti et ciascheduno di
dette Ville siano obligati obedire à quelli sotto la
pena di diec' io soldi, et se detti soprastanti fossero
negligenti, nel fare ò nò, et denuntiare quelli che

non obediranno paghino di pena venti 20 soldi

Capo 58

Delli aggua che viene dalla porta inferiore fino all'altra porta

L'aggua che va et viene dalla porta superiore vada per la strada del comune fino all'altra porta inferiore in maniera che non vada per il campo del comune et il corso di detta aggua la deva far quello che lavora detto campo di detto comune sotto la pena di dieci 10 soldi per ciascheduno di loro

Capo 59

Che il Vicario et sindico del comune siano obligati ogni anno nel mese di agosto rivedere il ponte del fosso Rapace

Il Vicario et sindico di detto comune sia obligato con vincolo di giuramento ogni anno del mese di

100

agosto ò settembre riuedere il ponte del fosso —
Rapace nel fiume delle Chiane, et se trouavanno
detto ponte guasto in alcuna parte di quelli, siano
obligati far reaccommodar detto Ponte in bono stato
et quelli mantenere di continuo in maniera che
ciaschuno ci possa passare con le bestie, et senza
saluo però che nessuno possa tenere le pecore à bagnare in detto Ponte, et quelli che contra farà pagli
di pena ogni uolta uenti 20 soldi et se manchasse
alcuna colonna in detto ponte si faccia à spese del
commune di detto Castello

Cap.° 60

Della Pena del Vicario che non farà nel tempo
del suo semestre uenti 20 Passi di steccato uicino al
muro del commune et sopra le mura Castellane uenti passi
di corritore

Habiamo stabilito, et ordiniamo, che ciaschedun

Vicario di detto Castello sia obligato, et debba ogni sei
mesi far fare alle spese del commune ò vero dall'homini
di detto Castello secondo la deliberatione da farsi dall
consiglieri di detto Castello fuori è dentro le mura di
detto Castello venti passi di steccato nel circo, ò vero farlo
fare fra detto tempo ò vero accommodare sopra le mura
Castellane di detto Castello dalla parte di dentro venti
passi di corritore, in maniera tale che per dette mura
si possa andare commodamente, sotto pena di venticinq
25 libre senza alcuna diminutione, da pagarsi del
suo salario della qual pena non si possa fare alcuna re=
missione nè dal consiglio nè parlamento, nè da alcuno altro
che havesse sopra le cose predette giurisdittione alcuna
et quelle moneta retenere nel finè del suo off.° del suo
salario del ultima sterzaria se però detto Vicario non
osservava le cose predette et se la detta quantità di denaro
pagasse oltre la forma predetta si intenda haverla pag=
ata del suo proprio et non di denaro del commune

Cap.° 61

Della gabella di quelli che vendano le carni

Ciascheduno che vendesse in detto Castello di Monte Leone ò suo distretto carne à minuto sia obligato di pagare al predetto Commune per qualsivoglia libra di carne che vendesse cioè di Castrato Porco Vitella di latte un i denaro et per qualsivoglia centinaro di scrofa sei 6 soldi et da quello in sù et da quello in giù pro rata & et li macellari ò altre persone che vendano Carne siano obligati le bestie quali ch volessero vendere ò macellare assegniare al Vicario di detto Castello avanti che le ammazzi ò venda ò macelli et il Vicario di detto Castello sia obligato et deva pesare dette Bestie et far pagare la gabella conforme di sopra si contiene et se alcuno farà il contrario paghi di pena venti 20 soldi

Cap.° 62

62

Della Gabella da pagarsi dall' Macellari delle bestie da ammazzarsi

Medesimamente che ogni carnaiolo ò che venda carne à minuto in detto Castello ò suo distretto sia obligato pagare di Gabella delle infrascritte bestie nel modo infrascritto cioè per qual si voglia Boue ò Vaccha grossa dieci 10 soldi per qual si voglia capra ò pecora ò montone doi 2 soldi et 6 denari

Cap.° 63

Delle carni Morticine et sua Gabella

Delle carne morticine et allupate che si venderanno à minuto alla Porta del Castello di Monte Leone et nella sua tenuta si deua pagare per gabella per il comune predetto il terzo di quello che si pagha delle altre Carne sane che si vendano à minuto nel predetto castello è non più

Cap.° 64

Della Gabella dell' agnelli da Macellarsi

Dell'Agnelli di Peso di dodici 12 libre et da quello in giù che si vendessero à minuto nel castello di Monte Leone ò sua tenuta si paghi per detto Commune di Gabella dodici 12 denari ma se l'agnello pesasse più di dodici 12 libre sia di che peso vole si paghi per la predetta gabella diciotto 18 denari et non più, et l'istesso intendiamo de capretti

Cap.° 65

Della Gabella da pagarsi da quelli venditori di vino à minuto

Medesimamente che ciascheduno che vendesse alcuna quantità di vino à minuto in detto Castello ò suo distretto deva pagare di gabella diciotto 18 denari per ciascheduna libra di tutto quello che vendesse à minuto il vino predetto, et avanti che nessuno di questi comincia à vendere, sia obligato di assegniare detto vino al Vicario di detto Castello ò corte di detto commune se non ci fosse il Vicario, et far sugellare et di far

gabellare detto Vino sotto la pena di quaranta 40
soldi per qualsivoglia soma, et per qualsivoglia che
facesse il contrario, et da quello in sù, ò da quello in giù
provata et anche sia obligato detto venditore di vino
à minuto pagar detta gabella in termine di otto giorni
doppo che haverà venduto detto vino et quello che si è
detto del vino si intenda anche della chiarea

Capo 66

Della Pena di quelli che fraudassero la Gabella

Per quelli che fraudassero la gabella, la Legge è
giusta per gastigarli mentre dice & Nè comune suis
proventibus ussurgetur, & per il che li Statutarij pre-
libati hanno stabilito, et ordinato, che nessuna persona
habia ardire ò presuma vendere à minuto nel Castello
di Monte Leone ne sia tenuta vino ò carne se
prima non haverà hauta la licenza dal Vicario
ò gabellieri del commune del predetto Castello et

se alcuno farà il Contrario sia obligato, et paghi de fatto ogni volta che ci sarà incorso venti 20 soldi, et di qualsivoglia denaro che dovesse pagare, sia obligato di pagare dodici 12 denari et di più paghi tutto quello che dovesse pagare di mera Gabella di vino, ò carne che esso havesse venduto nel istesso modo et senza la predetta licenza et ciascheduno possa accusare detti che mai contra facessero con il giuramento et li si deva credere et guadagni la quarta parte di detta Pena, salvo però quando la gabella fosse venduta qualsivoglia compratore generale ò altro chi esser si voglia possa accusare quello che controverrà apertamente, et publicamente, et non occultamente

Il fine del Quarto libro

Libro — quinto

Cap.° p.°

Delle Citationi, et termini nelli danni dati

Quello il quale sarà accusato ò inquisito nella corte del Vicario di d.to Castello per causa di danno dato sia citato p una volta personalmente dal Balio ò vero per doi volte in Casa della sua solita habitatione, et se comparirà gli si assegn.i il termine di cinque giorn.i alla difesa da farsi, il che se non farà ò vero non comparirà nel termine della Citatione sia condannato nella debita quantità della Pena conforme allo Statuto d. detto Castello et il Vicario sia obligato doi giorn.i avanti che dia la sentenza far bandire dal balio del commune ne luogh.i soliti e consueti di detto castello, che quelli il quale habia che fare apresso di lui per occasione di danno dato ò di inquisitione et in termine di doi giorn.i predetti oltre li cinque assegniatel.i vengha à defendersi et se alcuno poi comparirà nel termine sopradetto, il Vicario sia obligato di ammettere la scusa sotto la pena di cento 100 soldi

Cap.o 2

Che le pene de dann.i dati si paghino intieramente

Habiamo stabilito et ordiniamo che tutte è singole le pene de danni dati et che si ritrouassero nel libro de danni dati dal danno dante integramente siano pagate al Camerario del Commune di detto Castello quale venne [illegible] come ne si possa fare al detto danno dante alcun benefitio non ostante qual si voglia statuto che parlasse in contrario

Della Pena di quello che non prouava l'accusa ne danni dati   Capp.° 13

Quello il quale accusarà alcuno in alcun danno dato et detta accusa non prouava et che detta accusa fosse di cento 100 soldi et da quello in giù paghi lo accusatore cinque 5 soldi et se fosse da cento soldi in sù fino à dieci 10 libre dieci 10 soldi mà da dieci libre in sù paghi di pena venti 20 soldi

4

Che si paghi una pena sola ètiã di più cose esistenti in una possessione

Capo.° 4

Se in alcuna vignia ò vero orto, ò altra possessione si desse alcun danno, da alcuno personalmente ò vero con bestie in più cose esistenti, nel istessa possessione, che al hora in quel caso non deva pagare detto accusato se non una pena, cioè quella la quale fosse maggiore in detti Lochi per le bestie ò persone che havessero dato il danno nelli lochi predetti, ò alcuno de luoghi predetti

Capo.° 5

Della Licenza da darsi de Beni

Nessuno possa dar licenza de beni proprij se non lo istesso prone della cosa mà li altri di casa senza licenza di esso prone non la possino in alcun modo dare, ma la licenza data nelle vignie mentre che si sarrà l'uva non vaglia se non in quel giorno et per quel giorno che sarrà data mà le altre licenze vagliano per tutto il tempo del vicario che è nel offitio nel tempo

nel quale sarà data è non più, et nessuna licenza
si possa dare delle Vignie per le bestie et se si darà
non vaglia, et nessuna licenza vaglia ad alcuno
~~ne~~ per se ò p bestie del danno dato di notte tempo.
Li figliol. all. ben. del Padre, la moglie all. ben. del suo
marito, et ciascheduno della famiglia, ò famegliare
essistente nella famiglia et ciascheduno di casa all.
ben. de Suoi. et anche li lauoratori, nell. ben. d'altri
che lauorassero possano condurre seco altri senza pene
stabilendo che nessuna licenza vaglia se non si
ritrouarà scritta dal Vicario di detto Castello et il
detto Vicario sia obligato scriuere detta Licenza senza
salario in un libro da farsi da lui à richiesta di
ciascheduno che ne domandarà et le cose predette non
si estendino nelle licenze delle Vignie, ne nell.
hommin. messi ad opera di giorno in giorno la qual
licenza vagli senza licenza del Vicario et à
ciascheduno sia lecito di uendere, l'erba che sarà

nelle sue vignie per le bestie et le poma e frutti
medicati nelle vignie et altre possessioni, et quelli
che compraranno dette erbe, et Pome et frutti —
possano andarli à cogliere senza la licenza
predetta Capo. 6

Della Pena di chi non terra le forme pulite

Ognuno che havesse forme nelle sue possessioni le
tengha talmente rimonite che non dia danno ne
in alcuna strada del commune ne ad alcuna persona
sotto pena di venti 20 soldi nessuno metta ne scia=
quatore ne agguale, il quale dia danno al Vicino
ne alla strada del commune, sotto la pena predetta
et in ciascheduno de casi sommariamente sia tenuto
d'emendare il danno

Capo. 7

Delli Custodi Ielati

Per Raffrenare li ancilatori de beni et ciascheduno

106

altro danno dante ne beni altrui, li Statutarij predetti hanno ordinato et fermato che ogni anno del mese di Agosto avanti la festa di S.ta Maria del istesso mese li conseglieri di detto castello che sono protempore siano obligati è devano con vincolo di giuramento et anche il Vicario di detto Castello astringha li detti à farsi eleggere, è deputare è nominare, da se in secreto otto fedeli et degni di fede huomini di detto Castello di Monte Leone et habitanti in detto Luogho per custodi secreti è Celati sopra il riportare et accusare al d.to Vicario li danno danni in qual si voglia modo è maniera nelli beni è possessioni del Castello di Monte Leone et sua tenuta ò distretto li quali otto Custodi Celati singolarmente et in diviso giurino di fare il suo off.o bene con ogni sollecitudine et legalmente et li danni che vedranno che saranno fatti con le persone ò con bestie nelli beni et possessioni di Monte Leone et sua tenuta, et distretto, et tutti li delinquenti

contro la forma dello statuto et ordini del Castello
predetto di accusarli al Vicario et dechiarare il
giorno del danno é delitto commesso con bona fede
et senza fraude et malitia et à quelli si deva
dar fede et si deva stare alla relatione di quelli
ò di ciaschedun di quelli per piena prova fino alla
quantità di quaranta 40 soldi se però l'accusato
da quelli non farà la sua legitima scusa et di tutte
le denuntie, et accuse da farsi da loro guadagnino essi
custodi cioe ciaschedun di loro della sua accusa la quarta
parté della pena che pagarse lo accusato et l'altra
quarta parte l'habia il Vicario et l'ameta di detta
pena sia aplicata al commune di Monte Leone la qual
pena riscuota il Vicario et la parte di essi custodi
riceva et imponga come tocca fedelmente et l'off.
di detti custodi duri et sia dalla festa di S.ta Maria d'
Agosto fine alla festa de tutti li Santi di quell anno &

107

Della pena di quello che metterà fuoco in Possession proprie, ò allocate, ò in altro lcioghe

Cap.° 8

Nessuno metta fuoco nelle sue possession ò che le havesse alocate dalle Calende del mese di Giugnio fino alla festa della ascentione della Beat.ma Vergine Maria del Mese di Agosto se prima non haurà licenza dal Vicario di detto Castello, et haurà dato sicurtà idonea apresso di quello di emendare il danno che potesse dare ad altri per causa di quel fuoco messo sotto la pena di dieci ò libre, per ciascheduno che contro farà, et per qualsivoglia uolta et niente dimeno se farà dãno nel metter il fuoco, senza licenza, emendi al patiente nel doppio, mà se con la licenza semplicemente, dechiar: ando che ogni anno il Vicario di detto Castello à tempi congrui faci bandire le cose predette per detto Castello sotto la pena di dieci ò libre, mà se alcun Padrone ò lauoratore d'alcuna cosa metterà fuoco nella stoppia

ò in altro suo loco, ò appeggione per qual causa si desse danno ad alcuno sia obligato di emendare il danno al patiente con la stima di tre uomini con il giuramento à richiesta del patiente et paghi il delinquente di pena venti 20 soldi, et siano obligati li homini che saranno à torno correre ad estinguere quel fuoco sotto la pena di dieci 10 soldi per ciascheduno, et quelli che metterà fuoco nella stoppia di altri senza licenza del Padrone paghi per ciascheduna volta quaranta 40 soldi et delle cose predette sia lecito ad ognuno accusare et habbia la quarta parte della pena

Cap.° 9

Della pena di quelli che accusarà nelli altri beni non suoi, se non sarà Balio del Commune.

Ciascheduno di detto Castello ò suo distretto che, accusasse alcun altro del predetto Castello nelli beni, et robbe d'altri, quando però non sia lavoratore delle cosa

allocato, ò vero non fosse officiale ò balio del commune di detto Castello non sia inteso et la sua accusa non vaglia ne tengha, et quello che accusarà alcuno nelli suoi beni et non provarà detta accusa incorra nella pena del saglione

Capo.° 10

Della pena di quello che accusasse in Vignie et orti et altri suoi beni et che detti beni non fossero come dicesse detto accusatore

Se alcuno accusarà alcuno altro in orto Vignia ò altri suoi beni et la cosa nella quale havesse accusato non fosse in quello stato, nel quale l'havesse figurato nel tempo della accusa data dallo sopradetto accusatore apresso il Vicario di detto Castello cioè, se dicesse di orto, et non fosse orto doue al'hora non fossero erbaggi è cose simili sia obligato di pagare quella pena che pagasse lo accusato, del contenuto in detta accusa

~~fu~~ quando fosse vero et veramente provata in-
continente senza alcuna diminutione et solennità
di raggione et detto accusato sia da tale accusa tot-
almente assoluto

Capº ij

Che l'accusato non possa accusare l'accusatore
se non passati otto giorni dal giorno della risposta

Lo accusato di qualche malefitio, danno dato ò vero
qualsivoglià altro eccesso, non possa, accusare quel
tale che lo haverà accusato di alcuna maniera se
non per otto giorni seguenti dal giorno della risposta
fatta sopra l'accusa data, et se altrimenti accusasse
detta accusa non vagliá ne tengha con raggione al-
cuna, et le cose predette non habino loco nelle
accuse de Publici misfatti ò Giudizij

Capº iz

Dell' Orti da fuori

109

Tutti et singoli li allibrati del Commune di Monte Leone debbiano fare un quarto staro di Orto, et in porre Lauli et altre cose per tutto il mese di Aprili nel territorio ò distretto di detto Castello di Monte Leone fuori è dentro di detto Castello et quelli assegniare et hauerli fatti per tutto il mese predetto sotto pena di venti 20 soldi per ciascheduno che contrafarrà et il Vicario con un Massaro quale produrrà il Conseglio di detto Castello sia obligato di girare per la terra, et per il distretto di detto Castello et trouato li colpeuoli quelli gastigare et condannare nella pena predetta, et niente di meno siano obligati di fare detto Orto et sopra di questo il Vicario possa inquisire et habbia la quarta parte del bando le quali cose tutte si bandischino nel principio del suo off.° et sia obligato nel suo tempo doi uolte di riuedere detti Orti sotto la pena di cinque 5 soldi del suo salario

Cap.° 13

108v

Che nessuno leui Leggi dall' Communal del Commune

Nessuna persona deua cauare Leggi da terra dall' communal del Commune predetto sotto la pena di cento 100 soldi per qual si voglia fossa, et ogn'uno possa accusare et habia la quarta parte del band. et si creda al giuramento dello accusatore con un testimonio di buona fama

Cap.o 14

Della pena di quelli che coglieva Foglia ouero Galluzza d'altri

Nessuno coglia Foglia da cerque d'altri ne tampoco le svelli sotto pena di venti 20 soldi per ciascheduna volta et ciascheduno che contrafaria, et ogn'uno possa accusare, et habia la quarta parte del band. et la galluzza dall' arbori d'altri se alcuno coglierà paghi di pena cinque 5 soldi

Cap.o 15

Della Pena delle Bestie che desservo danno alle poma di altri

Le bestiè non mangino le poma sotto li alberi d'altri ò altroue sotto pena di doi 2 soldi per ciascheduna bestià saluo però se il Prone di dette Poma non giurava che l'arbore al tempo del dann l'hauesse scrullata ò tralasciata mà delle Noci per tutto il mese di settembre si pagh la pena et non più, le bestiè che mangiavann le poma che caschassero in strada non siano oblgate alla pena, quell il quale scrullarà arbori di altri sopra la strada ò in qual si voglia altro Luogho per le bestiè, pagh di pena quaranta 40 soldi et niente di meno pagh la pena delle bestiè et questo si intenda dell arbori domestichi et quer de campi mà dell altri, ~~m~~ saluatich nelle selue si pagh l'ametà delle pena

Vedi L. Agg.ta f. 129 Cap.° 16

Della Pena de Porci che turbavano la Fonte

Li porci non intorbidino alcuna fonte, ne ci bevano ne si accostino per quindici piedi, ne praticare la fonte l'acqua della quale si bevesse sotto pena di cinque 5 soldi per ciaschedun porco, et le cose predette si intendano delle fonti che sono fuori del castello di Monte Leone.

Cap.° 17

Della Pena de Porci che daranno danno nelle Are

Li Porci non Cavino l'are di alcuno sotto la pena di cinque 5 soldi per qualsivoglia porco, et se guastarà selci di alcuna strada, sia obligato il Padrone di quelli far accommodare il selce, à sue spese et se alcuno darà danno con qualche porco nelle biade che fussero in qualche ara, dal Mese di Luglio fino à S.to Angelo di Otobre pagh. di pena per qualsivoglia porco cinque 5 soldi et di altri tempi sia la pena di dodici 12 denari

Della Pena delle Bestie Minori di sei mesi che dessero dann.

Cap.° 18

Il Padrone delle Bestie che fossero di età di sei mesi in giù paghino per il danno di quelli, ò per dir meglio per la pena l'ametà che pagano quelli che sono maggiori di sei mesi, et di questo si crede al giuram.to del Prone di dette Bestie

Cap.° 19

Della Pena di quello che manualmente coglieva le biade di altri

Quello il quale manualmente coglieva biade di altri non mature Panico Meglio et Saggina paghi delle biade ogni volta cinque soldi et per qual sivoglia massa di Panico Meglio ò Saggina dodici 12 denari

Cap.° 20

Della pena di quello che pigliava paglia, fieno, Lolla ò strame di altri

Quello il quale pigliava Paglia, fieno, Lolla ò

ò Ramo di altri contro voglia del Patrone sia tenuto

pagar di pena per ciaschedun fascio ò Crino dieci

10 soldi da un fascio ò crino in sù per qual si voglia

fascio ò crino venti soldi 20 soldi et sia obligato di

emendare il dann, et sia creso al giuramento dell

accusatore fino alla somma di venti 20 soldi. se

l'accusatore giurarà haverlo trovato in fragranti

Crimine Capo 21

Della Pena di quello che pigliarà sarmenti

Vite ò vero Pali

Sè alcuno pigliarà sarmenti ò vite dalla vignia

d'un altro paghi per qual si voglia fascio di sarmenti

ò vite dieci 10 soldi et quello che levarà ò trasportarà

pali dalla vignia di un altro paghi per ciaschedun

palo dodici 12 denari

Vedi giunta fol 129

Capo 22

Di quello che tagliarà ò guastarà Pergole

d'altri

Sè alcuno tagliavà ò guastavà Pergole di altri paghi di pena di giorno diec libre 10 libre et di notte il doppio, et à ciaschedunò sia lecito di accusare, et sia creso al suo giuramento con un testimonio et habia la quarta parte del band et se alcuno coglieva dalla pergola d'altri uue paghi di pena soi 2 libre et niente dimeno deua emendare il danno al patiente

Capp.° 23

In quanta quantità si deua credere à quello che accusavà ne suoi ben

Sia creso al accusatore con il suo giuramento de usà quando accusasse ò huomini ò bestie à dar danno ne suoi ben fino alla quantità di quaranta 40 soldi della qual quantità non habia pena alcuna ò parte che ciogliamo dire, et per la stima del danno in cinque 5 soldi, et poi con l'attestatione di un testimonio sia creso per ogni quantità, et detto accusatore con il Testimonio

de visu habia la ametà della pena mà à quello che accusara di credenza con un testimonio de visu sia creso fino alla quantità di quaranta 40 soldi in maniera che in ogni caso si creda ad un testimonio Idoneo fino alla quantità di quaranta 40 soldi, et non si deua dare parte alcuna di bando ne danni dati ne beni proprij in nessun modo con nessuna raggione et per neuna causa se non con l'ordine sopra scritto et al Vicario et al Baliò conforme si contiene ne capitol. di sopra che parlano del loro off.° mà ogni uno che trouarà bestie à dar danno ne suoi beni possa menar quelle seco, et condurle all'officiale senza pena, et gli si deua emendare il danno, et ogni uno possa accusare del danno dato ne suoi beni per tre mesi prossimi passati dal giorno del danno dato et non oltre ne in altro modo

V. giunta fo. 140

Cap.° 24

Di quello che andarà per robba d'altri doppo la Proibitione

Nessuno vada per robba d'altri doppo che dal Padrone ò possessore sarà stato prohibito se non havesse il Jus d'andarvi sotto pena di venti 20 soldi et la prohibitione si intenda fatta quando sarà fatta a bocca dal Padrone di Casa ò vero Padre di famiglia et all'hora si intenda esser fatta à tutta la famiglia maggiore di dodici anni et si deva fare detta prohibitione in presentià del Vicario di detto Castello parte presente cioè un giorno citato l'altro et il Vicario sia tenuto et obligato à richiesta di qualsivoglia che richiedesse scrivere nel suo libro ogni prohibitione da farsi avanti di se senza alcun salario ò mercede, et vaglia quella prohibitione per quel tempo che durarà quel offitiale il quale sarà stata fatta et le Bestie non entrino nelle robbe d'altri doppo la prohibitione sotto la pena conforme nelle Biade

Cap.° 25

Che un homo per casa vada dalle Calende di Aprile fino alle Calende di Luglio à custodire li ben che haverà di fuori

Un homo per ciascheduna casa vada dalle Chalende di Aple fino alle Chalende di Luglio con il custode del commune à custodire li beni che haverà di fuori, et quello il quale portarà uva in alcun modo da mezzo agosto fino à S.to Angelo di settembre, paghi per ogni uva dodici 12 denari, et per qual si voglia volta, mà possa tutta via ogniuno ogni giorno per tutto tempo predetto portare dalle sue possessioni una uva senza alcuna pena ò bando

Cap.o 26

Della Pena delle Bestie che entraranno in Vignie d'altri ò chiusure

Se le bestie entraranno in Vignia d'altri ò chiusara dalle Chalende del mese di Aple fino che la vignia sarà vendemmiata, paghi il Patrone di quelle per

qualsivoglia bestia grossa trenta soldi et per qualsivoglia
porco quindici 15 soldi dalle Calende di Agosto fin che
la vignia sarà vendemmiata per ciascheduno porco
trenta 30 soldi et sia lecito al Padrone di detta Vignia
et à ciascheduno della sua famiglia in detto tempo
in detta Vignia di ammazzare il Porco senza
pena et per qualsivoglia capra ò pecora dieci 10 soldi
et del mese di marzo Aprile Maggio e Giugnio si
paghi per ogni Capra trenta 30 soldi, et sia lecito
al Padrone della Vignia, et ad ogni uno della famiglia
occidere una pecora ò capra per fiocca, et per qual
sivoglia Pollo dodici denari 12 denari, et sia lecito al
Padrone della Vignia ò ad ogni uno della famiglia amazz-
are il Pollo in detta Vignia senza Pena; et d'altri
tempi si paghi l'ametà di dette Pene, et per qualsivogli
Cane da S.ta Maria di Agosto fin che sarà vendemmiata
paghi il Padrone del Cane venti 20 soldi venti soldi

114 v.

per ciascheduna volta et in questo tempo ch'haurà
Cane lo deua tenere ligato et quello che farrà il-
contrario Pagh. di pena dieci 10 soldi per ciascheduno
è per ciascheduna volta et se le bestiè entraranno
nelle chiusure d'altri et darranno danno Pagh. il
Pvone di quelle dieci 10 soldi per bestia grossa, et per
qualsivoglia pecora ò capra doi soldi è mezzo 2½ et
per qualsivoglia Pecora dodici 12 denari, et la chiusura
si intenda quella che da doi bande sarrà circondata da
fosse siepi muro ò greppa et piantata d'arbori dom-
estici agiungendo, se in detta Chiusura fossero Vite, ò-
grano, faue ò erbaggi sia la pena di dette bestiè come
nelle vignie et orto Cap.° 27

Chiusa quale s'intenda e si rilasci all'oliveti con le erbaggi...

Di quello che tagliarà arbori Domestici ò saluatici ò
siepe ò canne

Se alcuno tagliarà dal pedone arbori domestici ò vero

quelli guastarà paghi venti 20 libre, mà dal pedone in sù
per qualsivoglia ramo paghi cento 100 soldi et il ramo si
intende quelli che stà attaccato al Pedone ma delli altri
di sopra paghi dieci 10 soldi et se con mano romperà ò vero
schiantarà qualche ramuscello cinque 5 soldi per cia-
scheduno et se alcuno tagliarà arbori salvatici dallo
pedone ò altrimente lo guastarà et quelli fossero di
doi some di Legnia da quelli in giù dieci 10 libre, et
da doi some in sù fino à dieci some ~~venti~~ 20 libre, et da
dieci some in sù trenta 30 libre et per qualsivoglia
ramo attaccato al Pedone cinquanta 50 soldi et
questo si intenda delli arbori maggiori di doi some in sù
et la pena de rami non ecceda la pena del taglio dal
pedone, li arbori domestichi si intendano poma et frutti
da mangiare dalle persone adducendo le olive et se
alcuno tagliarà ò altrimente dannificarà, salceto ò
oppieto, Sambucheto, olmeto ò arbori pergal, paghi

115 v

per ciaschedun Bestime venti 20 soldi et se alcuno
tagliava canne da una in sù, paghi per ciascheduna
dodici 12 denari et se alcuno tagliarà, ò darrà dann
in Cerreto ò in Selua d'altri paghi per ciascheduna
volta venti cinq 25 soldi et sia lecito al Padrone di
pigliare li serri senza pena, et se alcune pigliarà
legnia grossa dalle massa ò Chatasta fatta in Selua
ò altroue paghi per ogni soma venticinque 25 soldi se
alcuno pigliarà legnià spedata e non altrimenti fatta
paghi di pena dieci 10 soldi et quelli che pigliarà le
frasche non ligate, paghi per ogni soma cinque 5 soldi
et per qual si voglia in carcha doi 2½ soldi e mezzo, et
quelli che tagliara la siepe d'altri paghi cento 100 soldi
mà sia lecito adogniuno tagliare ogni siepe che pendesse
nella strada senza pena, et in ogni uno de casi
predetti si deua per il reo emendare il danno à quello
che lo hauerà patito

Cap.° 28

Di quello che piglierà, pal, ò palacc, frasche, spine dalle sepe del altro

Se alcuno leuarà dalla sepe di un altro, spine ò frasche, pal, ò palacc, paghi di pena cinque soldi 5 soldi per qual si voglia palo ò palangone, et per qual si voglia frasche, ò spina et sia obligato rimettere nel pristino stato le cose leuate, et delle cose predette si deua stare al giuramento dello accusatore fino alla quantità di dieci 10 soldi, et da quelli in sù lo proui legitimamente

Cap.° 29

Di quelli che entraranno in Vigne, et leuaranno pal. et entraranno nelli orti delli altri

10 coglieranno uua

Se alcuno entrarà nella vignia d'altri dalle Chalende del mese di Marzo fino alla festa di tutti li Santi paghi di pena quindeci 15 soldi, et per

qual si voglia uua che coglierà eventa 30 soldi, et
emendi il dann second il detto dello Stimatore del
Comme et sia creso al Giuramento dello accusatore
fino à dieci 10 uue, et se dicesse haver ritrouato poi
altrimenti lo proui con un testimonio et se alcuno
leuarà pal dalla vignia d'altri, paghi la pena della
vignia et dodici 12 denari per qual si voglia palo
ma dalli altri lochi quello che pigliarà pal, paghi
venti 20 soldi per ogni centinaro et da quello in sù ò
più ò meno prouata, ma sia lecito alli ucellatori
con l'ancipite andare ad ucellare per le vignie, senza
pena doppo la festa di tutti li santi, ma se li cacciatori ò
ucellatori daranno danno, nel orto ò vignia, mentre che
andaranno ò in atti di cacciare ò ucellare, paghino
il doppio mà se alcuno entrarà in orto d'altri
et ivi coglierà qualche cosa paghi di pena dieci
10 soldi et se non coglierà niente paghi solamente

cinque soldi

Cap.° 30

e si intende ancho nelli Pergolati dell diversi [illegible]

Delle Bestie nelli Pagliari

Nessuna bestia dià danno in Pagliari di Paglia ò fieno sotto pena di diec(i) soldi per ogni bestia grossa et per qual(si)voglia porco ò bestia minuta doi 2 soldi

Cap.° 31

Di quello che cauarà ò coglierà Pome d'altri

Sè alcuno cauarà ò scoterà pome d'altri paghi di pena per ogni volta cinquanta 50 soldi, quello che coglierà ò scoterà ò pigliarà mela cotognie, Granati, Pera gentile mele appie paghi per ciascheduna volta l'istessa pena, et emendi il danno al giuramento del patiente et sià lecito ad ogni uno di cogliere li pom(i) de rami che penderanno sopra li suoi beni, ouero per le strade del comune ò vero vicinale senza ordegni stando in strada senza pena et ad ogniuno sià lecito di tagliare li rami che penderanno

sopra il suo senza pena et sia obligato il Rurario à richiesta di ciascheduno rivedere i danni ne qual si dicesse esser di poma cura ò vero gal d'altri

Capº 32

Di quelle che coglierà arbori commun senza licenza del compagnio

Nessuno coglierà arbori che siano commun senza la renda del suo Compagnio, ne quelli sroli ne tampoco smora, et quelle che contro farà paghi di pena per ogni uolta cenni 20 soldi, et sia obligato di dare la parte de frutti raccolti al suo Compagnio et se il compagnio poi che sarà ricercato è non andarà à cogliere li arbori predetti, il suo Compagnio non paghi pena nessuna mà sia tenuto di dare al compagnio la parte de detti frutti

Della pena di chi darà danno in orto croco ò robba d'altri

Capº 33

L'orto piantato ò vero seminato di ortaglie, nessuna Bes:
tia entri sotto pena di 20 venti soldi per bestia grossa, et
per porco, et per ogni capra ò pecora cinque 5 soldi.
et per qual si voglia Pollo se 6 denari et sia lecito ad
ogniuno nella robba sua di ammazzare il Pollo
senza pagare alcuna pena ma deua assegniare
il pollo al Padrone se in qual si voglia modo stesse del orto
si deua stare al giuramento del Padrone se sia orto ò nò
et l'orto s'intenda se sarrà piantato di ortagl. di Lattuca
aglio & cet. ò vero d'uno delli predetti solamente et se alcuna
bestia entrara nel croco d'altro paghi il padrone di quelle
per ogni bestia come nella vignia piena, et si creda al
giuramento del Padrone di detto Croco se haurà il croco
per ò nò et per qual si voglia porco paghi venti
20 soldi et se le bestie entravanno in Robbe d'altri
paghi il Padrone di quelle conforme nelle Biade

Cap.° 34

34 c. 120

Delle Bestie che entravanno in Campo Biadato

[redacted]

Nessuna bestia entri in campo biadato ò seminato di altri sotto pena di quaranta 40 soldi per Bestia grossa et per qual si voglia bestia minuta doi soldi 2 et per ogni porco == 12 soldi per qual si voglia Pollo dodici 12 denari, et dalle Calende di aple finche il Biado. sarrà acapucchiato ò arbarato. si paghi il doppio et se le bestie daranno danno al capucchio ò abbarchato il Padrone di quelle paghi dieci 10. soldi per qual si voglia bestia grossa et qual si voglia Porco

Capo. 35

Di quello che non terrà Can legati

Quello che non terrà li can legati fra le feste Infrascritte cioè da Santa Maria d'Agosto fin che le vignie et tenute di Monte leone non saranno vendemmiate, paghi per ciascheduno et ciascheduna volta di pena dieci 10 soldi et se in detti tempi li can entrassero in Vignia d'altri

piena di una paghi quelli che ueine simil cane in
quella maniera di pena dieci 10 soldi di giorno et di notte
il doppio mà li confini son questi cioe dalla strada di
Colle longho per la quale si ua per il monte fino alla
fornace et dal fossato di Monte Gubio dal fossatello della
ualle di Castagniolo dalla strada commune per la qle
si uà al Castello della Pieue fino al colle dal fossato
di Podio Rocco che entra, et átaccha la strada comma
da detta strada fino al Borgho; dal fossato del Borgho
fino alla strada Commune dalla strada di Monte
Micciale dentro uerso il Castello di Monte Leone, mà
fuori di detto confino nessuno sià tenuto á pena

Cap.° 36

Sià lecito ad ogn'uno di coglieve le pome che
penderenno sopra il suo

Se alcuno arboro pendesse sopra la robba ò possessione
d'alcuno, sià di quello sopra il quale pende di coglieve

li pom de rami che pendevanno senza pena quando
però non entrarà per robba d'altri sia anche lecito à
quello di tagliare li predetti rami fino alla altezza di
dieci piedi mà però questo non habia loco nelle olive
salvo che alcuno che habia l'oliva sua in terra d'altri
possa quello di chi è detta oliva andare à detta oliva
impune et quella racchiudere intorno per tre piedi
vicino senza contradittione di quello del quale fosse
detta terra Capo 37

Di quello che metterà bestie per robba d'altri
Biadata

Nessuno passi con bestie per robba d'altri Biadata
se commodamente pole andare per la sua ò strada publica
et se non potrà andare per la strada publica ò robba
sua, ci possa andare et ci vada da una parte per
dove si faccia meno danno al Vicino et quello che
farà il contrario paghi per ogni volta per transito, et

per bestia grossa doi soldi et per qual si voglia bestia minuta dodici iz denari et delle cose predette si detta stare al giuramento dello accusatore salvo che se alcuno havesse Jus in detta cosa all'hora ce possa andare impune, et senza pena

Cap.° 38

Della pena de maggiori di sette anni et minori de dodici che deranno danno personalmente in vignie et orti

Li Maggiori di sette anni et Minori di dodici se daranno danno alcuno personalmente in Biade paghino di pena per ogni volta dodici iz denari, mà nelle Vignie piene et orti con ortaglie paghino la pena come li magg[iori] di dodici anni, et si creda al giuramento dello acc[usatore]

Cap.° 39

Le bestie che daranno danno all'insiti o [...]

Pianton[i]

Le bestie che daranno danno all insiti ò pianton' d'olive fichene ò altri insiti ò pianton' di altri paghi il Patrone di quelle per qual si voglia Bestia grossa et Capra ogni volta venti soldi et per qual si voglia pecora ogni volta cinque 5 soldi

Capº 40

Dell forastieri che teneranno bestie alle pasture in detto distretto

Nessun forastiero ò vero quello il quale non paghe datio, Colletta, et facia altre fattion' del commune di detto Castello possa ne deua tenere Bestie alle pasture nel distretto di detto Castello, da un Giorno in su et quello che farà il contrario paghi di pena [...] detto Commune per qual si voglia giorno et Bestia [...] cinque soldi et per ogni frotta di Bestie [...] quaranta soldi et si intenda la frotta da venti [...] in su, et da quello in giù paghi per ogni

bestia minuta dodici denari et ogn'uno possa accusare et lo accusatore habia la quarta parte della pena, si agiunge à questo Cap.° che se li Pienaioli daranno danno ò pasturaranno con le loro bestie nel Territorio di Monte Leone paghino l'istessa pena che pagarebbono li monte Leonesi in detto Castello della Pieve

Cap.° 41

Che si debba èmendare il danno dal commune quand non si ritrovasse il danno dante

Se sarà dato alcun danno personalmente ò con Bestie ò guasto in detto Castello ò suo distretto per tagliamento di arbori, Vignie, Biade ò con occasione di Animali o bestie è non si ritrovasse quello che havesse dato quel danno ò guasto si debba èmendare et si emendi dal commune di detto Castello secondo la stima da farsi dalli Stimatori del Commune con quattro Vicini della contrada da eleggersi dalli consiglieri et quello il quale haverrà patito il danno.

Capo. 42

Delle Beshe che davanno danno nelle forme noue

Nessuna Beshia entri nelle forme noue di doi anni fatte et se vi passeva paghi di pena sol. 20 soldi per ogni beshia grossa, et per qualsivoglia capra ò pecora l'ametà mà se li porci entravanno ò passavanno per forme d'altri paghi il Padrone di quelli per ogni porco dodici 12 denari mà se scavichavanno ò cauavanno sol. 30 soldi per porco

Capo. 43

Delle Beshe nel Prato Ghiffato

sol. 2 lei. Capo. 34

Nessuna beshia entri il prato d'altri dalle Calende di Marzo finche sarà raccolto sotto pena come nelle Biade et del prato Ghiffato si paghi l'ametà della pena et li porci d'ogni tempo siano banditi, et se le beshe poi davanno danno al mucchio di Fieno paghi il Padrone di quelle per ogni beshia grossa dieci sol. 10 soldi et per ogni beshia minuta l'istessa pena che è nelle Biade

122

stabelende che ognuno che havesse qualche habitatione,
Casa, Capanna, Ara nel suo territorio, ò cosa condotta
gli sià lecito di gli stare la terra fino quattro quartenghi
et non più in simile territorio con segni apparenti et
che si veghano et in altro territorio doue non fossero le
cose predette, sià lecito ad ognuno nel suo territorio fino
a' doi quartenghi et non più con li sud.ti segni euidenti-
et questo si intenda del Gistato dalle Calende di Marzo
fino alle Calende di Agosto, et non più et doue nel
gli stato non appariuanno segni, non si paghi pena

Cap.° 44

Di quello che metterà erba nelle, biade, legumi, Vigne
Are, Prati, d'altri

Quello il quale mieterà erba di notte in biade et legume
d'altri paghi doi 2 libre, et di giorno venti 20 soldi;
et se lo farà manualmente paghi di notte venti 20 soldi;
et di giorni cinq 5 soldi et se in Croco Venti 20 soldi;
et se in Vignia doppo che sarà ligata, finche sarà

vendemmiata paghi venti 20 soldi et di altri tempi
cinque soldi 5 soldi et se in Ara cinque 5 soldi se in
Prato ò Gelsiffato dieci 10 soldi, se in Salceto, Sambuchero
canneto, et qual si voglia sorte di arbori alcuno pigliarà
fronda, paghi cinque soldi 5 soldi per ogni volta

Cap.° 45

Le bestie dell'offitiali, et quelli delle sue famiglie siano
obligati alle pene come li altri

Li offitiali di detto Castello, et le sue bestie, et famiglie
di quelli se daranno danno in ben d'altri, paghino
l'istessa pena che pagharerò di simile delitto li altri
hommini di Monte leone

Cap.° 46

Il figlio di famiglia non possa accusare nessuno
nel danno dato in nessuna maniera senza licenza
del Padre

Non possa accusare il figlio di famiglia alcuno, di
danno dato senza licenza del Padre suo, et se lo accusarà

non vaglia ne tengha simil accusa, ò processo in nessuna maniera

Cap.° 47

Della Emendatione de danni

Se alcuno fosse accusato di alcun danno dato, dal Prario, ò Balio ò Prone della cosa deua emendare il danno à richiesta del patiente di detto danno et sia creso al Prone della cosa fino alla quantità di cinque soldi, et da quelli in sù si sha al detto de Prouisori del Com.ne

Cap.° 48

Che il nobile non sottoposto alla giurisdittione del Com.ne deua prouare la sua accusa per doi Testimonij

Se alcun Nobile farà accusa nella corte d Monte Leone di alcun danno dato, deua prouare detta accusa per doi Idonei Testimonij et se non lo prouarà come si è detto di sopra, l'accusa non vaglia et non paghi di quelli alcuna pena

Cap.° 49

Di quello che coglierà Biade d'altri

Quello il quale coglierà biada, oper dir meglio

legume d'altri ò quello meterà pagh. di pena diec-
10 soldi et se farrà fascio, ò grembiata cento 20 soldi
et di lì poi si osservi delle biade d'ogni sorte

Capo. 50

Delle Bestie che pasturano Carbonare del Comune

Nessuna bestia entri ò pasturi carbonare delli
Commune sotto pena di cinque 5 soldi per ogni bestia
grossa et per ogni porco diec. soldi 10 soldi, et per
ogni bestia minuta doi soldi 2 soldi

Capo. 51

Sopra le inquisitioni general non si mettano se non
tre testimonij

Ogn'uno possa far fare inquisitione generale de danni
dati ne suoi beni et il Vicario deva farlo à requisitione
del querelante ~~fino~~ et che ognuno che domandarà
che sia riceveato di alcun danno da lui riceuto con bes-
tie ò personalmente sia tenuto prima lui di giurare
se habia visto nessun danno dante, ne suoi beni almeno

là inquisitione non vaglia et nessuno ponghà nella inquisitione più di tre testimonij et se più ne ponerà paghi di pena per ogni testimonio dodici 12 denari de quali l'amerà sia del comune, et l'altra del Vicario

Capo.° 52

Delle Bestie che roderanno le siepi di altri

Se alcuna bestia roderà la siepe del Orto, Vigna, ò chiusura di alcuno paghi il Padrone di quella per ogni bestia grossa, et Capra, et Hirco, ogni volta dodici 12 den.ri et per ogni altra bestia minuta sei denari

Capo.° 53

Le bestie danno danni studiosamente e senza Pastore

Ogni bestia che darà danno in ben di altri senza il suo pastore, ò con il Pastore che dormisse ò che quelle tenesse in possession et ben predetti per qualche spatio di tempo non cacciandole si intenda tenercele studiosamente et si castighino al doppio di quello che se fossero castigate se denero danno in altro modo che del predetto

Cap.° 54

Che in ogni caso sia obligato il danno dante di emendare il danno à quello che l'haverà patito

Stabiliamo, et ordiniamo che in tutti li casi doue li statuti parlano de danni dati, sempre il danno dante tanto con bestie quanto senza sia obligato d'emendare il danno dato al patiente tanto di bestie q.te no et il Vicario sia obligato forzare tal danno dante à richiesta di quello che l'ho haverà patito d'emendare secondo la forma delli statuti di detto Castello, ne altrimenti possa esser forzato dal Vicario in alcun modo alla predetta emendatione

Cap.° 55

Di quello che leuarà, ò usurparà strada commune ò possessione d'altri, et andarà per roba d'altri

Quello il quale usurparà strada commune ò vicinale ò altra cosa stabile del commune ò di special persona ò quello lauorarà paghi ogni uolta quaranta soldi

et venda la cosa usurpata, et quella riduca nel suo pristino stato alle sue spese et in lauoratura che fosse sopra la cosa usurpata sia lecito ad ogn'uno di dar danno et delle cose predette il Viario possa procedere per inquisitione et castigare li colpeuoli è condannare, et habia la quarta parte del bando et nessuno deua andare per strada noua, se potrà andare commodate per la strada vecchia sotto pena di cinque 5 soldi per ciascheduno, et per ciascheduna uolta, et della strada noua et vecchia et di ogni altra cosa usurpata si deua stare alla dechiaratione de Prouisori di detto Castello ò Comune ò di doi Vicini antichi della strada più uicini à quelli tal cosa di bona conditione, et fama

Capº 56

Di quelli che buttaua letame ò porcharia, in alcuna strada, ò fosso, ò sopra casa di alcuno

Nessuna persona butti letame, legniame, sassi, ò altro che inghombri, in alcuna strada commune ò uicinale, ò fossa del

commune santo in Monte Leone quanto fuori, et se quelli buttarà sia obligato levarli in termine di cinque giorni doppo che ce l'haurà posti sotto pena di dieci 10 soldi et nessuno ponghi, butti, o tenghi, ò faccia, bruttura, di paglia=viccia, immonditia, cennerata, o lordura, in Piazza ò alcuna strada in Monte leone, ò vicino alcuna Chiesa ne sopra casa di alcuno sotto pena di dieci soldi 10 soldi per ogni volta et niente di meno deua levare detta Putredine mà li minori di dieci anni non siano obligati alle cose predette

Capo. 57

Che nessuno possa accusare più d'uno sotto un Giuramento

Nessuno possa sotto un istesso giuramento accusare più d'uno per volta et se accusarà in altra maniera, l'accusa non vaglia ne tenga, in nessun conto ò vero raggione mà tanti siano li giuramenti, quante son le persone accusate

Finè del quinto Libro

Furono fatti, Compiti et ordinati li sopradetti Statuti et ordini dalli sopradetti Statutarij eletti, et deputati dal Comm.e di detto Castello à farli et compirli di consenso et volontà de sopradetti Signiori di detto Castello et scritti et letti, et Volgarizzati da Fran.co di Luca d'Orvieto notario infrascritto nella publ. et cennevale addunanza del università del Castello predetto di Monte Leone nel palazzo del Commune di detto Castello sotto l'anno del signiore 1407 mille quattrocento et sette dittione quintadecima nel tempo del Sant.mo Pre nostro et Sig.r nostro Papa Gregorio per divina providenza Papa duodecimo xij — adì vingie del mese di Giugnio

In nome di Iddio Amen

Queste sono le aggiunte, et emende fatte et confirmate et ordinate nel presente volume dall' Prudenti et Providi homini, cioe, Vannutio di Gio: de Mancini, Vincenzo di Lorenzo Landino, Lattantio di Fran.co Striscia, Polidoro di Gregorio da Monte Leone, eletti è nominati et sopra scritti cioe

STRISCIA?

Cap.o p.o

Aggionte del secondo Libbro

Della servitù dell' servienti

Primieramente hanno stabilito, et ordinato, li statuti statuarij predetti, che se alcun serviente ò Mercennario di qualsivoglia persona quale si sarrà obligato per l'anno ò mese con alcun Patrone per qualsivoglia servitio da lui da farsi, si partirà dal suo Patrone avanti il tempo promesso senza legitime et urgenti cause, sal parente, et discedente perda tutto il salario di quell'

3 mese
anno et se il Prone di sopra detto servente senza predette cause licentiasse detto servente, ò quello scacciasse paghi tutto il salario che detto servente quel tempo guadagniasse, et delle cause legitime si stia alla dechiaratione del Vicario et consiglieri di quelli et se alcun servente haverà dato danno studiosamente manualmente ò con bestie nelli beni di qualsivoglia persona, sia obligato pagar la pena di sc. 1 oltre il salario

2 2 2

Della Mercede del Vicario delle scritture da farsi

Il Vicario di detto Castello habia et deve havere per la mercede delle scritture per ogni petitione, et atto 2 doi soldi per qualsivoglia libello, ò produttione di esso 4 quattro soldi per produttione di testimonij, et giuramento di quelli 3 tre soldi per la produttione de capitoli, Articoli, escettioni, repliche, interrogatorij et di esibenti di qualsivoglia scrittura, 4 quattro soldi per qualsisia testimonio esaminato semplicemente 4 quattro soldi per qualsisia testimonio esaminato sopra articoli ò interrogatorij dieci 10 soldi

per qualsivoglia sententia sommaria cinque 5 soldi di qual
sivoglia sententia da dieci 10 libre in sù ò pagamento di caposoldi
dieci 10 soldi per qualsivoglia sequestro quattro 4 soldi per qual
sivoglia giuramento di fuga cinque 5 soldi per qualsivoglia
mandato di prova in actis quattro 4 soldi per qualsivoglia decreto
quindici 15 soldi per le copie deue hauere per ogni facciata dodici
soldi e mezzo 12½ et la facciata si intenda di quindici versi, et
il verso sia di sette dittioni

Aggionte del libro terzo Capo 8°

Che il Vicario non cerchi sopra li danni dati senza la
licenza del Prone

Li Statutarij predetti hanno riordinato, et stabilito et agionto,
che il Vicario di detto Castello non possa procedere sopra il danno
dato senza licenza del Prone della possessione, o beni, et se poi
altrimenti farà non vaglia ne tengha di alcuna ragione
non ostante qualsivoglia capo che parlasse in contrario sotto la
rub: che il Vicario possa inquirire sopra tutti li malefitij, et
danni dati

Cap.° 2°

Che ognuino possa raccogliere lo sciamo del Api &

Ognuno possa et li sia lecito di raccogliere lo sciamo delle Api, posto in qualsivoglia possessione di qualsivoglia persona mentre che in detta possessione non fossero Capelli et quello che coglierà simile sciamo deva et sia obligato di dare l'amettà di detto sciamo al Prone della Possessione nella quale lo haverà colto sotto pena di cinquanta 50 soldi per ognuino che farà il contrario et sia obligato in termine di cinque giorni di notificare et dare al Prone predetto l'ametà predetta, il che se non farà pagh la predetta pena, et detto sciamo, ouero cupello sia totalmente del sopradetto padrone, sotto la rub: della pena di quelli che guastarà il Capelli d'altri

Cap.° 3

Che nessuno tiri archibugiare ò di balestra à colombi

Nessuno possa ne deva tirare, di archibugio ò balestra, al colombaro, ò casa d'altri, doue fossero colombi sotto la pena di cento 20 libre per ognuino che contro farà, et ogni uolta -

sotto la rub: della pena di chi piglierà colombi d'altri

Cap.° 4.°

Che nessuno porti arme per il Castello

Quello che sarà retrovato con alcuna sorte di Arme per il Castello sia gastigato ogni volta in dieci 10 libre et sia però lecito ad ogniuno tanto che riede quanto che torni fuori di detto Castello per suoi negotij portare le armi fino alle sua solita habitatione et se altrimente farà sia forzato pagar detta pena et ogni forastiero sia obligato subito di lasciare le armi al ospitio ò casa di alcuno suo amico sotto la pena del doppio

sotto la rub: che nessuno possa portare arme entrando il palazzo

Cap.° 5.°

Della Condizione del Cap.° della Renuntià

Li Statutarij predetti hanno ordinato et stabilito, che il Cap.° delle renuntie et abolitioni delle accuse et mitigatione di quelle anche sopra li danni dati habino loco, et si debbano osservare inviolabilmente tanto sopra le accuse quanto le inquisitioni fatte dalli Rettori della Communità eccettuato che

nelle accuse de guardiani li quoni delle possessioni non possino estraere detto l'accusato; sotto l'istessa rubrica Cap.° 73

Aggionte del libro Quarto

Cap.° 1.°

Della pena di quelli che giocano à Rozzola per il Castello

Nessuna persona habbia ardire di giocare dentro di detto Castello al gioco della Piottola ò Rozzola ne cascio senza licenza del Vicario di detto Castello et quello che farà il contrario paghi di pena cinquanta soldi per ciaschedunà volta

Cap.° 2.°

Della Gabella della Passa

La Gabella della Passa deue essere delli infratti pagamenti cioè per ogni soma d'ogni sorte soldi 2 per qualsivoglia bestia Vaccina o Bufalina soldi 2 per ogni Cauallo ò Asino in domito soldi

doi 2 per ogni porco soldi uno e mezzo i ½ per qualsivoglia altra Bestia minuta un soldo i per ogni richavra di mercanzie soldi uno i

Aggionte del libro Quinto

Capº 8º

Della pena di quello che scotesse frutti d'Altri

Quello il quale scoterà ò scrollarà pera ò pome salvatiche di qualsivoglia sorte paghi di pena per ogni volta venti 20 soldi et sia obligato anche di pagare la pena delle Bestie come contiene lo Statuto et questo si intenda delli peri et poma de campi ÷ sotto la rubrica della pena delle bestie che davanno alli pomi d'altri Capº 15

Capº 20

Della pena di quello che pigliarà pali d'altri

Quello il quale pigliarà pali da Vignie ò Canneri paghi da dieci pali in sù cinquens soldi

mà nell' altri Lochi l'ametà della pena: sotto la
rub: di quello che gigliava sermenti ut è ogali Cap.º 21

Cap.º 3º

Della pena di quello che ritoglieva le bestie da
consegniarsi alla Corte

Se alcuno inhibirà ò vetarà ò si contraponerà
ò darrà alcuno impedimento per se stesso ò per terza
persona che le bestie trovate à dar danno in robbe
di altri non siano presentate alla Corte di detto
Castello paghi di pena dieci lo libre ogni volta et
di più il doppio della pena delle Bestie et delle
cose predette si creda al giuramento di quello
che condurrà le bestie: sotto la rub: in quanto quanto
si creda al accusatore ne suoi Ben' Cap.º 23

Cap.º 4º

Della pena di quell' che entravanno in Vignie
d'altri &

Quello che entrarà in Vignie d'altri dal mese di
Agosto finche la Vignia non sarà vendemiata
Hoper solita

pagh per ogni volta cento 100 soldi et la pena del uua se l'hauvà colta: Sotto la rubrica della pena di quello intravà in Vignia et gigliavà gali et di quell che intravà ovi d'altri [illegible]

Capo 5°

Delle Bestie Caprine et Pecovine che entrassero dentro li Confini

Che non entrino le bestie Caprine è pecorine frà confini delle Vignie pastivanno dal mese di Aprile fino tutto il mese di maggio sotto pena di cinque soldi per ciascheduna et il Vicario di detto Castello sià obligato con vincolo di giuramento far bandire detti confini dal mese di Aprile et se non lo Bandirà non ci sià pena nessuna et li confini siano intesi conforme si dechiava nel capo 35 della pena di quello che non terrà li can legati: et che nessuna bestia possa entrare in detti confini à pastivare dalla festa di S.ta Maria d'Agosto fin che totalmente le Vignie non saranno vendemmiate sotto pena di dieci 10 soldi

per qual si voglia bestia grossa et porco, et per ogni bestia minuta cinque soldi

Capo 6°

Delli frutti d'altri

Quello il quale darà danno ad altri ne frutti con cogliere cerase, Prugnie, fichi, Noce, Castagnie, amandole, et altri frutti esistenti in Beni d'altri, paghi ogni volta cioè nelle Vignie cento soldi 100 soldi et in altri Lochi l'ametà della pena: sotto la rub: della pena di quelli che pigliarà poma d'altri, Capo 31

Capo 7°

Delle Bestie che daranno danno sotto le Olive

Le Bestie porcine Caprine, et Pecorine che daranno danno dal mese di ottobre fino à Genn° sotto le olive paghino di pena per ogni bestia et per ogni volta cinque 50 soldi: sotto la rub: della pena de danno dati all' insiti ò Pianton: delli arbori sq.

Capo 8°

Della pena di quelli che metterà biade d'altri

131v

Quello che meteva biade d'altri paghi per ogni-
volta die: io hbre et se coglieva paglia avanti che
il grano sia vendemmiato paghi ogni volta cinquanta
50 soldi et l'istessa pena paghi quello il quale ma-
metesse ò cogliesse manualmente legume d'altri et
il simile si intenda di quelli che pigliasse spighe di
grano accapucchiato ò da gregnie: sotto la rub: delli
pena d'quelli che meteva erba in Biade ò legume, Vignia
Ara, Prato d'altri. Cap.° 44 non ostante Cap.° 49 che ma'
parlasse in contrario

Li infrascritti ordini statuti furono copiati et fedelm.te
rescritti et tradotti in lingua Volghare da Me Seb.°
Zona Romano al presente di q.to Castello ... et con
il nome della Sagrat.ma Vergine Maria Compiti nel
anno del Signiore mille seicento quaranta tre 1643
indittione undecima nel tempo del Santissime in-

Eccelso Padre è Signior Nostro Papa Urbano ottavo 132
per divina providenza eletto è consecrato adì quindici 15
di Marzo

3
38

35
38

Rubbrica 8

Incomincia la Tavola del presente Volume delli Statuti del Castello di Monte Leone

Libro: Primo

Elettione del salario off.° Giuram.to del Vicario del Castello Cap.° 1°
Della Giurisditione di detto Vicario —— Cap.° 2°
Della Elettione de Consiglieri del conseglio —— Cap.° 3
Della Elettione, off.° del Cammerario del Com.e —— Cap.° 4
Della elettione, off.° del Balio —— —— Cap.° 5
Della elettione, off.° de Periti, et stimatori —— Cap.° 6
Delli Refattori delle doti delle Donne —— Cap.° 6
Della elettione del Rettore della Misericordia —— Cap.° 7
Della Pena di chi non accettarà Off.° —— Cap.° 8
Della Pena di chi non verrà al conseglio —— Cap.° 9
Che le spese del Com.e non si faccino se non cosi &. Cap.° 10
Di quello che non vorrà paghare datio delle loro possession —— —— —— Cap.° 11
Della elettione delli massari per conservare le intrate de danni dati —— —— Cap.° 12

Che li consultori et arringhatori vadano alli Arringhi, et nessuno stia à capo le scale —— Cap° 13
Che il Vicario, et Sindico del Com(un)e sia obl(i)gato rivedere del mese di Gennaro li confini —— Cap 14
Che li habitanti nel distretto di Monte Leone siano tenuti fare tutte le fattioni del Com(un)e et tutti li nati dalla sua famiglia siano obl(i)gati alle fattion(i) del Com(un)e separatam(en)te Cap 15
Che la Misericordia si accomodi dal Com(un)e —— Cap 16
Che il Com(un)e sia tenuto giovare à Castellani —— Cap 17
Che quelli che non faranno le fattioni del Com(un)e non siano tenuti per castellani —— Cap. 18
Della libra da farsi à quelli che non ci hauranno et che hauranno possessioni et beni in detto Castello è distretto —— Cap 19
Del conservare è mantenere la giurisdittione del comme —— —— —— Cap 20
Che le opere del Com(un)e, avanti che si diano si bandischino per otto giorni avanti —— Cap° 21

134
Che il Vicario et Sindico possono à suo parere congregare il conseglio ò parlamento — Cap° 22
Della libra nova da farsi — Cap° 23
Che tutte le habitation si faccino di consenso di tutti li consiglieri — Cap° 24
Che nessuna persona venda possession à forastieri — Cap° 25
Che nessun forastiero fabbrichi in detto Castello — Cap° 26
Che ogni consigliero habbia tre oncie di pepe — Cap° 27
Che nessun Chierico habia off.° in detto Castello — Cap° 28
Che si facci un libro nel quale si scrivano Cap° ~~29~~ et spese di detto Commune — Cap° 29
Che quello che vorrà vendere possession sia Cap° ~~31~~ obligato prima far Bandirla — Cap° 30
Che nessun fedele habia off.° del Commune — Cap° 31
Della immunità delle terre compre da Cap° 32 stranieri
Che sia provisto il Vicario dal comune quando andava per fatti di detto comune — Cap° 33

Che l'archa del comune con li suoi libri stia nella Misericordia — Cap.° 34
Che quelli che compraranno possessioni nel plebenio di detto Castello siano obligati assegnar al Vicario in quindeci giorni Cap.° 35
Delle Case noue da farsi et del agiuto da darglisi dal commune — Cap.° 36
Che quello che ha un off.° non possa ottener l'altro — Cap.° 37
Che il Vicario sia tenuto di esigere tutti li datij collette, et Bandimenti — Cap.° 38
Che il Vicario sia obligato ogni mese di far imponere il datio di 12 denari per libra Cap.° 39
Che quelli che douranno rimettere al comune lo rimettino nel termine statutario Cap.° — 40
Che ogni peso sia pagato per la libra — Cap.° — 41
Che la partita si metta al Bossolo et pallotte in ogni conseglio — Cap.° — 42
Che si facci un portico à spese del comune

135
auanti la Chiesa di SS. Pietro e Paolo —— 43
Della elettione di doi Massari sopra la custodia del comune —— 44
Che il Vicario possa quando vole far accomodare le strade, et cattivi passi —— 45
Che li ordini fatti da consiglieri vecchi non possano revocarsi da nuovi —— 46
Del salario delli ambasciatori del comune —— 47
Del libro da farsi delli Ambasciatori sud.ti —— 48
Della pena di chi pigliava denaro del Comune —— 49
Che ogni anno si faccia un Cerio nella festa delli SS. Apostoli Pietro et Paolo —— 50

Fine del Primo libro

Tauola del
Libro Secondo

Del'ordine de giuditij e cause Ciuili —— Cap.° p.°
Che il Vicario sia tenuto ogni giorno la mattina render raggione —— 2

Delle Citationi et pronunntie delle sentente — 3
Della pena di quello che farà citare et non comparirà in termine — 4
Della Citatione de forastieri — 5
Del pagamento del salario dal condannato il quale non harà pagato il suo debito in termine — 6
Del giuramento dell'attore — 7
Delli sequestri da farsi — 8
Della elettione da darsi e pigliarsi — 9
Della oblatione di Libello — 10
Che sia convenuto il pileggio prima che la scritta — 10 — ij
Del non pigliarsi alcun ferrazzano à richiesta del forastiero — 11 — 12
Del modo da pigliare il forastiero — 12 — 13
Che ogni uno possa per ogni delitto esser preso quando non ci sia de suoi beni — 13 — 14
Che nessun minore di venti anni et.

136
figlio di fameglia possa obligarsi — — 15
Dell'animali presi nelle tenute — — 16
Che siano costretti sommariamente quelli
che prometteno robba ò prezzo — — 17
Che l'istri publici et laudi si eseguischino — 18
Della domanda del conseglio del savio — — 19
Che la donna dotata non succeda ne
beni del dotatore — — 21
Delle ferie et dilationi fo 156. f.o 2 — 21
Delli compromessi da farsi — — 22
Della prescrittione delle cose mobili et imobili — 23
Della raggione da vendersi à forastieri — — 24
Come si faccia la discussione de Beni — — 25
Delli alimenti da darsi da figlioli alli
parenti: et delle ragioni in contrario — 26
Che il Vicario sia obligato di far espressa
raggione all'infanti c. 25 — 27
Del Bando da farsi di quelli il quale dila=
pida li suoi beni — — 28

Del vitenghe da pigliarsi dal condannato
a richiesta del creditore — 29
Della prescrittione delle cose — — 26 ~~30~~
Che siano costretti li eredi a paghar li legati — 31
Come l'istro si intenda simolato — — 32
Che quello che sta communemente sia
tenuto di accommunare con li
fratelli et altri che fossero assiemi — — 33
Delle Bestie date in soccita — — 32 ~~34~~
Delle Bestie date et prese a Vettura — 33
Della pena di quello che levava alcuno
dalla tenuta ò possessione — — 36
Della pena di quello che domanda il debito
pagato — — — 37
Che non si deva pigliar alcun pegnio da
quelli che havesse il Padre — — 38
Della osservanza delle vendite fatte leg:
itimamente — — 37
Delle robbe commun: da dividersi et chiudersi — 40

Di quello che piglierà denaro in presto
per causa d'agiuto — — 41
Della pena del lauoratore che estrarà
biada senza licenza del Padrone — — 42
Che le doti delle Donne siano salue — — 43
Che quello il quale vorrà vendere ò per:
mutare suoi beni sià obligato prima — 44
d'intimarlo alli vicini — — C. 42
Che nelle cause di Doti, Alimenti, Cibi et
Beuevaggi, et altre cause picciole
che non ricerchano gran bisognio
si proceda sommariamente — 45

Fine del libro secondo

Tauola del
Libro — Terzo

Che il Vicario sià tenuto di rendere ragione
à chi la uole nelle questioni Criminali — Capo p°

Delle citationi et ordine di procedere nelli=
misfatti ———— 2
Che ogn'uno maggiore di 12 anni possa=
accusare delle ingiurie fatteli ———— 3
Della pena di quello che non prouarà=
l'accusa fatta ne misfatti ———— 4
Che il Vicario sia tenuto diffinire tutti=
li processi in termine d'un mese=
saluo però per legitimo impedimento ———— 5
Che il Vicario sia tenuto dar le copie=
de processi alli accusati ———— 6
Che si proceda di nuouo contro quelli che=
saranno assoluti per defetto d'atti ———— 7
Quello che gastigarà minori di 14 anni=
non sia tenuto à pena ———— 8
Della pena di quello che biastemierà=
Iddio ò vero li S.S.ti ———— 9
Della pena di quello che farà ingiuria=

138

ò trama contro li Patroni ò commune — 10

Delle Parole ingiuriose — — 11

Della pena di quello che farà insulto — — 12

Della pena di quello che caccierà mano alle arm=

ò minaccierà ad alcuno et che percu=

oterà con arm. ò senz. arm. — fo 47 Cap° 13

Della pena di quello che commetterà omicidio — 14

Della pena di quell che farà Vendetta — 15

Che quello che commetterà misfatto in atto=

di spartire non sia tenuto à pena — 16

Che li Parenti percotendosi frà di loro non =

siano tenuti à pena — — 17

Delli furti — fo 51 Cap° 18

Della pena di quello che robbarà ad altri — 19

Della pena di quello che condurrà ò terrà =

ò comprarà cose rubbate — — 20

Della Pena di quello che romperà le case=

ò capanne — fo 54 21

Tauola lib: 3.°

Della pena di quello che robbava Arati — 22
Della pena di quello che robbava reti ò pesce 23
Della pena di quello che tirava sassi à casa
ò habitatione di alcuno — 24
Della Pena di quello che sforzava una Donna 25
Delli falsi et pena di quelli che spergiuravano = 26
et ricoprivanno —
Della pena di quello che metteva fuoco =
in Robbe d'altri studiosamente ò =
in Case Cappanne ò Biade d'altri — 27
Della pena di quello che rompeva la pace — 28
Della pena di quello che amazzava bestie =
Bovine ò Cavalline ò altre — 29
Della pena di quello che tagliava Vignie d'Altri 30
Di quello che ingiuriava alcuno — 31
Di quello che riceveva Bandini ò condannati — 32
Di quello che dava agiuto consiglio ò favore =
ad alcuno ne misfatti — 33

13Pz 139

Della pena di quelli che levava il lavore = nella terra propria — ò aliena — 34

Della pena del Offitiale che ponerà alcuno à tormenti 35

Di quelli che vietava il maritaggio alla Donna 36

Di quelli che haveva moglie et ne pigliava l'altra 37

Della pena di quelli che non rendeva il debito = coniugale alla Moglie — 38

Di quelli che commetteva Sodomia — 39

Di quelli che rompeva la prigione ò ceppi del = commune et usciva il palazzo senza licenza del Vicario — — 40

Di quelli che usciva fuori del distretto alla = difesa ò vero offesa di alcuno — — 41

Che sia lecito al Vicario con le proprie mani di = pigliare Banditi ò condannati — 42

Della Duplicatione delle pene et sovradieci — 43

Della mitigatione delle pene et Beneficio = della solutione in termine — — 44

138 v

Del Procedere ne misfatti da simili à simili — 45
Che quelli non sotto posti alla giurisdittione del=
come deuano dar rissvta auanti che sia= 46
intesa la sua domanda —
Che il Vicario possa inquisire sopra tutti li=
misfatti et danni dati — 47
Della pena di chi non obedirà al Vicario — 48
Del minore di 10 anni che commettesse misfatto — 49
Di quello che guastarà cappelli d'altri — 50
Di quello che farrà le fiche ad alcuna Donna — 51
Di quello che non uorrà esser pegniorato=
dal Balio del come — 52
Di quello che guastarà case in dto Castello — 53
Che il come sia obligato di giouare à quelli=
che saranno riettati ne confini — 54
Di quello che non correrà à Rumore — 55
Di quello che reuelarà li segreti del come — 56
Di quello che leuarà ò nasconderà termini — — 57

140

Di quello che usciva per altro loco che la porta — 58

Di quello che pigliava colombi d'altri — 59

Che il Vicario non possa forzar nessuno à=
pagare auanti la sentenza sopra à=
quaranta soldi — 60

Di quello che domandava che gli si sminuisca pena 61

Che il Vicario sia tenuto licentiare l'homin=
di mala fama, è conditione dal Castello — 62

Dell'offitial et Balie che commetteva fraude=
nel offitio loro — 63

Che il Vicario sia tenuto fare esecutione delle=
condanne tanto sue quanto passate — 64

Della Pace da farsi dall'homin di detto Castello — 65

Di quello che uendesse beni immobili à gente=
non sottoposta — 66

Che il Vicario non possa ritenere in Palazzo=
alcuna donna che la Moglie — 67

Di quello che accompagniava Banditi ò=
forastieri che portassero arm — 68

Che ogni Castellano sia obligato di giouare= allo annatato ———— ———— 69
Di quello che agiutava à uendemmiare auanti= il tempo stabilito ———— ———— 70
Di quello che lauorava uicino le mura del Castello ———— ———— 71
Che nessuno entri il Palazzo con arm: ———— 72
Delle renuntie ò abolition: delle accuse et: mitigatione di quelle ———— 73
Come le pene de delitti fra li Buon: et il com= si deuano distribuire ———— 74
Delle parti che toccavanno al Vicario ———— 75

Fine del libro terzo

Tavola del

libro — Quarto

Delle feste da Celebrarsi ———— Cap° 1°—
Di quello che non leuava l'edifitio quale minacciasse rouina al Vicino ———— ——2

141

Di quelli ponevà Pedini presso le Mura — — 3

Delle misure et ordine di uendere il uino — — 4

Delli Macellari et quelli uendevanno Carne — 5

Di quelli che non faùa l'opere del come imposto 6

Di quelli che non andava dietro al morto ò morta 7

Di quelli lauava Panni ò fava sozzure à fonti — 8

Di quelli che giocava à Dadi — — 9

Che li albergatori deuano dire à forastieri che posino l'arme — 10

Che si faccia la guardia à uolontà delli consiglieri del Castello — — 11

Delli alberghatori che alloggiàvanno forastieri da una sera insù senza licenza 12

Di quelli che leuava sechon da secchati — 13

Di quelli che incigliava lino ò Canepe in altro loco che uicino alle mura — 14

Di quelli che portava fieno fuori del distretto di Monte Leone — — 15

Di quello che ingombrava ò metteva le= bestie nel palazzo, ò nella Misericordia — 16

Di quello che estraeva legniame da fuoco= fuori del distretto di monte Leone — 17

Di quello che tirava sassi à Casa de Sposi — 18

Del molinaro et prezzo del macinare= delle olive — 19

Di quello che metteva Carne di caccia= nel Castello — 20

Di quello che estraesse Biada ò farina — 21

Di quello che andava à macinare senza= licenza del Vicario — 22

Di quello che mutava corso alle acque — 23

Di quello che buttava Bestie morte presso: le mura, ò steccati, ò strade publiche — 24

Di quello che guastava il Ponte felice — 25

Di quello che non teneva bestie chiuse di notte — 26

Che sia lecito ad ogn'uno l'accusare avanti

la sua casa ———— ——— Capo: 27

Che il Pane si venda in Monte Leone secondo quello averivanno li consiglieri ——— 28

Che quelli per li quali il Comune si trova obligato in somme di otto mesi siano tenuti di levarli di ricorsi ———— 29

Che il Commune non possa obligarsi per altri — 30

Che nessuno Cavi nelle fosse ò Carbonare del Comune — 31

Delli Porti che andavanno per il Castello — 32

Di quello che non accommodava la strada avanti sua casa ò casalino ——— 33

Delli Sciaggiuatori e chiaviche

Del Sciaggiuatore del Palazzo fino à Porta Ponzetti ———— ——— 34

Di quello doppo la casa di Cola Andrea ——— 35

Di quello di Porta Ponzetti ——— 36

Di quello che viene fra la casa di Matteo Bona — 37

et di Pietro di Ugolino da Colle —

Di quello della porticciola fra la casa di Ant.° Brancha et casa di S.to Pietro — 38

Di quello doppo la casa dell'heredi di Gio: Caviugliano — — 39

Di quello di Porta noua di sopra doppo la casa di Lando di Mastro Giò: — 40

Di quell del Torrone verso l'Angolo — 41

Di quello verso la Ripa — — 42

Di quell vicino la vigna apied l'orto di Bucchione 43

Di quell doppo la casa edificata nouamente da Pietro Cecchos Seo et orto di Ghirarduccio — — 44

Di quello fra le case di Ficoncella et di quelle nouamente edificata da Chese — 45

Di quelle doppo la Casa della Misericordia — 46

Di quello da casa di Matteo Palmerio fino

C

Della Pena che Toccava al Uff.° delle estrattion di accuse ~ ~ Cap.° 8.°

Che il Podestà non possa havere per estrattione di accusa ò inquisitione de' danni dati da 10 soldi in giù più che cinque soldi; et de quelli in sù dieci 10 soldi non ostante qualsivoglia altro Cap.° che parlasse in Contrario ~ ~ ~

Cap.° 2.°

Della pena del danno insidiosam.te ~ ~

Che non si intenda duppl.i casi la pena, se non che quando il danno sarà con la presenza dell' pastore ò la bestia non sarà ligata con catene o altro ~ ~ ~ Cap.° 3.°

Della Carta al Podestà del Luogho ~ ~

Che il Pod.tà del Loco habia dal detto commune la carta per il libro del suo off.° cioè delle cause civili atti, danni dati et straordinarij ~ ~ ~

Del ristretto è Confini delle Vignie ~ ~

Cap.° 4.°

Del ristretto delle Vignie

Il distretto delle vignie sarà et deve intendersi in=
comminciando da S.to Rocco andando per la strada che
và al castello della pieve per detta strada per sino
al poggio di Cecho di Gio: et scendendo per detto poggio
fino al fossato del aqqua calda et pisuino et di li
partendo per sino alla costa dell' heredi di Crare
insino alla fonte di donato andando apied' alli
ben di Gio di Berton et descendendo fra li ben delli
Villa di parvinzetto et li ben di Ser Paolo di Meo
et entrando fra li ben dell' heredi di ser paolo e li ben
dell' heredi di Gio: fantaecciolo intrando per la strada
che cammina fino alla Valle del gatto per dritta
linea et andando per detta Valle et intrando per
li ben qual erano di Gio: di Paolo et andando alla Villa
di Vigliano et dalla detta Via sino alli ben di Morino
per li ben dell' heredi di pol mante et di li intrando fra
li ben di Renzo, e paolo et li ben di Batta di [illegible] fino al

fossato del Nocero et di li ascendendo per la costa
frà li ben: ________ et li ben: di Bastiano di nocentio ____
________ frà li ben: di Auddrio di Giò: Batta et li ben: di S.to
Lorenzo et la contrada di Corciano sino al fossato
et tenendo per il poiol del cancelliero fino alla
fonte di Bartolino andando per la strada che và
ad orvieto per sino al poiol della greppa descen=
dendo alla Ripa del corbo et entrando per il fossato
di colle maiole per sino alla strada del Berneto
et andando per detta strada fino a S.to Rocco et
dechiarando che non possano vendemmiar Vignie
fuori del distretto delle Vignie senza licenza del
Potà et consiglieri sotto della pena che contiene lo statuto

Cap.° 5°

Delle Bestie in Campo Biadato

Che delli quaranta soldi espressi nel cap.° delle bestie ____
che entravanno in campo Biadato ____ ____ ____
et che veramente siano quattro soldi e non più

Cap.° 6

Del fare delle inquisitioni

Che niessciuna persona possa fare inquisitione alcuna se prima non fa stimare il danno et che detto danno ascenda all somma di cinque soldi eccetto pero di grani Biade Vignie chiusure et pergoleti é danni manualmente fatti che in questi ad ognuno sia lecito di fare inquisitione senza far prima stima del danno. Capo 7°

Della pena doppia nelle stoppie

Che nelle stoppie raccolte che saranno le gregnie et fatte le barchaie non si intenda pena alcuna eccetto che delle stoppie, de pergoleti et di Chiusure ma facendosi danno si intenda duplicata la pena dello statuto Capo 8°

Della pena delle bestie nelle Vignie

Se le bestie vaccine daranno danno nelle Vignie et alboreti di notte il patrone di esse caschi in pena di uno scudo per bestia et di giorno si referisce allo statuto

et questo si osservi d'ogni tempo

Cap.° 9°

De testimonij Disobedienti

Che gl'auenire il Pod.à non possa imporre pena alli testimonij disobedienti per conto di dann dati se non la p.a uolta di un grosso et la seconda di un giulio et la 3.a uolta possa condannare fino alla somma di cinque giulij

Cap.° 10°

Del non Cauar di pena dalle Vignie

Che gl'auenire al Padrone del luogho doue sarà fatto danno sia lecito di cavare di accusa il danno dante tanto se si procedere per inquisitione quanto p. accusa de guardiani de dann dati cioè di particolari possessori eccetto che dalle Vignie et arboreti, et per estrattione d'accusa il dann dante debbia pagare al podestà un grosso et alli guardiani mezzo grosso

Cap.° 11°

Dell osservanza delle paghe Ciuili

Per che molti sudditi si querelano dell'offitiali che hanno gl'tempi — di questa giurisdittione che troppo sopra l'honestà nelle cause civili à fatti pagare un grosso per scudo si intenda per l'avenire ordinato che non si usi più detto ordine o legge — anzi che in tutto si intenda avogato et tolto intendendo che in loco di tale ordine debia subentrare la tassa della città Capº 12

Del tagliar arbori o padul

Che per l'avenire à nessuna persona sia lecito di tagliar arbori da piedi ne padul della Comunità senza licenza del conseglio generale sotto pena di scudi dieci 10 per ciascheduno arbore da aplicarsi la metà alla Comunità d'Orvieto et l'altra metà à questo nostro Offitio Capº 13

Delle esecutioni da pagarsi

Che per l'avenire per esecutioni da pagarsi al Pod.

di detti luoghi per cause civili etia di uno scudo in giù si intendà pagarsi un grosso per scudo di esecutioni ma per causa di estratti di Com(unit)à od altri forastieri si paghi da uno scudo in giù mezzo grosso

Cap.° 14.°

Dell' cavar di Pena

Che per l'avenire tanto se si procede per inquisitione quanto per danno dato de guardiani, se il danno sarà del Patrone mezza pena et sia lecito di cavare il danno dante, mà non nelle selve della Com(unit)à

Cap.° 15

La pena dove non sia danno

Che per l'avenire si osservi quello che vuole lo statuto et dove non è danno non ci sia pena et il pod(est)à non possa pigliare se non la Cavatura eccetto che nelle tomme

Cap.° 16

Delli offitiali da mettersi nel Castello

Che li offitiali che andaranno à Monte Leone et in qual si voglia altro Castello del Contado di Orvieto sarà se sono più come sostituti ò habino qualunque altro nome al più lungho non ci possan stare più d'un anno il qual finito habino vaca-none almeno per tre anni nel qual tempo in modo nessuno come offitiale possa stare in quel castello sotto qual si voglia colore et chi contrafarà cada in pena di scudi venticinque da applicarsi un quarto alla reverenda Cam: apostolica un quarto alla Comunità d'orvieto et un quarto all'essecutore et un 4° alla comunità di quel Castello da spendersi in reparatione delle muraglie di detto Castello

Capo 17°

2.a Aggiunta delle Cause Civili

Che nella essecutione da pagarsi nelle cause civili si paghi in questo modo cioè da uno scudo ingiù et se fosse stato in forma Cammera cinque quattrini computata la mercede del Balio, et

de uno scudo fino à cinque un giorno et de indi in poi si osservino in tutto e per tutto le stime fatte dalla mag.ca Comu.tà d'Orvieto

Cap.o 18

Delli Pena delle fonti

Che quelli che levavanno l'aggua dalla fonte per lavar panni caschino in pena di uno per ciascheduno è ciascheduna volta da applicarsi detta pena secondo la forma dello statuto et à ogni persona sia lecito di accusare con un testimonio ò pegnio, et che quelli che lavavanno panni nel la beveratoio ò in quello che cavevanno l'aggua caschi in pena di cinque giulij per ciascheduno è ciascheduna volta d'applicarsi come soppra

Cap.o 19

Delle Bestie de macellari

Che per alcun tempo nelli pergoleti Canneti et Vignie non ci ponano entrare bestie capprine et vaccine tanto de macellari quanto de altri particolari, sotto pena di un giorno

per Capra et bestia Vaccina si intenda cresciuta più
la pena oltre la pena dello statuto eccettuato però
quando ci entrassero le bestie Vaccine per lavorare in
dette chiuse e Fogoleti ò per dir meglio oliveti &c.

Capo 20

Del appaltatore del danno dato

Che l'appaltatore del danno dato non gli sia lecito
di poter riscotere danni dati ne pene finita la sua condotta
et appalto che gli tocca per la parte della comunità per la
causa di detto appalto Capo 21

Delle inquisitioni

Che à nessuno sia lecito fare inquisitione passati li
sei mesi et ne meno possano passato detto tempo riscotere
li danni che havevanno da riscotere et facendo la inq=
uisitione si intenda nulla et questo per ovuiare molti
inconuenienti che possano nascere.

Capo 22

153

Delli querelati avanti il Pota

Che tutti (e Danni Dati) quelli che saranno querelati avanti il Sig.
Pota che sarà pro tempore di questo loco che habiano
in termine di cinque giorni arbitrio di tirare indietro
la querela (e accusa) dal querelante qual cinque giorni decano
incominciare dal giorno che gli si assegnia il termine
de difendersi non ostante qual si voglia capitolo in
contrario et per estrattione di querela si deca pagare
al Sig. Podestà doi carlini et che per l'avenire sia lecito
à qual si voglia persona di poter cavar di pena tanto di
Vignie come d'altri possessioni tanto di giorno quanto di
notte

Cap.o 23.o

Augum.to delle pene de danni nelle Sanne

Quelli che darà danno nelle Sanne Bandite delle
comm.ta et d'altri particolari che le bestie Vaccine et altre
bestie grosse caschino in pena di mezzo grosso per bestia
et ciascheduna Volta, la qual pena si intenda che

comini dal primo di 8bre sino a S.ta marca di Marzo
cioè p le bandite de parrociani, mà per le selue et per
le bandite di queste comm conforme il solito, et per ogni
bestia minuta mezzo baiocco, meno et per ogni porco undici
baiocchi per ciascheduna è ciascheduna volta

Il fine delle Aggiunte per
Decreti di Conseglio di
q.ta Terra di Monte Leone

Tauola delle aggionte sud.te

Tauola delle aggionte per deveri 154 154

Della pena della estrattione di accuse ——— Cap. 1.°
Del Danno studiosamente ——— 2
Della Carta per il Roto ——— 3
Dell' ristretto e confine di Vignie ——— 4
Delle Bestie in Campo Biadato ——— 5
Dell fare delle inquisition ——— 6
Della Pena doppia nelle stoppie ——— 7
Delle Bestie nelle Vignie ——— 8
Dell Testimonij disobedienti ——— 9
Del Cauar di Pena dalle Vignie ——— 10
Delle Paghe Ciuil ——— 11
Del Tagliar arbori ò Paduli ——— 12
Del Pagho delle esecution ——— 13
Del Cauar di Pena ——— 14
Della Pena doue non sia danno ——— 15
Dell officiali da ammettersi nel Castello ——— 16
Aggionta nelle Cause Ciuil ——— 17

Della pena delle fonti ——— ——— 18
Delle Bestie de Macellari ——— ——— 19
Dello Appaltatore del danno dato ——— 20
Delle inquisitioni ——— ——— 21
Delli querelati avanti il Voto ——— ——— 22
Augumento nelle pene delle Sande ——— ——— 23

Fine della Tavola
delle Agiunte et
Decreti &

Al libro de consegli dall'Anno 1590 fino al 1602
a fogli 48. appare un consiglio del di tre Marzo
1591 nel quale appare una consigliita fatta da
[illegible] del seguente tenore.

Super publica utilitate dixit. Che li consi
glieri debbino operare col. Ill.mi Sr. Cons.ri e Consiglio
gnrle d'Orvieto, che non voglino per ogni mini
ma causa di sangue, z vada a Orvieto, mà
che delle cause di sangue fino a dieci scudi,
sia conosciuto dal nostro Potestà conforme al
nostro statuto, et in questo i ss.ri consiglieri faccino
quello gli parrà opportuno, e quello da loro sa
rà fatto con buona gratia come sopra sia rato,
e fermo come si fusse fatto dal presente gene
ral consaglio.

Fecit mittam ad partitum, et victum, non obst
uno lupino.

155v

Al M.to Mag.co nro Amat.mo Il Pod.a di Monteleone.

M.to Mag.co nro Amat.mo Per rivedere i conti à Gio. Bracci Affittuario già di cotesta Comunità, ci contentiamo che faccia eleggere in cotesto consiglio da intimarsi, e celebrarsi quanto p.ma quattro huomini habili e capaci con le solite facultà, di riveder con tutta diligenza al med.mo Bracci i conti, avvertendo che tra quelli non vi sia, ne sacerdote, ne altra persona sottoposta al foro ecclesiastico.

Tanto eseguisca puntualm.te e Dio vi prosperi.

Orvieto 12 di marzo 1695.

Al vostro Piacere Il Conf.ro e Cons.i di Pace

Girol. Mazzocchi Conf.ro

Formula delle Polize ò Precetti che si manda-
no alle Parti à dar Sicurtà di no offendersi
cavate dalle stampate et usate
in Orvieto.

D'ordine del Sig.r Podestà di M. Leone.

Si fa precetto à voi tutti e singoli infrascritti qual-
mente debbiate ciascun di voi comparire subito avan-
ti sua Sig.ria à dar sicurtà vicendevolmente di non of-
fendere nè fare offendere in qualsivoglia modo
l'infrascritti fino al 3.° e 4.° grado secondo il jus cano-
nico computati inclusivamente sotto pena di scudi . .
da applicarsi alla Cam.a Conservatorale, e sia certo
che dette sicurtà s'intendono date come se fos-
sero solennemente et effettivamente stipulate da qual-
si voglia Notaro con le solite clausole.

Data &

N

N

N. N. Podestà

Delle ferie e Dilationi. lib.º 2. cap. 19

Non si renda ragione nelle Cause Civili, ne giorni di Domenica, ne i giorni Pasquali, nelle festività della Beatissima Vergine, e de SS. Apostoli Pietro e Paulo, e di tutti gl' altri Apostoli, ne meno nelle festi di S. Biagio, di S. Lorenzo di S.ta Maria Madd.na di S.ta Fortunata di S. Angelo del mese di Maggio, nelli Venerdi di Marzo, ne nelle festi, che si osservono in detto Castello, ne dal giorno di S. Giovanni del mese di Giugno fino al giorno dell' Assuntione della Beatiss.ma Vergine del mese di Agosto. ne in tempo di Vendemmia dalla festa di S. Croce di Settembre fino alla festa di San Luca del mese di Ottobre eccetto che dell' opere dell' estate, delle Vendemmie, e delle parti de frutti dovuti da i Lavoratori delle terre, prati, ò condotte, e de biadi prestati a Lavoratori, e de frutti dell' Arboli e di tutte l' altre cose appartenenti e spettanti all' Estate, et alla Vendemmia, e nelle cause spettanti a pupilli, e nell' altre cause premesse di ragione, e se sarà contrafatto non tenga in modo alcuno. Ma nelle Cause Criminali il Vicario di d. Castello in qualsivoglia tempo possa e Lecca conoscere, provedere, e dette Cause

con

con il debito modo terminare, per ottenti qualsivo-
glia ferie, tanto in honore di Dio, e de suoi santi,
quanto nell'altre.

Non disponendo q.to Stat.o Locale del modo di fare le divisioni tra fratelli et essendo quasi in bocca di tutti, che il fratello maggiore deva far le parti et il minore pigliare, ò eleggere; serva per notitia à ciascuno che nel Corpo delle Leggi civili non è ciò espressam.te disposto, e dicano comunem.te i Dottori, non haver ciò Letto mà ben si, che deve farsi ex officio Judicis, ò vero mettersi le sorti, non havendo il minore tal privilegio di prelatione à eleggere. Jason in l. 1.a n.o 39 de Reb. credit. dove attesta essere questa la commune opinione.

Mà la voce commune contraria, si fonda nell'auttorità di S. Agostino fondato nel esempio della divisione seguita trà Abram, e Loth, e però i Canonisti seguono d.a opinione; e deve intendersi nò assolutam.te del maggior d'età, mà di quello, che per più longo tempo hà gover=nato la Casa, così dichiara il med.mo Jason d. n.o 39

Editto

Contro Grassatori, Banditi facinorosi, e Malviventi

Fabbrizio del titolo di S. Crisogono della S.R.C. Prete Card.le Spada

Volendo la S.tà di N.S. Papa Inn.o XII provedere non meno alla quiete de suoi Popoli, et alla sicurezza de Viandanti, con la sua vigilanza, e cura, ha ordinato, che per ovviare alla frequenza delle Grassationi, che si commettono dalle persone in pregiuditio della Giustitia e del prossimo, che all'estirpatione di simili huomini si invigili con ogni più esatta diligenza, e che per tale effetto si publichi il presente Bando, nel quale riducendo a memoria qualunque della Constitutione, Motu proprio, ò Provisioni fatte sin qui da Sommi Pontefici suoi predecessori et altri d'ord.e loro med.i in diversi tempi publicati contro Banditi facinorosi, Malviventi, fautori et altri delinquenti complici e ricettatori loro, e particolarmente la Bolla della s. Mem.a di Sisto V. la quale comincia Hoc nostri Pontificatus initio, sotto la data del p.mo Luglio 1585 l'Anno primo del suo Pontificato, il tenore della quale

quale tenore, che qui s'habbia per espresso di parola in parola, comanda à chiunque sia di qualsivoglia stato grado, conditione, e preeminenza tanto mediatam.te quanto immediatam.te soggetto alla S.tà Sua, et alla Sede Apostolica, che subito, che ciascuna persona saprà ò haverà notitia in qualsivoglia modo, che Banditi, ò persone facinorose, Grassatori, e malviventi, ò perso=ne che travestite, ò con barbe, ò tinte in modo sospetto nella faccia ò Mani, stiano in qualche Casale, [illegible], Selva, Strade ò qualsivoglia altro luogo, debba dar notitia alli Gov.ri Giud.ci [illegible] Commissarij Massari, ò Sindaci delle Ville, ò altri offi=ciali ò à i Baroni delle Città Terre, Castelli più vicini al luogo ove dimorano li sopradetti sotto pena della Galera, se [illegible] se sarete d'haverli ricettati senza dolo, e quando lo facessero dolosam.te, anco sotto pena della vita secondo la qualità del caso, et successore, e per haverli ricettati ò difensati, e di più in tutti, e singoli sopradetti casi siano tenuti alla refettione d'ogni danno, che haveranno patito li derubati ò Grassati —

E considerando anco S. S.tà che tutti sono obligati di invigilare per tenere spurgati i loro Territorij di tali persone

comanda

Comanda che succedendo alcuna Grassatione siano tenuti alla refettione de danni alli derubbati ò Grassati le Communità de luoghi ò Territorij ne quali sarà stato commesso il delitto mancando alle dovute diligenze, e ciò senza derogare all'altre pene ad esse imposte dalla d.a Bolla di Sisto V. contro chi non haverà pratticati tutti li modi in essa Bolla annunciati (per l'inseguire, perseguitare, pigliare, ò far capitare in mano della Corte li predetti malviventi, e Grassatori.

Et essendo soliti de Grassatori doppo commesso il delitto fuggirsene in luoghi non soggetti alla Giurisditione ove commessero le Grassationi S. S.tà concede facoltà tanto à quelli dello Stato immediato di S. S.tà di perseguitare, et inseguire detti malviventi anco ne luoghi Baronali mediatamente soggetti, quanto à quelli de luoghi Baronali d'inseguirli e denuntiarli ne luoghi dello Stato immediato affinche dandosi ogn'uno vicendevole assistenza, & aiuto più facilmente possa seguire l'estirpatione di d.i Grassatori e malviventi secondo la mente di S. Beatitudine avvertendo che li carcerati si debbono lasciare nelle carceri, ove seguirà la cattura, purchè le carceri siano sicure, altrim.ti si trasportino alle carceri sicure del luogo più vicino —

15P v

E per meglio assicurarsi de detti Grassatori sia tolta ogni speranza di liberarsi del meritato castigo o' difficultare alla Giustitia il venire in cognitione de loro comissi eccessi e assicurarsi delle loro persone, e robbe rubbate, si dà facultà alli Governatori Baiulati dello Stato Ecclesiastico immediato, significandosi sia questa Grassatione in qualsivoglia luogo, come anco in caso, che li Grassatori si siano ricoverati o' passassero ne' luoghi Baronali, ò vi habbino portate, ò mandate robbe, ò denari, non solo di catturarli in detti luoghi Baronali, spettanti à qualsivoglia persona di qualsivoglia stato grado, e conditione, ò preeminenza, ma anco di procedere contro li medesimi in detti luoghi in nome della Sacra Consulta con far ivi gli atti, diligenze, perquisitioni, e pubblicare, et eseguire quelli ordini, che stimeranno necessarij, come se fossero immediati sotto il loro Governo.

Et affinche li Giudici delle Ville, et altri publici rappresentanti, et Offitiali de Luoghi possino havere notitia delle Grassationi, si dovrà darsi, ò far dare publici segni col suono della Campana, e convocare huomini armati in seguire, et arrestare i delinquenti, s'ordina che